

INDICE

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Obiettivi generali
- Art. 3 – Efficacia ed ambito di applicazione del PAT
- Art. 4 – Elaborati del PAT

TITOLO II° DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO

CAPO I° VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SUPERIORE (TAV. 1)

- Art. 5 – Aree SIC – ZPS
- Art. 6 – Ambiti naturalistici di livello regionale, art. 19 PTRC
- Art. 7 – Corsi d'acqua
- Art. 8 – ex L. 1497/39
- Art. 9 – Quota altimetrica superiore a 1.600 m s.l.m.
- Art. 10 – Centro Storico
- Art. 11 – Vincolo Sismico
- Art. 12 – Vincolo Idrogeologico e Forestale
- Art. 13 – Idrografia _ Art. 41 L.R. 11/04 Ambiti di Tutela
- Art. 14 – Fasce di rispetto – Norme generali
- Art. 15 – Viabilità/Fasce di rispetto
- Art. 16 – Aeroporto
- Art. 17 – Cimiteri
- Art. 18 – Attività estrattive
- Art. 19 – Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico
- Art. 20 – Pozzi di prelievo per uso idropotabile
- Art. 21 – Usi Civici
- Art. 22 – Metanodotto
- Art. 23 – Elettrodotto
- Art. 24 – Discariche Depuratori

CAPO II° INVARIANTI TERRITORIALI (TAV. 2)

- Art. 25 – Invarianti di natura ambientale
- Art. 26 – Invarianti di natura paesaggistica – storico-testimoniale
- Art. 27 – Invarianti di natura geologica/ idrogeologica/geomorfologica
- Art. 28 – Invarianti di storico-monumentale (Teatro della Grande Guerra)
- Art. 29 – Cartellonistica

CAPO III° FRAGILITA' (TAV. 3)

- Art. 30 – Prevenzione del rischio e controllo per gli interventi edilizi e infrastrutturali
- Art. 31 – Valutazione del dissesto idrogeologico e delle condizioni idrauliche
- Art. 32 – Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna
- Art. 33 – Aree interessate da incendi

TITOLO III° AZIONI STRATEGICHE - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL P.I.**CAPO I° CONTESTI URBANIZZATI E DI POSSIBILE TRASFORMABILITA' (TAV. 4)**

- Art. 34 - Aree di urbanizzazione consolidata
- Art. 35 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo
- Art. 36 - Limiti fisici alla nuova edificazione
- Art. 37 – Ambito territoriale cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione
- Art. 38 - Aree di riqualificazione e riconversione
- Art. 39 - Opere incongrue e riqualificazione ambientale
- Art. 40 - Edificazione diffusa
- Art. 41 - Indirizzi e criteri per l'applicazione dello sportello unico attività produttive D.Lgs. 447/98 e per gli interventi di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria
- Art. 42 - Gli ambiti sciistici

CAPO II° AREA STORICO – AMBIENTALE – CENTRO STORICO E EDIFICI DI VALORE STORICO-AMBIENTALE SPARSI NEL TERRITORIO

- Art. 43 - Le categorie di riferimento tipologico, le salvaguardie, le tutele e gli interventi ammissibili

CAPO III° IL DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE

- Art. 44 - Ambiti territoriali omogenei - ATO
- Art. 45 - Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile con riferimento alla SAU

CAPO IV° IL SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE – LA CITTA' PUBBLICA

- Art. 46 - Il dimensionamento dei servizi
- Art. 47 - Servizi di interesse comune di maggior rilevanza
- Art. 48 - Le attrezzature di maggior rilevanza
- Art. 49 – Viabilità di maggior rilevanza

CAPO V° IL TERRITORIO A DESTINAZIONE AGRICOLO-FORESTALE

- Art. 50 - Tutela ed edificabilità del territorio agricolo-forestale
- Art. 51 – Valorizzazione dei pascoli, prati ed ex coltivi

- Art. 52 - Le zone boscate
- Art. 53 - Gli ambiti ex art. 43 NTA vigente
- Art. 54 - Le malghe
- Art. 55 - Gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo. Criteri per il riuso e il recupero
- Art. 56 - Area Faunistico – Didattica

CAPO VI° LE AZIONI DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICHE

- Art. 57 - La tutela del verde urbano
- Art. 58 - Rete ecologica
- Art. 59 - Compatibilità idraulica
- Art. 60 – Indirizzi per l’edilizia sostenibile
- Art. 61 – Indirizzi relativi alla produzione, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti
- Art. 62 - Il monitoraggio ambientale – La VAS
- Art. 63 – Criteri ed indirizzi per l’arredo urbano
- Art. 64 - Le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni
- Art. 65 – Valutazione paesaggistica dei progetti

TITOLO IV° INDIRIZZI E CRITERI ATTUATIVI GENERALI

CAPO I°

- Art. 66 - La perequazione urbanistica
- Art. 67 - La riqualificazione ambientale, il credito edilizio e il registro dei crediti
- Art. 68 - La compensazione urbanistica – indirizzi e criteri per l’applicazione
- Art. 69 - Gli accordi tra soggetti pubblici e privati
- Art. 70 - Normativa specifica per le strutture alberghiere esistenti e di progetto

TITOLO V° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I°

- Art. 71 - Strumentazione attuativa vigente alla data di entrata in vigore del PAT
- Art. 72 - Salvaguardia
- Art. 73 - Aggiornamento del quadro conoscitivo

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : FINALITÀ

Rif. Legislativo : L.R. 11/04, art.12 comma 2.

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), definito dall'art. 12, comma 2 della L.R. 11/04 è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale.

Art. 2 : OBIETTIVI GENERALI

Rif. Legislativo : L.R. 11/2004, art. 2 e art. 3

Il PAT persegue gli obiettivi delineati nei contenuti indicati nel Documento Preliminare per ciascuno dei sistemi considerati e precisamente:

1. Il sistema ambientale: Riconoscimento del grande valore economico del paesaggio, come principale risorsa dell'economia del turismo, come riserva della produzione agricola di eccellenza, come moltiplicatore della qualità della vita;
Offerta turistica fondata sulla qualità ambientale, a sua volta sostenuta da adeguate infrastrutture, intendendo non solo la definizione delle compatibilità ambientali delle varie attività, ma la predisposizione di un programma economico e di un progetto territoriale che deve avere come fondamento ed obiettivo la qualità ambientale ed urbana;
Valorizzazione dei segni presenti sul territorio, sia naturali che prodotti dalla storia, in funzione del Turismo ambientale, riconoscimento delle "eccezionalità" rispetto ad altri centri montani, per le quali Asiago possa eccellere.
2. Difesa del suolo: Per ogni intervento viene verificata la sostenibilità in rapporto al contesto geologico, geomorfologico ed idrogeologico del territorio, al fine di non aggravare eventuali situazioni di rischio. Nel contempo sono analizzati gli eventuali punti di crisi dal punto di vista geologico, al fine di individuare interventi che possano restituire al territorio aree nuovamente utilizzabili.
3. I centri storici: Riquadrificazione e rivitalizzazione del centro storico mediante **incremento della qualità urbana** dell'edificato e degli spazi pubblici, nel rispetto delle peculiarità e dei valori storico architettonici dell'edificato.
4. Sistema insediativo e residenziale: Verifica dell'assetto fisico funzionale degli insediamenti, mediante "censimento" delle aree e promozione del miglioramento della funzionalità degli stessi e della qualità della vita all'interno delle aree edificate – centro urbano e contrade, assumendo come riferimento prioritario la qualità ambientale e paesaggistica del territorio che deve essere salvaguardata, sostenuta ed ulteriormente sviluppata. Con questo fine viene attentamente valutata ogni e qualsiasi previsione di nuova occupazione di area agricola che sottrae "risorsa territorio", la quale **non dovrà subire ulteriori depauperamenti**.

Il PAT valuta, sulla base delle risultanze del Rapporto Ambientale e della VAS, di eliminare ogni nuova area di espansione, al fine di prevedere il blocco totale alla crescita delle seconde case su aree inedificate nonché lo stralcio delle aree di espansione previste dall'attuale PRG non ancora attuate, con restituzione delle stesse al territorio agricolo inedificato. L'unica previsione di nuova edificabilità, destinata alle seconde case, fatta eccezione per la Frazione Sasso, è legata alla realizzazione di nuovi complessi alberghieri o di attrezzature di notevole rilevanza per il territorio (Campi da Golf), al fine di promuovere un incentivo per il sostegno di tali strutture.

I principi ai quali ispirarsi, in ogni caso, per l'individuazione di eventuali nuove aree edificabili da destinare esclusivamente alla residenza stabile dei cittadini, sono i seguenti:

- saturazione
- limitata marginatura dei bordi edificati
- mantenimento della qualità del paesaggio e dei coni visuali
- tutela delle aree verdi a ridosso dell'abitato
- salvaguardia ed implementazione delle aree a servizi

5. Il territorio rurale: **Salvaguardia degli aspetti storico-culturali** delle attività agricole tradizionali ed attuazione di politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili attraverso la promozione di specifiche opportunità;

Sostegno e potenziamento delle attività agricole, principalmente costituite da zootecnia (praticoltura, pascolo, produzione e lavorazione del latte) e gestione del patrimonio forestale;

Consolidamento del settore primario in genere e sviluppo delle attività delle aziende agricole orientare **all'agriturismo ed ai servizi ambientali** come alternativa al turismo tradizionale e alle seconde case.

6. Attività produttive: Conferma e riqualificazione delle aree produttive già previste nel PRG vigente, non ancora saturate e individuazione di eventuali e limitate aree di espansione, previa verifica della compatibilità ambientale, sulle quali prediligere l'intervento e la gestione pubblica.

Tuttavia per **l'organizzazione delle attività produttive** si ritiene prioritario fare riferimento ad un "SISTEMA DELLE FILIERE", quale strumento strategico per l'economia del comune di Asiago, che consenta di privilegiare quelle attività articolate, ma fra loro integrate, che concorrono alla creazione di un dato prodotto o un servizio: tutte le fasi del processo (produzione, lavorazione, distribuzione, commercializzazione) devono essere presenti in loco, con il coinvolgimento dei soggetti diversi che prendono parte al processo, per la rivitalizzazione dell'economia e del mercato locale, la tutela delle risorse locali, la salvaguardia della manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro, in un'azione sinergica fondamentale per la costruzione di una rete finalizzata allo sviluppo del territorio e alla crescita della competitività delle imprese; i sistemi potranno riguardare più settori: la filiera del legno, del marmo, del formaggio e di altri prodotti tipici, dell'edilizia ecc. Solo in questa ottica potranno essere individuate nuove limitate aree, previa verifica della loro compatibilità ambientale e prioritariamente in aderenza ad aree esistenti.

7. Settore turistico-ricettivo: Rilancio dell'attività alberghiera mediante riqualificazione dell'attuale offerta ricettiva e riorganizzazione complessiva della dinamica turistica, da orientare verso una diversificazione dell'offerta in grado di far uscire il fenomeno dalla stretta stagionalità.

8. Servizi a scala territoriale: Il PAT stabilisce i principi generali di programmazione, qualificazione e/o riqualificazione, partendo dalla ricognizione dei servizi esistenti e di quelli previsti o da prevedere, definendo gli ambiti idonei per la loro localizzazione, i bacini di utenza, la scala territoriale di interesse, gli obiettivi di qualità e le condizioni di sostenibilità ambientale.

9. Sistema infrastrutturale: Programmare interventi miranti a razionalizzare e valorizzare la rete stradale esistente in particolare per gli spostamenti locali ed i collegamenti tra capoluogo, frazione e contrade, anche mediante eventuali opere di completamento e implementazione della rete infrastrutturale esistente;

Individuare, in accordo con la pianificazione sovraordinata, un tracciato di circonvallazione attuabile che consenta di allontanare dal centro di Asiago il traffico di attraversamento e tutto il traffico pesante, nonché il traffico generato dai comprensori sciistici: tale tracciato dovrà evitare l'attraversamento dei centri abitati, privilegiando, ove le condizioni orografiche lo consentano, il sedime in galleria;

Le previsioni del Piano saranno sostenute dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) che indicherà gli scenari di mitigazione e di fattibilità ambientale dei progetti di sviluppo viabilistico.

I suddetti obiettivi vengono perseguiti secondo le seguenti modalità metodologiche di progetto:

- Analisi dei vincoli e confronto con la pianificazione territoriale di livello superiore.
- Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del paesaggio con particolare attenzione alle fragilità.
- Analisi e progettazione del sistema insediativo e dei contesti storico-testimoniali, anche in rapporto con il territorio aperto.

Si danno le seguenti definizioni:

- I vincoli e la pianificazione territoriale sovraordinata costituiscono gli elementi di riferimento giuridico-normativo finalizzati a definire la trasformabilità dei luoghi.
- Le invarianti sono costituite da elementi che definiscono le specifiche identità del luogo e sono costituite da permanenze e/o identità storiche-naturalistiche-ambientali e paesaggistiche che non sono trasformabili e sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del piano.
- Le fragilità sono elementi naturalistici-storici-ambientali caratterizzati da una soglia di rischio di vulnerabilità e che sono trasformabili nei limiti del PAT.
- La trasformabilità dei luoghi è data in ragione della definizione precedente e con riferimento ad azioni strategiche di trasformazione/attuazione e ad azioni di tutela che definiscono la salvaguardia di elementi che concorrono al raggiungimento del piano.

Art. 3 : EFFICACIA E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PAT

Il PAT è redatto sulla base di previsioni decennali e determina gli interventi e le trasformazioni ammissibili, a tempo indeterminato, nel territorio comunale.

L'insieme delle indicazioni del testo normativo e grafiche contenute negli elaborati definiscono la disciplina del PAT.

Le norme sono strutturate in direttive e prescrizioni. Le prescrizioni sono immediatamente cogenti, le direttive vanno esplicitate e precisate in sede di attuazione del P.I.

In legenda delle tavole ad ogni indicazione corrisponde un articolo della normativa; qualora si verificano dei contrasti tra elaborati grafici e la normativa prevale la normativa. Qualora si verifichi un contrasto tra diverse normative è prevalente quella che comporta un maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del PAT contenuti nel rapporto ambientale (VAS) e comunque quelle che interessano i vincoli, le invarianti e le condizioni limitative alla trasformabilità.

Limitatamente alle prescrizioni contenute nelle norme, l'adozione del PAT comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 11/04 e dall'art. 12, comma 3, del DPR 6 giugno 2001, n° 380.

Il PAT non ha efficacia conformativa della proprietà e non costituisce vincolo localizzativo ordinato all'esproprio in quanto strumento politico-programmatico che definisce le scelte strategiche del territorio.

Le indicazioni grafiche contenute nel PAT, e in particolare nella Tavola 4 – Carta della Trasformabilità, non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Ove specificatamente indicato dalle presenti norme la simbologia adottata negli elaborati grafici del PAT indica azioni riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base cartografica; in tali casi sarà compito del PI, sulla base di quanto già indicato dal PAT, individuare puntualmente gli ambiti su cui applicare tali azioni, senza che ciò comporti variante al PAT.

Approvato il PAT, il PRG vigente acquisterà valore ed efficacia di PI per le sole parti compatibili con lo stesso.

Il REC vigente mantiene la sua efficacia.

Il PI dovrà garantire il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico contenuti nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009.

In sede di formazione del primo PI ai sensi dell'art. 18 della LR n. 11/2004 l'amministrazione comunale, rapportandosi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali, ed in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio

(PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato, provvede quanto meno ad estendere la trattazione disciplinare a tutto il territorio comunale al fine di delineare un quadro di coerenza per l'applicazione dei nuovi istituti giuridici e dei progetti di riqualificazione, anche in rapporto alle principali finalità della legge. L'operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del P.A.T. potrà successivamente avvenire per fasi successive, attraverso varianti al P.I. che predispongono l'attuazione dello scenario di sviluppo per parti limitate di territorio e/o per temi. In ogni caso ogni variante al P.I. è tenuta ad operare nel rispetto del quadro generale di prescrizioni e direttive fornite dal P.A.T. e non può compromettere le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del P.A.T. stesso.

Il PI, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 11/04 può modificare il PAT, senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, secondo i seguenti limiti:

- Per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi del DPR n°327 del 8/6/2001 e della L.R. 27 del 7/11/2003 sempre che la variante non vada ad alterare in modo sostanziale i contenuti e le strategie della pianificazione territoriale prevista dal PAT e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità contenuti nel rapporto ambientale (VAS).
 - Nei casi in cui tale possibilità è esplicitamente prevista da normative statali e regionali conseguenti ad atti pianificatori o normative giuridiche di livello sovraordinato.
 - Nei casi in cui le modifiche siano finalizzate a meglio esplicitare i nuovi contenuti normativi e non vadano a modificare i criteri informativi e i contenuti essenziali del PAT ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità contenuti nel rapporto ambientale (VAS).
-

Art. 4 : ELABORATI DEL PAT

Sono parte integrante e sostanziale del PAT i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di progetto che espone gli esiti delle analisi e la sostenibilità dei contenuti progettuali e dei criteri che hanno presieduto la redazione del PAT.
- Norme Tecniche che definiscono direttive e prescrizioni, anche relativamente ai caratteri architettonici degli edifici di pregio, in correlazione con le indicazioni cartografiche.
- Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo e le informazioni contenute negli elaborati del PAT.
- Elaborati grafici:
 - TAV. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale –
Scala 1:25.000 (quadro generale) e 1:10.000 (5 tavole)
 - TAV. 2 – Carta delle Invarianti –
Scala 1:25.000 (quadro generale) e 1:10.000 (5 tavole)
 - TAV. 3 – Carta delle Fragilità –
Scala 1:25.000 (quadro generale) e 1:10.000 (5 tavole)

- TAV. 4 – Carta della Trasformabilità – Ambiti territoriali omogenei
Azioni strategiche Azioni di tutela
Scala 1:25.000 (quadro generale) e 1:10.000 (5 tavole)

- Rapporto Ambientale (VAS) comprensivo della sintesi non tecnica del rapporto ambientale.
- Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) relativa alle aree SIC e ZPS.
- Valutazione di compatibilità idraulica.

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tav. 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo.

Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.

Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

TITOLO II° DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO

CAPO I° VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SUPERIORE (TAV. 1)

Art. 5 : AREE SIC – AREE ZPS

Rif. Legislativo: Direttiva 79/409/CEE, Direttiva 92/43/CE

DPR 08.09.97, n°357 come modificato dal DPR 12.03.05, n°120 – DGR n°1180/2006 – Rete ecologica europea Natura 2000 Aggiornamento banca dati.

DGR n°3173/2006 – Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997 Guida Metodologica per la valutazione d'incidenza – Procedure e modalità operative.

DGR n°4059/2007 – Rete ecologica europea Natura 2000. Istituzione di nuove aree di Protezione Speciale, individuazione di nuovi SIC e modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dalle direttive “Habitat” e “Uccelli”.

Circolari regionali

Gli ambiti territoriali riportati nella cartografia facenti riferimento alla Rete Natura 2000 sono così classificati:

Aree SIC: IT3220036 Altopiano dei Sette Comuni
IT3220002 Granezza
IT3220007 Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa

Area ZPS: IT3220036 Altopiano dei Sette Comuni

Direttive

Vengono individuate le seguenti direttive gestionali:

1. gestione integrata delle attività umane e degli ambienti ove queste si esplicano.
2. conservazione e gestione integrata degli spazi rurali, delle superfici forestali, della fauna e della flora.
3. conservazione delle diversità del paesaggio (eterogeneità paesaggistica) e della sua connettività.

Prescrizioni

I SIC-ZPS sopranominati sono individuati ai sensi della DGR n° 4059 del 11.12.2007 e, al fine della tutela e conservazione dell'habitat naturale, della fauna e della flora presenti sono soggetti alla Direttiva 92/43/CEE recepita dal DPR 357/1997 e alla DGR n° 3173/2006.

I piani, progetti o gli interventi ricadenti, completamente o in parte, negli ambiti SIC-ZPS o esterni allo stesso, ma in grado di comportare incidenze negative su di loro, i quali, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, significativamente incidenti sul SIC, sono soggetti alle disposizioni relative all'obbligatorietà della presentazione del documento di valutazione di incidenza di cui alla DGR 3173/2006.

Eventuali interventi sulla viabilità esistente dovranno valutare l'impatto ambientale a salvaguardia della vegetazione di interesse paesaggistico presente.

E' vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle previste dal PAT o dal PRG vigente e di quelle a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale e rurale previste dal Piano di Riassetto Forestale o dal Piano di Viabilità Forestale (L.R. 14/93).

Sono ammissibili le opere di urbanizzazione primaria relative al sistema dei sottoservizi in funzione delle costruzioni esistenti e/o previste e le opere necessarie alla manutenzione e realizzazione di servizi a rete.

Non sono consentite linee elettriche con cavo aereo.

E' vietata l'apertura di nuove discariche, cave e miniere a cielo aperto. Sono fatte salve le attività estrattive in atto.

È fatta salva la normativa di seguito riportata, relativa alle malghe e ai rifugi.

Art. 6 : AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE, art. 19 PTRC

Rif. Legislativo: art. 19 del PTRC vigente e art. 72 del PTRC adottato

Valgono le direttive e le prescrizioni contenute nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, fatte salve le norme di salvaguardia del PTRC adottato in data 17.02.2009 con DPR 372.

Si prende atto del nuovo PTRC, art. 72 NTA; poiché la zona coincide con le aree SIC-ZPS si demanda al piano di gestione non avendo la Provincia sviluppato il progetto per l'area.

Art. 7 : VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004 – CORSI D'ACQUA

Rif. Legislativo: D.lgs. 42/2004, art. 134 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Prescrizioni

In tali ambiti vincolati ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n°42/2004 vanno rispettate le prescrizioni in esso contenute.

Il punto di origine del vincolo risulta essere l'unghia esterna dell'argine principale, o se non vi sono arginature, il limite dell'area demaniale.

E' comunque fatta salva la normativa vigente in materia e quanto previsto all'art. 65 delle presenti norme.

Il PI procede alla perimetrazione del Vincolo Paesaggistico, individuando la parte del proprio territorio che, alla data del 6 settembre 1985, risulti consolidata dal punto di vista dell'insediamento urbano nel PRG, escludendo in particolare:

- a) le zone omogenee classificate come A;
 - b) le zone omogenee classificate come B, quando siano contigue alle suddette zone A;
 - c) le altre zone omogenee classificate diversamente da Ae B, soltanto nel caso in cui siano contigue alle zone urbanizzate di cui sopra e qualora possiedano analoghe caratteristiche insediative e funzionali.
-

Art. 8 : VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004 – ex L. 1497/39

Rif. Legislativo: D.lgs. 42/2004, art. 134 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Direttive

Le planimetrie individuano i beni paesaggistici sottoposti a vincolo diretto ed indiretto in conformità del Decreto Legislativo 22.01.04, n°42 “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”, parte terza, art. 134.

Le planimetrie evidenziano a titolo ricognitivo le aree sottoposte a vincolo espresso a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico e quelle vincolate ai sensi dell'art. 142 del suddetto D.Lgs..

Il PI potrà definire la disciplina dei diversi contesti paesaggistici assoggettati a vincolo in rapporto ai caratteri naturali ed antropici e delle loro interrelazioni al fine di garantire la tutela e la valorizzazione.

Il PI potrà, altresì, disciplinare le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché definire le linee progettuali finalizzate alla valorizzazione del paesaggio in conformità agli obiettivi specifici definiti per ciascun ATO.

Il PI può integrare l'individuazione delle opere incongrue e degli elementi di degrado già localizzati dal PAT e ne disciplina la demolizione e/o conformazione, anche con l'utilizzo del credito edilizio, in conformità agli obiettivi specifici definiti per ciascun ATO.

Prescrizioni

Gli interventi ammessi nelle aree vincolate dal presente articolo devono rispettare le indicazioni della DGRV n° 986 del 14.03.96. Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei Beni Ambientali (BURV n°75 del 20.08.96) con particolare attenzione alle soluzioni progettuali che rientrino nella categoria di “Esempio Negativo” come esemplificate nelle schede allegate al provvedimento stesso.

E' comunque fatta salva la normativa vigente in materia e quanto previsto all'art. 65 delle presenti norme.

Art. 9 : VINCOLO PAESAGGISTICO (D.Lgs. 42/2004) QUOTA ALTIMETRICA SUPERIORE A 1600 m.s.l.m.

Rif. Legislativo : D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” art. 134

Direttive

Il PAT individua le aree situate al disopra dei 1600 m.s.l.m. e sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. n°42/2004, primo comma, lett. d).

Prescrizioni

Vanno rispettate le prescrizioni di cui all’art. 142 del D.lgs. n°42/2004.
E’ comunque fatta salva la normativa vigente in materia e quanto previsto all’art. 65 delle presenti norme.

Art. 10 : CENTRO STORICO

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 40.

Direttive

Viene definito Centro Storico l’ambito la cui perimetrazione è individuata dal PAT sulla base degli atlanti provinciali pubblicati a cura della Regione Veneto, opportunamente modificata e/o integrata in conformità a quella degli elaborati degli strumenti urbanistici generali.

Il PI verifica ed integra la perimetrazione del centro storico e ne detta la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri di cui al successivo art. 43, finalizzati alla conservazione e valorizzazione del contesto storico.

In modo particolare il PI classificherà ciascun edificio o parte di esso secondo le caratteristiche tipologiche di riferimento tra quelle determinate dal PAT nonché le destinazioni d’uso compatibili con il grado di tutela e la corrispondente categoria di intervento edilizio ai sensi del comma 3, a) e b), art. 40, della L.R. 11/2004.

Art. 11 : VINCOLO SISMICO

Rif. Legislativo : DPR 380/2001, capo IV – DCR 03.12.03 n°67
OPCM 3519/2006 – DGR 71/2008

Il territorio comunale è individuato nella zona sismica 3, ai sensi del DPCM n°3274 del 20.03.03 e successive integrazioni e dalla Deliberazione del Consiglio dei Regionale n° 67 del 03.12.03.

Prescrizioni

Vanno rispettate le disposizioni contenute nelle normative statali e regionali di riferimento per quanto riguarda l'obbligo della progettazione antisismica e del deposito degli elaborati grafici e delle relazioni di calcolo, o, se consentito dalla Legge ed in sostituzione del suddetto deposito, dalla dichiarazione resa dal progettista, attestante la conformità dei calcoli alle norme antisismiche.

Art. 12 : VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE

Rif. Legislativo : R.D. 30.12.23 n°3267 – R.D. 16.05.26 n°1126 – L.R. 13.09.78 n°52 – PTRC vigente: art. 7 – PTRC adottato: art. 19
LR 25/97

Direttive

Il PI individuerà norme finalizzate alla tutela e valorizzazione degli ambiti ricadenti all'interno del vincolo idrogeologico-forestale in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, provvedendo a verificare ricognitivamente i terreni di qualsiasi natura e destinazione che per effetto della loro utilizzazione possono subire denudazioni, perdere la stabilità o compromettere il regime delle acque.

Prescrizioni

Gli interventi da realizzarsi nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale sono subordinate alla normativa prevista dalla legislazione regionale in materia, facendo riferimento, per la perimetrazione del vincolo, alla documentazione allegata agli atti amministrativi di imposizione del vincolo stesso, emanati nel corso del tempo, ai sensi del RD n. 3267/1927 e della LR n. 52/78 conservati presso i competenti uffici.

Art. 13 : IDROGRAFIA

Rif. Legislativo: R.D. n°523 del 25.07.1904, art. 96, lett. f) – L.R. 11/2004 art. 41

Direttive

Il PI aggiorna il quadro dei vincoli di cui al presente articolo.

Il PI può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue distanze diverse da quelle (previste dal comma 1, lett. g) dell'art. 41 della L.R. 11/2004 e dal PAT.

Il PI adeguerà le normative di tutela alle previsioni del PAT approvato dall'Autorità di Bacino.

Prescrizioni

All'interno delle aree urbanizzate si applicano i limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico.

All'interno delle aree urbanizzate ed all'interno delle fasce di rispetto, oltre ai limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico, non sono ammesse nuove costruzioni.

All'interno delle zone di tutela di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente:

- a) interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del DPR 380/2001;
- b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
- c) gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla DGRV n°3178 del 08.10.04, limitatamente a quanto previsto dall'art. 44, comma 4, lett. a), mediante recupero dell'annesso rustico posto in adiacenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
- d) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente;
- e) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela.

Gli interventi edilizi di cui al precedente comma potranno essere autorizzati purchè non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto e previo nulla osta dell'autorità proposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico.

Art. 14 : FASCE DI RISPETTO – NORME GENERALI

Rif. Legislativo: ogni elemento opera e infrastruttura che genera fascia di rispetto trova specifico riferimento legislativo nella successiva elencazione.

Il PAT indica gli elementi, le opere le infrastrutture che generano fasce di rispetto ai sensi di normative nazionali e regionali. L'indicazione grafica della fascia di rispetto nelle tavole di piano è a titolo ricognitivo.

Le fasce di rispetto interessano:

- i corsi d'acqua
- la viabilità
- le cave (si intende che le cave devono mantenere adeguato margine di rispetto dalle zone non agricole "E" – L.R. 44/1982, D.P.R. 128/1959)
- l'aeroporto
- i cimiteri
- gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico
- pozzi di prelievo per uso idropotabile
- il metanodotto
- gli elettrodotti
- le discariche

Direttive

Il PI in sede di adeguamento del PAT completa ed aggiorna l'individuazione degli elementi, delle opere e delle infrastrutture che generano le relative fasce di rispetto definendo la specifica disciplina in rapporto alle disposizioni di legge.

Prescrizioni

Entro le fasce di rispetto idraulico qualsiasi intervento che debba attuarsi dovrà essere autorizzato, in seguito a presentazione di apposita istanza di concessione/autorizzazione idraulica, dall'Ente competente per il corso d'acqua interessato (R.D. n° 523/1904 Genio Civile).

Art. 15 : VIABILITA'/FASCE DI RISPETTO

Rif. Legislativo: D.lgs. n°285/1992. Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.
DPR 495/1992, così come modificato dal DPR 147/1993 e della L. 30.03.99, n°83
PTCP adottato: art. 63-64

Direttive

Il PI integra l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, potendo anche prevedere opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore. Tale fascia di rispetto è riportata a titolo ricognitivo nelle tavole costituendo mero recepimento di disposizioni sovraordinate alle quali si rimanda.

Prescrizioni

Il PAT indica i principali tracciati, esistenti e futuri, nonché i nodi viari da riqualificare, anche con riferimento alle previsioni del PTCP adottato relativamente al superamento delle criticità relative alla mobilità di terzo livello, demandando al PI l'indicazione di dettaglio degli stessi.

Sono comunque fatte salve le disposizioni contenute negli artt. 63 e 64 delle NTA del PTCP adottato.

Nelle fasce di rispetto stradale valgono le disposizioni contenute nel D.lgs. n°285/1992, DPR 495/1992 così come modificato dal DPR 147/1993 e dalla L. 30.03.99 n°83.

Non sono consentite nuove edificazioni. Fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-ambientale, sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Il PI disciplina la possibilità di ampliamenti di edifici esistenti finalizzati a:

- la realizzazione di un sopralzo in assenza di un sopravvenuto maggiore ingombro perimetrale dell'edificio.

- Una estensione dell'ingombro perimetrale nel lato opposto rispetto a quello prospiciente la viabilità protetta.

Nelle fasce di rispetto sono altresì consentiti:

- la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, l'ampliamento di quelle esistenti, la costruzione di manufatti di attraversamento, innesti stradali, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazione del verde.
- La costruzione, a titolo precario, di impianti di servizio della circolazione veicolare (distribuzione di carburanti, assistenza automobilistica).
- Fino all'adeguamento del PI è fatto salvo quanto previsto dal PRG vigente.

SENTIERI:

Il PAT conferma la rete dei sentieri individuata dal PRG vigente.

Il PI potrà verificare i tracciati, con la previsione di interventi di riqualificazione e sistemazione al fine di un loro uso turistico/ricreativo.

Art. 16 : AEROPORTO

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13, lett. j)
L. n. 58/1963 Codice della Navigazione e s.m.i.

Direttive

Per l'ambito aeroportuale individuato dalla grafia di piano, valgono le relative Norme e Regolamenti nazionali in vigore. Si richiama l'applicazione del D.M. n°120 del 02.12.77.

Nell'ambito aeroportuale sono ammesse tutte le opere necessarie per il funzionamento e la gestione dell'infrastruttura e dei servizi di supporto e la localizzazione di strutture di emergenza e di protezione civile.

Il PI specifica nel dettaglio la normativa di riferimento.

Art. 17 : CIMITERI

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13 comma 1, lett. j
R.D. 1265/1934, art. 338 – DPR n° 285/1990, art. 57 – Legge
166/2002

Direttive

Il PI aggiorna la delimitazione delle aree di sedime di strutture cimiteriali, di eventuali espansioni delle singole strutture e le relative fasce di rispetto.

Prescrizioni

All'interno dell'area perimetrata dal vincolo cimiteriale è applicata la normativa di zona prevista dal PI nei limiti definiti dall'art. 338 del TU delle leggi sanitarie

approvato con regio decreto 24.07.34, n° 1265, come modificato dalla legge 166/2002.

Non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai cimiteri e relativi servizi e parcheggi.

Art. 18 : ATTIVITA' ESTRATTIVE

Rif. Legislativo : DPR 09.04.59, n°128, art. 104 – L.R. 44/1982 – L.R. 13.01.03, n°3

Direttive

Il PI aggiorna il censimento delle cave autorizzate e ne recepisce il perimetro.

Il PI individua altresì le aree di cava abbandonate o dismesse.

L'attività di cava è disciplinata dalla L.R. 44/1982, dal R.D. 1443/1927, dai progetti di coltivazione approvati per ogni singola cava e dalla pianificazione di settore.

Il PI potrà disciplinare gli interventi di ricomposizione ambientale, per le cave abbandonate; privilegiando i recuperi finalizzati alla rinaturalizzazione e alla fruizione ambientale e di interesse pubblico dei contesti.

Gli interventi di modificazione morfologica di siti di cave abbandonate vanno conformati alle direttive e agli indirizzi assunti al riguardo in via generale dalla Regione per le ricomposizioni della medesima fattispecie di cave, e ovvero, alla pianificazione urbanistica e ambientale, nel rispetto delle statuizioni stabilite dalle vigenti norme e dal PTRC. Non è ammessa la ricomposizione morfologica ambientale di siti estrattivi abbandonati, utilizzando materiali diversi dai materiali associati di cave della medesima fattispecie eventualmente integrati con materiali idonei, quali rocce e terre da scavo di cui al D.Lgs. 152/06 allegato 1 Tab. A.

Art. 19 : IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

Rif. Legislativo: L.R. 29/1993 – Legge n°36/2001 – Circolare 12.07.01, n°12
“Istallazione degli impianti di telefonia mobile; direttive urbanistiche e criteri per l'individuazione dei siti” approvata con DGRV 22.06.01 n°1636. D.lgs. n°259/2003 – DPCM 08.07.03 – L.R. 11/2004 art. 13 comma 1, lett. q

Direttive

Il PAT in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. d) n°1) e dall'art. 8 comma 1, lett. e) della Legge 36/2001 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lett. q) della L.R. 11/2004, stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D.lgs. 01.08.03, n° 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e successive modificazioni.

Gli obiettivi di qualità, facenti riferimento a criteri localizzativi, standard urbanistici da esplicitarsi in sede di P.I., sono i seguenti per ordine di importanza:

- a) escludere l'istallazione degli impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido;

- b) escludere l'installazione degli impianti su aree caratterizzate da particolare densità abitativa;
- c) escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l'installazione degli impianti in presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso;
- d) escludere la localizzazione di impianti che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- e) escludere la localizzazione per impianti che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di "consumo" o alterazione di risorse territoriali e ambientali;
- f) privilegiare la localizzazione nell'ambito di un piano annuale o pluriennale rispondente ai criteri che precedono, da concertare secondo un protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune ed i soggetti gestori degli impianti.

Il P.I. provvederà a definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al D.lgs. n° 259 del 2003 e successive modificazioni.

Prescrizioni

L'installazione degli impianti di telefonia mobile deve fare riferimento alle disposizioni della Circolare 12.07.01, n° 12 "Installazione degli impianti di telefonia mobile: direttive urbanistiche e criteri per l'individuazione dei siti" approvata con DGRV 22.06.01, n° 1636.

Nelle norme di approvazione del P.I. la localizzazione di nuove sorgenti della telefonia cellulare e di impianti di comunicazione elettronica o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti, e con l'eventuale piano annuale o pluriennale di localizzazione, redatto in conformità con le direttive che precedono.

Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al DPCM 08.07.03 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore continuative, e loro pertinenze esterne, o che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari) o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate.

Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Fino all'adeguamento del PI alle direttive di cui sopra, è comunque fatto salvo quanto contenuto nel Piano Territoriale per l'installazione di stazioni radiobase per la telefonia mobile, approvato con deliberazione C.C. n° 44 del 29.09.2006

Art. 20 : POZZI DI PRELIEVO PER USO IDROPOTABILE

Rif. Legislativo: Direttiva 2000/60/CE del 23.10.00 - D.lgs. n°152/2006 art. 21,
PRTA Delibera G.R. 29.12.04, n°4453

Direttive

Il PI aggiorna il censimento delle risorse idropotabili e le relative fasce di rispetto. Qualora le trasformazioni consentite dalla normativa di zona possano interferire con la risorsa idrica, alle stesse deve essere allegata una preventiva indagine idrogeologica e geognostica che definisca i criteri e le condizioni indispensabili alla salvaguardia della risorsa. Il PI disciplinerà i contenuti di detta indagine.

Prescrizioni

Vanno applicate le norme di tutela e salvaguardia contenute nel D.lgs. del 03.04.2006, n°152, art. 94, della Direttiva 2000/60/CE del 23.10.00 e relative norme di recepimento del Piano di Tutela delle Acque. All'interno delle fasce di rispetto da pozzi, sorgenti, risorse idropotabili, reticolo idrografico principale, l'utilizzo delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo deve essere condotto conformemente alla normativa vigente in applicazione del "Codice di buona pratica agricola" (Dir. 91/676/CE "direttiva nitrati").

Si richiama il R.D. n° 1775 dell'11/12/1933 e l'obbligo del nullaosta del Genio Civile ai sensi della L.R. n° 27 del 27/11/2003 (art. 18).

Art. 21 : USI CIVICI

Rif. Legislativo: D.lgs. 42/2004, art. 134 – L.R. 22.07.94, n°31 e successive modificazioni ed integrazioni – L.R. 25.02.05, n°5.

Il PAT recepisce le zone gravate da usi civici e sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n°42/2004, primo comma, lett. b e della L.R. 25.02.05, n°5.

Prescrizioni

I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti a vincolo di destinazione agro-silvo-pastorali; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.

I beni di uso civico sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, lettera h), del DLgs 42/2004 e della LR 22 luglio 1994, n° 31.

L'inalienabilità e il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione della Regione.

L'autorizzazione regionale all'alienazione o al mutamento di destinazione dei beni di uso civico può essere rilasciata, ai sensi dell'articolo 8 della LR 31/94 e dell'articolo 12 della legge 1766/1927, per le finalità agro-forestali richiamate dall'articolo 41 del RD 332/1928, ovvero per altre finalità d'interesse pubblico.

Qualora l'alienazione avvenga tramite permuta di terreni di uso civico con terreni patrimoniali, i terreni acquisiti in permuta dal Comune vengono assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del demanio civico.

Eventuali contratti di alienazione o di concessione a terzi di beni di uso civico stipulati in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della LR 31/94 e all'articolo 12 della legge 1766/1927 sono nulli.

Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.

Art. 22 : METANODOTTO

Rif. Legislativo: D.M. 24.11.84 Ministero dell'Interno “ Norme per la sicurezza antincendio, per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”, supplemento Gazzetta Ufficiale n°12 del 15.01.85.

Direttive

Il PAT individua la rete del metanodotto e relative fasce di rispetto.

Il PI recepisce ed aggiorna le fasce di rispetto.

Prescrizioni

Le servitù che gravano su aree interessate dai metanodotti generano fasce di rispetto e sicurezza che risultano variabili in funzione della pressione di esercizio e del diametro delle condotte e sono specificate dall'ente gestore della rete.

Ulteriori vincoli e norme sono contenuti nel D.M. 24.11.84.

In particolare il suddetto Decreto prevede all'art. 2.4.3 che i nuovi fabbricati facenti parte dei nuclei abitati vengono posti ad una distanza di sicurezza non inferiore a 100 ml dai metanodotti. Sono consentite distanze minori purchè le tubazioni abbiano determinate caratteristiche strutturali.

Per opere di vasta natura (fabbricati, fognature, tubazioni, cavi di energia e telefonici, sostegni di linee elettriche, recinzioni, strade, etc.) che si intendono realizzare in prossimità del metanodotto, è comunque necessario sentire l'ente responsabile della condotta. Qualora si verificassero discordanze tra la situazione reale e quella indicata in grafia dal PAT relativamente al tracciato, le stesse si risolvono a favore della situazione di fatto esistente.

Art. 23 : ELETTRODOTTO

Rif. Legislativo: L.R. 27/1993

L.R. 36/2001

DPCM 8 Luglio 2003

Circolare regionale n°1526 dell' 11 aprile 2000

Direttive

Il PAT individua gli elettrodotti esistenti.

L'individuazione di nuovi elettrodotti o la modifica di quelli esistenti è subordinata alla conformità con le disposizioni della normativa vigente con specifico riferimento

alla L.R. 36/2001 e del DPCM 8 luglio 2003 e della normativa regionale di attuazione.

Prescrizioni

Nelle aree oggetto di vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e nelle aree classificate come INVARIANTI nella Tavola n. 2 del PAT, le linee elettriche dovranno essere interrate.

All'interno delle fasce di rispetto non è ammessa la costruzione di edifici che siano adibiti a permanenza umana superiore alle quattro ore giornaliere. Le distanze di rispetto potranno subire variazioni in funzione dell'ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento o a nuove modifiche di legge.

Art. 24 : DISCARICHE/DEPURATORI

Rif. Legislativo: D.lgs. 13.01.2003 n°3
L.R. 3/2000
D.lgs. 152/2006
Delibera Commissione Interm. 4/2/1977

Il PAT localizza le discariche, i depuratori e le relative fasce di rispetto.

Direttive

Il PI precisa il perimetro delle discariche ai sensi della normativa vigente e determina i limiti all'edificazione.

Prescrizioni

Per eventuali edifici esistenti all'interno di dette fasce di rispetto sono consentiti gli interventi di cui alle lett. a, b, c, d del DPR 380/2001 e di adeguamento alle norme igienico sanitarie e relative alla sicurezza del lavoro fatto salvo il parere dell'ASL.

CAPO II° INVARIANTI TERRITORIALI (TAV. 2)

Art. 25 : INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE

Rif. Legislativo : L.R. 11/2004, art 13 comma 1, lett. b.

Il PAT individua ambiti ed elementi puntuali di particolare integrità da tutelare e valorizzare sotto l'aspetto naturalistico ed ambientale alcuni dei quali già compresi all'interno delle aree oggetto di specifico vincolo comunitario (SIC-ZPS) come individuati cartograficamente.

Sono indicati i seguenti ambiti:

- Bosco di Manazzo;
- Boschi con funzione ambientale-protettiva e ricreativa-didattica (certificazione PEFC);
- Ecotopi (Bosco Clöise, Malga Dosso, Torbiera di San Lorenzo di Marcesina, Crinali del Portule).

La delimitazione delle superfici boscate da tutelare come "Boschi Testimone" sono da coordinare con le previsioni del redigendo Piano di Riassetto Forestale.

Sono individuati i seguenti elementi puntuali:

Grandi Alberi. (*Frassino* - loc. Contrada S. Domenico/Sciaccar; *Larice* - loc. Contrada Lamara; *Pino Silvestre* - loc. Contrada Lamara; *Pioppo* - loc. Lumera, tutto il filare lungo la strada; *Frassino* - loc. Straite; *Pino Silvestre* - loc. Villa Rossi; *Acero* - loc. Via Fiume; *Faggio* - loc. Via Fiume; *Larice*, *Pino Silvestre*, *Pino Nero*, *Olmo* - loc. Via Lise, Parco ITC; *Pino Strobo* - loc. Ospedale Civile; *Faggio* - loc. Turcio; *Frassino* - loc. Turcio; *Faggio* - loc. Malga Val Forbice; *Faggio* - loc. Malga Valbella).

Direttive

Tali aree e singoli elementi costituiscono patrimonio naturalistico-ambientale del territorio comunale e si vengono a configurare quali elementi identitari dell'ambito montano per i quali deve essere applicata la massima tutela della loro integrità e valorizzati nell'uso e nella funzione.

Il PI provvederà, in sede di adeguamento al PAT, a delimitare tali ambiti e tali elementi puntuali ed a specificarne nel dettaglio la normativa di tutela e valorizzazione perseguendo l'obiettivo della massima conservazione degli habitat naturali e dei singoli elementi naturalistici nonché della loro efficace manutenzione.

Prescrizioni

Prima dell'adeguamento del PI alle direttive sopracitate e fermo restando la normativa di legge specifica per singoli ambiti ricadenti in aree SIC e ZPS, sono esclusi tutti gli interventi che possono alterare il bene oggetto di tutela. Sono comunque consentiti gli interventi relativi all'uso forestale ed agricolo dei suoli così come previsto dalla normativa vigente e previo parere delle autorità competenti. Sono comunque escluse nuove attività di cava, discarica di inerti nonché depositi di rifiuti e altri materiali.

Art. 26 : INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA - STORICO-TESTIMONIALE

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art 13 comma 1, lett. b.

Sono individuati dal PAT ambiti di pregio paesaggistico che caratterizzano in modo particolare il territorio comunale e che si vengono a configurare quali elementi da tutelare e valorizzare nel loro insieme in quanto costituiscono immagine dell'identità dei luoghi sotto l'aspetto naturale, della memoria storica e delle loro reciproche interrelazioni.

Vengono individuati i seguenti elementi come invarianti di natura paesaggistica e storico-monumentale:

- A) Icone di paesaggio: Collina Laiten, (Osservatorio Astronomico), Scogli Ave, Monte Rasta, Fassa, Laghetto Lumera, Piana di Marcesina, Val Chiama, Calà del Sasso.
- B) Punto di belvedere: Galleria Bocchetta Portule.
- C) Percorso didattico boschi naturali del Clöise di Asiago.
- D) Aree di rilevante interesse paesistico-ambientale: Calà del Sasso, Pascolo dei Dossi, Forra del Forte Interrotto, Altopiano Monte Zebio, Valle del Barenthal, Dirupi Galmarara-Zebio, Conca di Malga Portule, "Cima Portule – Cima XII – Marcesina."
- E) Laste (Platten) dell'Altopiano.
- F) Elementi identitari:
 - 1. Sentiero della Rogazione
 - 2. Parco letterario di Tönle
 - 3. Manufatti Comunitari: Forno comune Contrada Ebene, Pozzo/cisterna Contrada Mosele – loc. Fontana, fontana con vasca e lavatoio Contrada Mosele – loc. Fontana, fontana con vasca (19° secolo) e lavatoio Contrada San Domenico – loc. Oba, fontana in Contrada Bortoni – loc. Trok, fontana con vasca e lavatoio in Contrada Bortoni, fontana con vasca in Contrada Büscar, lavatoi sulla Rozza, lavatoio in Contrada Costa, fontana in Contrada Cinque, fontana in Contrada Rodeghieri, "Vassin" (primi del '900) tra Contrada Camplan e Contrada Bosco, pozzo Contrada Laiten, cisterna in Contrada Kaberlaba, fontana dei Strazzaboschi Contrada Valle.

Direttive generali

Il PI specificherà i perimetri dei singoli elementi sia per quanto riguarda quelli già individuati nella TAV. 2, sia quelli solamente elencati nelle presenti norme e non individuati nella cartografia nonché, ferme restando le normative derivanti da specifiche leggi di tutela paesaggistica e storico-testimoniale, preciserà nel dettaglio la specifica disciplina di tutela e valorizzazione.

All'interno degli ambiti così come precisati in sede di adeguamento del PI sono vietati tutti gli interventi che possono in qualche modo alterare la specificità dei luoghi.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

A) ICONE DI PAESAGGIO

Sono zone o ambiti di elevato valore paesaggistico o storico-testimoniale; obiettivo del piano è la tutela e la salvaguardia della loro integrità fisico-spaziale in quanto documenti riconosciuti della memoria collettiva e/o ambiti significativi del paesaggio dell'Altopiano.

Il PI detterà misure per la tutela e la valorizzazione degli spazi aperti, nonché le destinazioni funzionali di spazi e luoghi presenti all'interno dell'icona. Il PI dovrà contenere previsioni viarie finalizzate all'organizzazione della viabilità alle diverse scale, nonché localizzerà eventuali aree di sosta; inoltre dovranno essere individuate quelle azioni necessarie ai fini del miglioramento della qualità ambientale delle aree e dei manufatti interessati anche prevedendo misure idonee per la mitigazione e/o eliminazione degli elementi detrattori.

Prescrizioni normative per i contesti ricadenti all'interno delle icone di paesaggio:

- per gli ambiti ricadenti in zona agricola non sono consentite nuove edificazioni, fatto salvo quanto già previsto dal PRG vigente alla data di adozione del PAT. Per le costruzioni residenziali esistenti ricadenti in zona agricola sono consentiti comunque gli interventi previsti agli articoli 43, 44, 45 della L.R. 11/04 e successive modificazioni e integrazioni.
- Sono vietati i movimenti di terra e scavi, con esclusione di quelli necessari all'attività agro-silvo-pastorale, all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica, nonché quanto previsto dal PAT in funzione della realizzazione di campi da golf.
- Non è consentito il deposito, anche temporaneo, di rifiuti e di materiali in genere che non siano funzionali alle attività agro-silvo-pastorale.
- E' vietata l'apertura di nuove discariche, cave a cielo aperto (art. 15 3° comma delle Norme Tecniche Attuative del PTRC adottato con DGR 372 del 17/02/2009) e cantieri minerari; sono comunque fatti salvi:
 - a) La coltivazione delle cave e cantieri minerari autorizzati alla data dell'adozione del PAT.
 - b) L'apertura di nuove cave e cantieri minerari in prosecuzione dei siti autorizzati di cui al sopracitato punto a) fino alla concorrenza di una superficie complessiva non superiore a quella già autorizzata.
- E' vietata di norma l'installazione di manufatti ed infrastrutture aeree per la distribuzione dell'energia elettrica e per le telecomunicazioni.
- Sono fatte salve le disposizioni specifiche previste dal PRG vigente per le zone residenziali e servizi.

B) PUNTO DI BELVEDERE E CONI VISUALI

Il PAT localizza un punto di belvedere identificando un settore del territorio particolarmente integro che consente una singolare percezione dello scenario paesaggistico montano, nonché individua coni visuali che consentono la fruizione di particolari punti di vista (quadri naturali).

Direttive relative ai punti di belvedere

Il PI potrà individuare ulteriori punti di belvedere e coni visuali e detterà norme per la loro tutela al fine di preservare la continuità percettiva del contesto paesaggistico, nonché al fine di sistemarli con finalità didattiche e scientifiche per osservazione della fauna e delle valenze ambientali e naturalistiche dei luoghi.

La realizzazione del punto di belvedere deve avvenire mediante l'uso di tipologie e materiali tradizionali ai fini di un corretto inserimento ambientale.

C) PERCORSO DIDATTICO KABERLABA - KLÖISE DI ASIAGO

Il PAT individua il percorso didattico Kaberlaba - Klöise.

Direttive

Il PI provvederà a meglio definire il tracciato indicato; in fase di adeguamento dovranno essere sentiti la Comunità Montana e le autorità competenti in materia forestale.

In particolare il PI dovrà contenere norme finalizzate a:

- Valorizzare il percorso tematico adottando misure atte a mitigare e/o allontanare eventuali elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi.
- Prevedere il recupero funzionale di manufatti e opere (ospedali militari della Valle del Barental) per lo studio e la conoscenza didattico-divulgativa degli stessi.
- Evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità del percorso, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante.
- Predisporre, al fine di armonizzare l'inserimento, un apposito "Piano del Colore" per gli edifici sia storici che di più recente edificazione.

Prescrizioni

È vietato manomettere gli elementi caratterizzanti la tipologia del percorso, nonché vanno salvaguardati i manufatti di interesse storico-testimoniale.

Nel rispetto della vigente normativa regionale in materia forestale, sono consentiti il decespugliamento e il taglio di formazioni arboree e arbustive a salvaguardia del percorso esistente e per garantire la sicurezza del transito; è altresì consentita la realizzazione di spazi di belvedere e punti di sosta.

In fregio al percorso tematico è vietata l'installazione di insegne e cartelli pubblicitari, ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale, turistica e didattico-divulgativa.

È consentita la realizzazione di opere di corredo al percorso tematico e per favorire la visitazione.

In fregio al percorso è stabilita una fascia di rispetto inedificabile non inferiore a metri 10 misurata dall'asse del tracciato fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

D) AREE DI RILEVANTE INTERESSE PAESISTICO AMBIENTALE

PERCORSI STORICI

CALÀ DEL SASSO

Il PAT individua il tracciato della scalinata monumentale della Calà del Sasso risalente al 1388.

Direttive per la Calà del Sasso

Il PI provvederà con specifica normativa a definire le modalità di intervento per la conservazione e la valorizzazione del bene storico-testimoniale.

ALTRI ELEMENTI COSTITUENTI AREE DI RILEVANTE INTERESSE PAESISTICO-AMBIENTALE

Il PAT individua ambiti che costituiscono quadri d'insieme di rilevante valore paesaggistico, ambiti caratterizzati da particolari valenze ambientali o naturalistiche, da visuali panoramiche e da contesti agro-forestali di valore testimoniale.

Direttive

Il PI precisa e specifica i perimetri e gli elementi dei suddetti ambiti e detta norme secondo i seguenti criteri:

- a) identifica e salvaguarda gli edifici e il complesso dei manufatti costituenti elementi significativi del paesaggio montano (malghe, baiti, rifugi, cippi, laste, ecc.);
- b) riconosce e tutela i biotopi e geotopi esistenti (eccellenze floristiche, corpi idrici, pozze, boschi, zone umide e torbiere) prevedendo interventi finalizzati alla loro conservazione e valorizzazione;
- c) al fine di consentire la fruizione a scopo ricreativo e didattico-culturale delle aree di cui al presente articolo, individua idonei percorsi a collegamento delle emergenze storico-naturalistiche presenti e di manufatti di particolare pregio ambientale, e prevede il recupero di strutture esistenti, in prossimità delle quali si possano individuare congrui spazi ad uso collettivo;
- d) definisce le tipologie, le caratteristiche ed i materiali delle insegne ed i cartelli indicatori consentiti, al fine di un loro corretto inserimento ambientale;
- e) riconosce e tutela le aziende agricole ad elevata specializzazione e le malghe che promuovono un utilizzo dell'ambiente rurale compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio;
- f) promuove la valorizzazione delle coltivazioni agrarie tipiche dei luoghi;
- g) predispone, al fine di armonizzare l'inserimento, un apposito "Piano del colore" per gli edifici sia storici che di più recente edificazione.

Prescrizioni

È vietata l'apertura di nuove cave a cielo aperto (art. 15 3° comma delle Norme Tecniche Attuative del PTRC adottato con DGR 372 del 17/2/2009) e cantieri minerari, discariche; sono comunque fatti salvi:

- a) la coltivazione delle cave e cantieri minerari autorizzati alla data dell'adozione del PAT,

- b) l'apertura di nuove cave e cantieri minerari in prosecuzione di siti autorizzati di cui al sopracitato punto a), per una superficie complessiva non superiore a quella già autorizzata.

Nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone agricole, si applica la normativa regionale vigente o, se più restrittive, le disposizioni specifiche previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

È vietato il deposito, anche se temporaneo, di rifiuti e di materiali in genere che non siano funzionali alle attività agro-silvo pastorale.

Sono ammessi gli interventi per la depurazione delle acque nonché per le opere di urbanizzazione primaria a servizio degli insediamenti e/o delle attrezzature pubbliche esistenti.

Sono confermati gli interventi di attuazione della L.R. 11/87 per le attività produttive esistenti, previsti negli strumenti urbanistici vigenti.

Per l'area di rilevante interesse paesistico-ambientale denominata "Cima Portule, Cima XII, Marcesina" si applicano le seguenti indicazioni:

- a) È vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti interventi di manutenzione ed ammodernamento.
- b) Sono vietati i movimenti di terra e scavi, con esclusione di quelli necessari all'attività agro-silvo-pastorale, all'esecuzione di opere pubbliche e di sistemazione idraulica, nonché quanto previsto dal presente piano.
- c) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
- d) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche.
- e) È vietato introdurre specie animali e vegetali estranee alle biocenosi compatibili o suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
- f) È vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini e di manutenzione delle piste da sci, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
- g) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con materiali tipici della tradizione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
- h) Sono consentiti gli interventi relativi alle opere per il soddisfacimento dei bisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc.
- i) Fino all'approvazione del PI, sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nonché di ampliamento e adeguamento igienico sanitario di cui alle lettere a), b), c), d), e1) ed e6) dell'art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
- j) Sono ammessi gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento per le strutture agricolo-produttive esistenti secondo le modalità di cui agli articoli 43, 44 e 45 della L.R. 11/04 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.

- k) Sono fatte salve le disposizioni specifiche previste per le malghe.
- l) La raccolta di funghi è consentita secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.
- m) Sono consentiti gli interventi di sistemazione dei sentieri ai sensi della L.R. 33/2002 e successive modificazioni.
- n) L'eventuale elettrificazione di malghe o strutture turistiche deve avvenire in cavo interrato. È incentivata la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa valutazione di compatibilità ambientale.

E) LASTE (STOAN PLATTEN) DELL'ALTOPIANO

Il PAT individua le laste dell'Altopiano quali elementi identitari della cultura locale.

Direttive

Il PI provvede a censire il sistema delle laste (stoan platten nell'antica lingua cimbra) e a definire le opportune misure per la loro tutela e valorizzazione. È da favorire, per le opere di recinzione, l'utilizzo delle laste di pietra, secondo la tipologia tradizionale.

Prescrizioni e vincoli

È fatto divieto di manomettere o demolire, anche per finalità culturali, le laste esistenti ancorché non riportate negli elaborati di piano.

Qualora per esigenze di pubblico interesse connesse alla realizzazione di opere pubbliche e/o funzionali connesse allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorale si renda necessario procedere alla rimozione di laste dovrà essere prevista la loro successiva ricollocazione in prossimità del sito originario ripristinandone per quanto possibile l'originaria funzione.

La manutenzione e il recupero delle laste esistenti nonché il ripristino degli elementi o dei tratti abbattuti deve realizzarsi nel rispetto dei materiali e delle caratteristiche tipiche della tradizione locale.

F) ELEMENTI IDENTITARI

1) SENTIERO DELLA ROGAZIONE

Il PAT individua il sentiero della Rogazione che collega manufatti e ambiti riconosciuti dalla tradizione come luoghi-simbolo della vita spirituale e religiosa.

Direttive

Il PI detterà norme finalizzate a:

- a) indicare le tipologie eventuali di fruizione dei luoghi e dei beni della tradizione religiosa;
- b) dare indicazioni atte a valorizzare gli spazi afferenti i beni e i luoghi della tradizione religiosa, anche attraverso la predisposizione di misure per la

mitigazione e/o l'eliminazione degli elementi detrattori che penalizzano la qualità dell'ambiente circostante.

Prescrizioni

Non sono ammessi gli interventi che possono compromettere il valore storico-testimoniale dei luoghi e dei beni caratterizzanti il sentiero della Rogazione.

2) PARCO LETTERARIO DI TÖENLE

Il PAT localizza il parco letterario di Tönle che comprende i luoghi e gli oggetti del paesaggio familiari alla vicenda letteraria narrata nella “storia di Töenle” da Mario Rigoni Stern.

Il parco include:

- a) gli antichi percorsi, a testimonianza delle vie percorse un tempo dai contrabbandieri;
- b) i luoghi della memoria cimbra;
- c) i luoghi delle avventure di Töenle;
- d) la contrada di Töenle;
- e) gli hütte o posti di ricovero;
- f) le Croci ovvero i luoghi teatro di battaglie.

Direttive

Il PI al fine di consentire la riconoscibilità e la fruizione degli elementi del paesaggio che costituiscono un topos della tradizione letteraria, che ha come scenario l'ambiente dell'altopiano:

- a) detta misure specifiche per la salvaguardia e la valorizzazione dei luoghi, dei percorsi e degli elementi che costituiscono il parco letterario di Tönle;
- b) prevede interventi di restauro e valorizzazione degli spazi afferenti i luoghi e gli elementi indicati, anche attraverso la predisposizione di misure per la mitigazione e/o l'eliminazione degli elementi detrattori che penalizzano la qualità dell'ambiente;
- c) detta indicazioni precise per il recupero e la valorizzazione di manufatti abbandonati, nel rispetto delle tipologie tradizionali dell'ambiente dell'altopiano;
- d) promuove la conoscenza didattico-culturale, anche mediante l'allestimento di spazi predisposti per l'ascolto dei suoni e dei rumori del bosco, dell'ambiente naturalistico dell'altopiano;
- e) regola la percorribilità dei sentieri e delle strade, avendo cura di salvaguardare l'integrità degli ambiti, anche attraverso l'allontanamento o la rimozione delle fonti di disturbo acustico visivo;
- f) individua una struttura idonea da destinare a “rifugio letterario” per la conoscenza della storia dell'altopiano, attraverso le vicende letterarie ambientate in quei luoghi.

Prescrizioni

Sono vietati interventi che possano compromettere il valore storico-documentale dei luoghi e degli oggetti legati alla “Storia di Tönle” e indicati dal presente piano.

È vietata l'installazione della cartellonistica pubblicitaria, con esclusione di insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi, attrezzature ricettive nonché di quelli per la descrizione delle caratteristiche dei siti attraversati

È vietata l'apertura di cave, miniere e discariche, e la riapertura di quelle inattive da oltre un anno, fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.

Sono vietati i rilevanti movimenti di terra e scavi suscettibili di alterare l'ambiente.

Non sono consentite nuove recinzioni nelle proprietà salvo quelle strettamente pertinenti agli usi agricoli e zootecnici ed agli insediamenti esistenti e le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali che dovranno essere comunque realizzate preferibilmente con lastre di calcare (platten), staccionate, o paletti e filo di ferro nel rispetto delle tipologie tradizionali.

È consentito il cambio di destinazione d'uso con finalità didattico-culturali dei fabbricati esistenti che rivestono valore storico-testimoniale, purché non venga compromesso il carattere originario dell'impianto.

3) MANUFATTI COMUNITARI

Il PAT conferma l'elenco dei manufatti individuati dal PRG vigente e la relativa normativa di tutela.

Direttive

Il PI recepirà tali indicazioni e potrà meglio specificare ed eventualmente integrare tale elenco e la normativa che deve essere finalizzata alla tutela e valorizzazione del bene.

Prescrizioni

È comunque fatto divieto di manomettere e/o compromettere il valore storico-testimoniale nonché di alterare con interventi non congrui i beni indicati.

Art. 27 : INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA/IDROGEOLOGICA/GEOMORFOLOGICA

La notevole variabilità del territorio, comporta la presenza di aspetti morfologici e geologici assai differenziati.

L'aspetto che più caratterizza il territorio comunale, rappresentando elemento morfologico di particolare interesse, è costituito dalle aree carsiche (depressioni, doline, inghiottitoi) presenti nell'altopiano. Si tratta di elementi ai quali il PAT riconosce anche valori paesaggistici e naturalistici, e che tutela quindi anche con altre finalità.

Per invariante di natura geologica si intende un ambito territoriale caratterizzato da particolari aspetti geologici, nel quale non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela.

Il PAT ha individuato le seguenti invarianti di natura geologica, idrogeologica, geomorfologica ed idraulica:

1. Invarianti di natura geologica:
doline
geositi (si richiama quanto previsto dalla L. 394 del 6/12/1991 e dal D.Lgs. 42/2004)
2. Invarianti di natura idrogeologica:
sorgenti carsiche
3. Invarianti di natura geomorfologica:
grotte
inghiottitoi

Direttive

Nelle aree di invariante geologica, geomorfologica, idrogeologica e idraulica il PI deve garantire la massima conservazione e tutela paesaggistica e naturalistica, vietando la realizzazione di nuovi manufatti che non siano funzionali alla protezione dell'invariante stessa.

Per le invarianti di cui ai precedenti punti 1) e 3) il PI garantirà la conservazione impedendo gli interventi che possano alterare la percezione delle discontinuità morfologiche quali l'occlusione degli ingressi alle grotte e delle doline e il loro riempimento.

In particolare per il punto 1), relativamente ai geositi, identificati come "località, aree o territori, dove sia possibile definire un'interesse geologico o geomorfologico per la loro conservazione e tutela" si prescrive la massima tutela morfologica, paesaggistica, naturalistica per la conservazione e tutela del territorio e della biodiversità faunistica e floristica-vegetazionale.

Per le invarianti di cui al punto 2) per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative della sorgiva nonché tutelare lo stato della risorsa idrica, nell'area di rispetto è vietato qualsiasi intervento che alteri lo stato dei luoghi, a meno che non sia finalizzato ad un miglioramento dello stato ottimale di tale risorsa ai sensi del D.Lgs 152/06 art. 94. Sono consentiti interventi finalizzati alla valorizzazione degli ecosistemi e della vegetazione, le attività di ricomposizione ambientale nonché gli interventi finalizzati all'accessibilità ai soli scopi di monitoraggio e didattico-ricreativo. L'accessibilità dovrà comunque garantire il controllo e la regolazione della pressione antropica sull'ecosistema.

Per quanto riguarda le cave in essere (le cave in essere comprendono le cave in attività e le cave non più in attività ma non ancora dichiarate estinte) va fatto unicamente riferimento alla vigente L.R. 44/1982; lo strumento urbanistico, infatti, non può normare quanto soggetto a specifica legislazione.

Per le invarianti elencate, il PI definisce la specifica disciplina nel rispetto della seguenti indicazioni:

la fruizione pubblica delle aree è subordinata alla predisposizione di specifici progetti speciali che precisino le modalità e gli itinerari in conformità agli obiettivi stabiliti.

Prescrizioni

Prima dell'adeguamento del PI alle direttive sopra richiamate, fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione in negativo del bene protetto.

Art. 28 : **INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE – (TEATRO DELLA GRANDE GUERRA)**

Il PAT indica gli ambiti interessati dalla presenza dei resti materiali delle opere realizzate durante la prima guerra mondiale.

Il PAT localizza il contesto territoriale e gli elementi della Grande Guerra:

- Sistema del teatro della grande guerra 1915-1918. paesaggio storico-monumentale identitario.
- Trincee della Grande Guerra.
- Cippi, cimiteri, osservatori militari.
- Sacrario Militare.
- Campi della Grande Guerra.
- Sentiero della Pace.
- Infrastrutture logistiche: teleferica Cima Portule, teleferica e cisterna Bocchetta Portule, teleferica dell'Arsenale, teleferica Corno di Campoverde
- Centri logistici: Cima Larici, Casare Trentin, Campo Gallina, Roccolo Cattagno, Galmararetta – Croce del Francese, Galmarara, Pria dell'Acqua.
- Capisaldi Battaglie: Monte Ortigara, Cima Caldiera, Monte Campigoletti, Monte Chiesa e Monte Forno, Scoglio della Botte, Crocetta dello Zebio, Monte Rotondo, Monte Colombara, Batteria Monte Rasta, Costalunga – Monte Eckar, la Fratta – Lazzareto, Col dell'Ecchele, Col del Rosso, Museo della Grande Guerra all'aperto: Ortigara, Chiesa, Forno, Cima Caldiera, Lozze, Monte Zebio, Complesso logistico Campo Gallina.
- Forti: Caserma difensiva Monte Interrotto.
- Monumento a Sarfatti in Contrada Ecchele al Sasso di Asiago.

Direttive

Il PI precisa il perimetro di detti ambiti e detta norme finalizzate al recupero e valorizzazione del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale. A tal fine:

- detta norme specifiche per conservare e rendere leggibili le testimonianze, ancora riconoscibili, delle vicende storiche della Grande Guerra;
- individua le azioni necessarie alla loro valorizzazione mediante la predisposizione di specifici progetti di intervento;
- prevede misure per assicurare la tutela delle testimonianze più significative e la salvaguardia del territorio storico nel suo complesso;
- promuove la ricerca della qualità dell'ambiente storico, naturale ed antropizzato e la sua diretta fruizione collettiva;
- organizza le forme di fruizione degli spazi e dei beni di importanza storica, definendone le indicazioni funzionali;

- detta indirizzi per organizzare la viabilità alle diverse scale, finalizzata a facilitare l'accesso e la visitazione dei luoghi, avendo cura di non alterare il valore paesaggistico del contesto.

Prescrizioni

Si applicano le misure idonee di tutela dei beni, testimonianza della Grande Guerra, in conformità a quanto previsto dalla L. 7 marzo 2001, n. 78 e della L.R. n. 43/97 facendo propri gli interventi previsti dal “Progetto di Tutela del Patrimonio Storico della Prima Guerra Mondiale sulle prealpi vicentine” predisposto dalle Comunità Montane dell'Alto Vicentino e dalla provincia di Vicenza in applicazione della Legge 78/2001.

In ogni caso negli ambiti individuati dal PAT come “Museo della Grande Guerra all'aperto”:

- sono vietati interventi che modifichino o alterino in modo permanente la qualità paesaggistica dell'ambiente; sono comunque consentiti gli interventi finalizzati a migliorare la visitazione e la fruizione dei luoghi e dei beni di cui al presente articolo;
- è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione delle insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici nonché di quelli per la descrizione delle caratteristiche dei siti attraversati, e comunque nel rispetto di quanto stabilito dai comuni in sede di adeguamento;
- è vietata l'installazione di manufatti e infrastrutture aeree;
- sono vietate nuove costruzioni fatte salve le strutture a servizio delle attività di ricerca scientifica, di carattere temporaneo, nonché quelle espressamente previste dal presente PAT con particolare riferimento alle strutture ed attrezzature di supporto per gli sport sulla neve;
- è consentita la realizzazione delle piste e l'installazione degli impianti di risalita per la pratica dello sci e delle relative strutture di supporto previsti dal presente PAT che dovranno essere attentamente studiati in rapporto al contesto ambientale anche al fine di salvaguardare i resti significativi delle opere della Grande Guerra ancora presenti. Devono inoltre essere rimossi gli impianti e le strutture esistenti non più utilizzate al fine di favorire la riqualificazione delle opere e dei siti in oggetto.

Art. 29 : CARTELLONISTICA

Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137” è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e attrezzature ricettive e della ristorazione ed esercizi pubblici.

CAPO III° FRAGILITA' (TAV. 3)

Art. 30 : PREVENZIONE DEL RISCHIO E CONTROLLO PER GLI INTERVENTI EDILIZI E INFRASTRUTTURALI

Per garantire una corretta gestione del territorio, volta alla salvaguardia del patrimonio ambientale, alla sicurezza del territorio e alla tutela delle opere edilizie e infrastrutturali, alla tavola n. 3 il PAT classifica i terreni secondo 3 classi di compatibilità geologica ai fini urbanistici, così suddivise:

- aree idonee
- aree idonee a condizione
- aree non idonee

Qualunque sia il grado di idoneità dell'area interessata dall'intervento è comunque necessario che per la stessa siano adeguatamente definiti il modello geologico e la caratterizzazione geotecnica dei terreni, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (D.M 11/03/88 e D.M. 14.09.2005/08 "Norme Tecniche per le costruzioni" e s.m.i.).

In particolare, il modello geologico "deve essere orientato alla ricostruzione dei caratteri stratigrafici, litologici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio".

La caratterizzazione geotecnica sarà finalizzata alla parametrizzazione del terreno ed all'analisi delle interazioni terreno-struttura. Sia il modello geologico che quello geotecnico saranno basati su indagini specifiche come la pericolosità geologica comprensiva di rischio idraulico e rischio morfologico, le caratteristiche geomeccaniche e geotecniche del terreno, l'acclività dei versanti e la loro esposizione.

Il grado di approfondimento delle indagini geologiche e geotecniche sarà funzione, oltre che dall'importanza dell'opera, dalle condizioni morfologiche, geologiche, idrogeologiche ed idrauliche del contesto in cui l'intervento si inserisce.

Al fine di ridurre le condizioni di pericolosità/rischio idraulico, per gli interventi in progetto dovrà essere redatta apposita valutazione di compatibilità idraulica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DGRV 1322 del 10.05.2006).

Aree idonee

Si tratta di aree stabili, prive di dissesti idrogeologici e/o idraulici, con buone caratteristiche meccaniche dei terreni e soggiacenza della falda medio-profonda.

In queste aree non vi sono limiti all'edificabilità se non per strutture di particolari dimensioni dove qui come altrove il suggerimento di un supplemento di indagine geologicotecnica è avvalorato dall'ottemperanza delle disposizioni legislative, comunemente note sotto la dicitura Nuovo Testo Unico dell'Edilizia – “Norme Tecniche per le Costruzioni” – capitoli 7 e 8, con relativa Circolare Esplicativa del 07.03.2008;

Date le buone condizioni del contesto geologico-idraulico, le indagini andranno calibrate in relazione all'importanza dell'intervento.

FATTORI CONDIZIONANTI	PRESCRIZIONI
- ottime caratteristiche geotecniche dei terreni - assenti fenomeni di esondazione - assenza di dissesti geologici ed idraulici	- indagine geognostica finalizzata a confermare la qualità geotecnica dei terreni

Aree idonee a condizione

In queste aree, gli aspetti morfologici, geologici, idrogeologici, idraulici e di stabilità tendono a condizionare in modo più o meno importante l'uso del territorio.

La pendenza dei versanti, la presenza di condizioni di dissesto idrogeologico e/o di movimenti gravitativi, seppur limitati, le mediocri caratteristiche geotecniche/geomeccaniche dei terreni e delle rocce, la presenza della fenomenologia carsica, nonché problematiche legate a venute d'acqua dai versanti, richiedono che ogni nuovo intervento debba essere supportato da indagini geognostiche specifiche ed adeguate per quantità, qualità e profondità, all'importanza dell'opera, nonché verifiche di stabilità ed eventuali interventi di stabilizzazione preventiva dei fronti di scavo.

Nel caso di condizioni fortemente penalizzanti (sottocasse B) gli interventi dovranno essere subordinati ad una modellazione geologica sufficientemente estesa anche alle aree circostanti.

SOTTO CLASSE	FATTORI CONDIZIONANTI	PRESCRIZIONI
A	- mediocri caratteristiche geotecniche/geomeccaniche dei terreni - media acclività dei terreni - assenti fenomeni di esondazione - assenza di frane o valanghe sovra incombenti - presenza di movimenti franosi solo superficiali - falda > 5 m	- Indagine idrogeologica e geologica finalizzata ad accertare l'omogeneità stratigrafica e i parametri geotecnici del terreno, soprattutto in relazione alle tipologie fondazionali (platea o pali di fondazione) e previsione dei cedimenti assoluti e differenziali - indagine geognostica e geofisica finalizzata ad accertare i parametri geotecnici dei terreni di copertura, lo spessore della stessa, eventuali cavità e disomogeneità del substrato roccioso
B	- scadenti caratteristiche geotecniche/geomeccaniche dei terreni - possibilità di esondazione - possibilità remote di frane o valanghe sovra incombenti - drenaggio impedito e frequenti condizioni di saturazione del terreno - dissesto geologico-idraulico limitato - falda > 5 m - acclività del versante	- accurata indagine idrogeologica, geologica e geomeccanica finalizzata ad accertare l'omogeneità stratigrafica e i parametri geotecnici del terreno, soprattutto in relazione alle tipologie fondazionali (platea o pali di fondazione) e previsione dei cedimenti assoluti e differenziali - indagine geognostica e geofisica finalizzata ad accertare i parametri geotecnici dei terreni di copertura, lo spessore della stessa, eventuali cavità e disomogeneità del substrato roccioso - la scelta delle tipologie edilizie e l'ubicazione delle stesse saranno conseguenti alle valutazioni e previsioni di rischio di caduta massi o detriti offerte dai risultati dell'indagine geologica

		- attenta analisi geologica e idrogeologica per non indurre peggioramenti alle condizioni di stabilità preesistenti dentro e fuori l'area di intervento - accurata progettazione delle strutture di sostegno delle scarpate, dei riporti e delle pareti rocciose instabili, muri; - manutenzione degli scoli e fognature, degli eventuali terrazzamenti - mitigazione del rischio idraulico preesistente attraverso sistemazioni idraulico forestali adeguate - verifiche di stabilità ed eventuali interventi di stabilizzazione preventivi
--	--	--

Aree non idonee

In queste aree si ha principalmente una fortissima pendenza topografica e sono ricorrenti o quanto meno sono presenti allo stato latente fenomeni di dissesto come possono essere: la presenza di slavine in periodo invernale e primaverile, il verificarsi di fenomeni di trasporto in massa in seguito ad eventi temporaleschi particolarmente intensi, la caduta di massi da pareti rocciose instabili, il cedimento di pendii in materiali sciolti dopo periodi di piogge prolungate o di scalzamento al piede ad opera delle acque dei torrenti in piena.

In queste aree l'edificabilità è sconsigliata per l'elevatissima penalizzazione e l'eventuale costruzione di manufatti particolari richiede una specifica indagine geologico-tecnica.

Sono ammessi solo le opere e gli interventi volti alla riparazione ed al consolidamento dell'esistente o alla stabilizzazione del dissesto. Possono essere consentiti anche interventi legati alla viabilità e sentieristica, alla posa di sottoservizi, al mantenimento dei soli impianti di lavorazione esistenti; tali interventi sono comunque subordinati ad uno studio completo di fattibilità basato su indagini geologiche-geotecniche approfondite ed adeguatamente estese alle aree contermini, nonché alla realizzazione di opere di mitigazione del rischio geologico e/o idraulico.

Il P.I. definirà in maniera specifica le condizioni a cui dovranno attenersi gli interventi che saranno realizzati nelle singole zone.

FATTORI CONDIZIONANTI	PRESCRIZIONI
- pessime caratteristiche geotecniche dei terreni - area fluviale dei corsi d'acqua principali e relative fasce di rispetto - area a forte acclività - area soggetta a potenziali frane e valanghe - area soggetta a movimenti franosi in atto - diffuso dissesto geologico idraulico - zona soggetta a sprofondamento carsico	- area non idonea ai fini edificatori, ma potenzialmente destinabile ad attività legate a percorsi naturalistici, al tempo libero, previo accertamento dell'idoneità ambientale e della salubrità e incolumità pubblica - tutela del paesaggio e dei percorsi naturalistici esistenti - non è consentito alcun utilizzo edilizio per una distanza di 5 m dal piede esterno dell'argine maestro o comunque dall'area demaniale qualora più ampia - mitigazione del rischio idraulico preesistente - sono ammessi gli interventi di ristrutturazione e riordino dei volumi esistenti, nel rispetto della disciplina di zona, a condizione che siano contestualmente realizzate opere per la riduzione del rischio in conformità ai punti precedenti

	- attenta analisi geologia e idrogeologica per non indurre peggioramenti alle condizioni di stabilità preesistenti - accurata progettazione delle strutture di sostegno delle scarpate e delle pareti rocciose instabili, muri - ridurre al minimo i movimenti terra
--	--

Art. 31 : VALUTAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E DELLE CONDIZIONI IDRAULICHE

Il PAT, al fine di individuare le condizioni di dissesto idrogeologico ed idraulico che interferiscono con l'uso del territorio condizionandolo in modo più o meno importante, individua, nella tav. 3, le seguenti aree di dissesto idrogeologico:

- a) area di frana
- b) area esondabile o a ristagno idrico
- c) area soggetta a valanghe
- f) area soggetta a debris-flow

Si richiamano le disposizioni di legge relative al PAI Idraulico e al PAI Valanghivo.

AREA DI FRANA

Poco rappresentate nell'ambito comunale, per lo più si tratta di frane di scorrimento, di colamento, di crollo non attive, pertanto, devono essere trattate con particolare attenzione per gli aspetti di tipo idrogeologico e idraulico, allo scopo di non favorire il reinnesco delle condizioni di instabilità.

Queste zone sono comunque già comprese nelle aree non idonee (elevata acclività, pericolo di esondazione, terreni sciolti esposti agli agenti meteorologici).

Sulle aree interessate da rischio e/o pericolosità per frane, smottamenti, cadute massi, ecc. sono consentite le attività di movimentazione e/o asporto di materiali, comprese le attività di cava finalizzate alla messa in sicurezza dei siti medesimi previo apposito progetto.

COD.	FATTORI CONDIZIONANTI	PRESCRIZIONI
FRA	- area di frana	- area non idonea ai fini edificatori, ma potenzialmente destinabile ad attività legate a percorsi naturalistici, al tempo libero, previo accertamento dell'idoneità ambientale e della salubrità e incolumità pubblica - tutela del paesaggio e dei percorsi naturalistici esistenti - accurata indagine idrogeologica e geologica finalizzata ad accertare l'omogeneità stratigrafica e i parametri geotecnici del terreno nel caso di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente - accurata progettazione delle strutture di sostegno delle scarpate e delle pareti rocciose instabili, muri di sostegno - ridurre al minimo i movimenti terra - manutenzione degli scoli e fognature, degli eventuali terrazzamenti

AREA ESONDABILE O A RISTAGNO IDRICO

Corrisponde essenzialmente all'area dell'alveo fluviale del T.Ghelpak.

La città di Asiago si è sviluppata al centro di un'ampia conca valliva che, dal punto di vista idraulico, raccoglie tutte le acque provenienti da Nord, da Ovest e da Est riversandole nell'alveo del Torrente Ghelpak ed in parte nel suo tributario torrente Asiago. Il suolo ed il primo sottosuolo della conca è costituito per lo più da un modesto spessore di depositi fini, per la maggior parte di natura argillosa e limoso-sabbiosa dotati di bassa permeabilità idraulica.

Anche i terreni ricoprenti i dolci rilievi circostanti possiedono una medio-bassa permeabilità idraulica e questa situazione idraulica generale determina, in caso di eventi molto intensi e prolungati lo scorrimento verso valle, con tempi di corrivazione molto esigui, di notevoli quantità d'acqua solo in parte trattiene in posto data la rapida saturazione del suolo in virtù anche del loro debole spessore.

La modesta sezione degli alvei naturali, riduzioni di sezione, con costrizione dei deflussi entro opere artificiali senza possibilità di espansione, e soprattutto l'obbligato deflusso in essi dell'intero bacino scolante della conca e dei rilievi circostanti determinano, uniti alle scarse pendenze, (valutabili intorno all'1-2%), elevate possibilità d'esondazione di vaste aree della conca asiaghese.

COD.	FATTORI CONDIZIONANTI	PRESCRIZIONI
IDR	- area fluviale, esondabile o a ristagno idrico	- non è consentito alcun utilizzo edilizio per una distanza di 10 m dal piede esterno dell'argine maestro o dal ciglio di scarpata se nn presente l'argine o comunque dall'area demaniale qualora più ampia - mitigazione del rischio idraulico esistente

AREA SOGGETTA A VALANGHE

Per la definizione di queste aree si è fatto riferimento a quanto riportato nelle tavole del PAI relativamente alla pericolosità da valanga.

Il grado di pericolosità varia da moderato ad elevato, tuttavia, data l'elevata pendenza dei versanti, tali aree sono state inserite nella classe non idonee.

COD.	FATTORI CONDIZIONANTI	PRESCRIZIONI
VAL	- area soggetta a valanghe	- la scelta delle tipologie edilizie e l'ubicazione delle stesse sarà conseguente alle valutazioni e previsioni di rischio della classe di pericolosità delle valanghe. - accurata progettazione delle strutture di sostegno delle probabili masse nevose instabili. - appropriata segnalazione dell'area negli eventuali percorsi naturalistici presenti

AREA DI DEBRIS-FLOW

Sono state inserite in questa classe le aree soggette a possibili fenomeni di debris-flow (coni di trasporto in massa) e/o a fenomeni di allagamento e trasporto solido.

Il fenomeno può essere in gran parte ricollegabile alle condizioni idrogeologiche ed idrografiche dell'area (formazione di abbondante detrito mobilizzabile, assenza di circolazione permanente nella rete idrografica); in occasione di precipitazioni consistenti la massa detritica viene rapidamente mobilizzata e trasportata verso valle.

Si tratta di fenomeni che si verificano con una certa frequenza anche se i livelli di rischio si mantengono in genere piuttosto bassi.

La messa in sicurezza di queste aree dovrà prescindere da una sistemazione idraulico-forestale del reticolo idrografico, accompagnata da una costante manutenzione, e provvedendo, ove possibile, al ripristino o alla creazione di nuove vie di deflusso per i corsi d'acqua.

COD.	FATTORI CONDIZIONANTI	PRESCRIZIONI
DEB	- area soggetta a debris-flow	- mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico conseguenti a concentrazioni di deflusso superficiale - potenziamento delle opere di protezione degli edifici civili e conseguente mitigazione del fenomeno

E' confermato quanto previsto dall'art. 20 del PTRC adottato.

Art. 32 : AREE PER IL RISPETTO DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLA FLORA E DELLA FAUNA

Il PAT individua le aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna; tali aree coincidono con la delimitazione delle aree SIC-ZPS già normate nella carta dei vincoli.

Direttive

Il PI, previa eventuale analisi, definirà meglio i perimetri delle suddette aree con la possibilità di ampliare gli stessi qualora se ne ravvisino omogeneità nelle caratteristiche.

Prescrizioni

All'interno delle suddette aree valgono le norme di tutela previste dalla presente normativa all'art. 5 e relativo alle zone SIC-ZPS.

Art. 33 : AREE INTERESSATE DA INCENDI

Rif. Legislativo: L. 353/2000 – L.R. 11/2004

Il PAT individua aree ed elementi interessati nel corso degli anni da incendi.

Il PAT ne favorisce la rinaturalizzazione attraverso interventi che saranno disciplinati dal PI che ne preciserà dettagliatamente gli areali.

Prescrizioni

Alle aree e agli elementi così come individuati dal PAT devono essere applicate le limitazioni all'edificabilità contenute nell'art. 10 della L. 21.11.2000 n° 353.

Il PI provvede a completare e/o inserire ex-novo eventuali individuazioni di tali aree sulla base delle comunicazioni della Direzione Foreste ai Comuni, e a prevederne la rinaturalizzazione.

TITOLO III° AZIONI STRATEGICHE – DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL P.I.

CAPO I° CONTESTI URBANIZZATI DI POSSIBILE TRASFORMABILITA' (TAV. 4)

Art. 34 : AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art.13 comma 1, lett. o.

Il PAT individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata, quelle parti di territorio dove i processi di trasformazione sono sostanzialmente completati o soggetti a strumenti attuativi vigenti in fase di attuazione o già convenzionati e dove eventuali nuovi interventi non abbisognano di opere di urbanizzazione tali da richiedere l'obbligo dello strumento attuativo.

All'interno di tali aree sono consentiti interventi di nuova edificazione o ampliamento di edifici esistenti coerentemente con i limiti quantitativi relativi ai carichi aggiuntivi previsti nei singoli ATO e così come stabilito dal P.I., avendo particolare riguardo alla riqualificazione edilizia, anche privilegiando la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici esistenti, compatibilmente con l'organizzazione degli insediamenti e incentivando gli interventi di sostituzione finalizzati al rinnovo del patrimonio edilizio esistente e all'impiego delle tecnologie edili ecocompatibili.

Direttive

Il PI disciplina gli interventi edilizi ammissibili definendo la suddivisione in zone, le destinazioni d'uso e i relativi parametri urbanistici, le tipologie edilizie utilizzabili nonché individuando eventuali aree di particolare complessità progettuale da sottoporre a strumento attuativo.

Il PI dovrà prevedere che tutti i lotti riservati alla nuova edificazione dovranno essere destinati alla residenza stabile.

Inoltre il PI persegue i seguenti obiettivi progettuali:

- Miglioramento della qualità urbana dell'attuale sistema insediativo attraverso interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e con l'integrazione di opere di urbanizzazione qualora ne sia accertata la carenza.
- Riqualificazione fisico-territoriale dei servizi pubblici e degli spazi aperti urbani con particolare riferimento alle aree a servizi per verde e parcheggio. Riqualificazione dei percorsi pedonali interni all'insediamento favorendo la loro interconnessione con i percorsi e i sentieri delle aree esterne ai nuclei abitati e più strettamente connessi con il territorio aperto. Introduzione di specifiche normative volte alla prevenzione e/o mitigazione di possibili forme di inquinamento, nonché normative volte al miglioramento del paesaggio urbano nella sua più vasta accezione sia come arredo sia come organizzazione degli spazi.
- Favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente con la previsione di un'adeguata normativa di classificazione delle categorie edilizie dei

singoli interventi nonché prestando particolare attenzione al recupero e valorizzazione di aree interessate da attività dismesse e comunque incompatibili con il tessuto urbano circostante al fine di favorire il riordino fisico-morfologico-funzionale del centro urbano.

- Relativamente alle aree produttive esistenti il PI provvede alla loro riqualificazione urbanistica con particolare riferimento alla accessibilità e alla dotazione di servizi. Per le eventuali attività localizzate nell'ambito dell'area di urbanizzazione consolidata che possono risultare incongrue con le funzioni prevalenti nella zona, il PI ne valuterà la compatibilità disciplinando il trasferimento e la rifunzionalizzazione dell'area, (anche attraverso l'utilizzo del credito edilizio) nonché per quelle ritenute comunque compatibili la loro conferma con possibilità di integrazione e sviluppo attraverso la riqualificazione e mitigazione di eventuali impatti negativi in rapporto alle destinazioni contigue.
- Il PI provvederà a definire i parametri per la realizzazione degli edifici produttivi, valutando la possibilità di prevedere pendenze inferiori al 40% o tetti piani.
- In sede di adeguamento del PI al PAT , è consentito traslare il perimetro dell'area di urbanizzazione consolidata indicato in cartografia (TAV. 4) per una profondità non superiore a 5 m. (cinque metri).

Il PI potrà inoltre disciplinare all'interno delle zone destinate a residenza stabile la possibilità di realizzare, a servizio dei fabbricati residenziali esistenti ed esclusivamente nelle aree di pertinenza degli stessi, modesti manufatti in legno, privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, da destinare a ricovero legna ed attrezzature da giardino, definendone la tipologia e le dimensioni massime.

Nelle aree all'interno delle quali siano in fase di attuazione interventi conseguenti a vigenti piani attuativi e/o a interventi diretti convenzionati, resta confermata la disciplina ed i contenuti convenzionati in essere fino alla scadenza dei termini per l'attuazione contenuti nella convenzione. Trascorsi tali termini il PI, per le parti non attuate, stabilisce criteri e modalità di intervento consentite.

Prescrizioni

Fino all'approvazione del PI, che dovrà adeguarsi alle suddette direttive, si applica la disciplina del PRG vigente ove non contrasti con le disposizioni del PAT.

Art. 35 : LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13 comma 1, lett. 1

Vengono indicate cartograficamente le linee preferenziali di sviluppo insediativo secondo le varie destinazioni d'uso possibili, rispetto all'area di urbanizzazione consolidata, che determinano le linee di trasformazione-espansione sia che si tratti di organizzazione e sviluppo di nuovi insediamenti dotati di una propria struttura insediativa e di servizi, sia che si tratti di interventi di rimarginatura del limite

urbanizzato esistente ritenuto non adeguatamente strutturato e dotato degli appositi servizi.

Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Direttive

Il PI definisce, in funzione di quanto previsto normativamente e quantitativamente dai singoli ATO, le specifiche zone insediative con le corrispondenti destinazioni d'uso e i rispettivi parametri stereometrici. Il PI definisce, altresì, le modalità di trasformazione del territorio, garantendo il coordinamento dei vari interventi urbanistici e valutando la possibilità di applicare lo strumento della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione, delineandone ambiti e contenuti.

Gli strumenti di trasformazione del territorio devono comunque essere finalizzati a:

- garantire il corretto inserimento dei nuovi interventi nel contesto in cui ricadono predisponendo condizioni di accessibilità adeguata alla nuova struttura insediativa con particolare riferimento al sistema viario esistente integrando e riqualificando l'eventuale edificazione esistente all'interno degli ambiti interessati dal nuovo sviluppo insediativo.
 - perseguire linee che minimizzino gli impatti ambientali connessi con il consumo di territorio agricolo con particolare riferimento a:
 - problematiche di natura idraulica facendo riferimento ad eventuali prescrizioni contenute nella valutazione di compatibilità idraulica
 - introduzione di normative che garantiscano la permeabilità dei suoli
 - introduzione di normative che incentivino la realizzazione di edilizia ecocompatibile e tecniche costruttive finalizzate al risparmio energetico
 - previsione di eventuali elementi di mitigazione di impatti visivi o acustici per particolari situazioni insediative.
 - i nuovi interventi devono essere funzionalmente correlati con le aree di urbanizzazione consolidata contigue e relazionarsi in modo coerente, sotto l'aspetto funzionale, fisico-formale e viabilistico con gli insediamenti esistenti nonché deve essere opportunamente normato l'inserimento tipologico al fine sia di un corretto inserimento visivo nel territorio, sia per meglio definire i limiti edificati prospicienti il territorio agricolo e la zona paesaggistica.
-

Art. 36 : LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004.

Sono individuati dal PAT i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle singole tipologie insediative, alle caratteristiche fisico-territoriali nonché paesaggistico-ambientali con finalità di tutela e salvaguardia dei luoghi.

Direttive

Il PI all'interno dei limiti fisici alla nuova edificazione stabilisce attraverso specifica zonizzazione e con riguardo ai carichi aggiuntivi dei singoli ATO i nuovi interventi possibili con le specifiche destinazioni d'uso sia che riguardino quelle relative alle funzioni residenziali, sia quelle commerciali, direzionali, turistico-ricettive, industriali-artigianali e i relativi parametri stereometrici nonché gli interventi relativi alla localizzazione delle aree destinate ad attrezzature e servizi a supporto dei vari contesti insediativi.

Prescrizioni

Esternamente al limite fisico alla nuova edificazione sono consentiti unicamente trasformazioni territoriali in conformità a quanto previsto dal titolo V° della L.R. 11/04 e dalle presenti norme per le zone agricole avendo riguardo ad eventuali norme di tutela e salvaguardia previste dal PAT per specifici contesti territoriali cartograficamente indicati. E' altresì consentita la realizzazione di opere pubbliche previste da strumenti di pianificazione prima dell'approvazione del PI nelle aree ricadenti all'interno del limite fisico alla nuova edificazione e ricomprese dal PRG vigente in zona agricola o qualora attualmente siano prive di destinazione urbanistica per effetto della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, sono consentiti al loro interno esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti fino alle lett. a e b, comma 1, art. 3, DPR 380/2001.

Aree di trasformabilità

Il PI dovrà prevedere che le nuove aree di trasformabilità residenziale siano destinate esclusivamente a residenza stabile, ad eccezione delle aree individuate dal PAT nella Frazione Sasso.

Nell'ambito di dette aree di trasformabilità, il PI deve prevedere uno strumento attuativo esteso a tutta l'area.

La realizzazione delle aree soggette a edilizia privata è comunque subordinata, nell'ambito delle modalità perequative di cui all'art. 66, alla cessione gratuita al Comune di parte dell'area compresa nell'ambito, da determinarsi in sede di PI e comunque non inferiore al 40% della S.T..

Art. 37 : AMBITI TERRITORIALI CUI ATTRIBUIRE I CORRISPONDENTI OBIETTIVI DI TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13 comma 1, lett. c

La porta est della città – località Confini

Il PAT individua, all'interno di un contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi, un ambito territoriale cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale.

Direttive

Per quanto concerne l'ambito di riqualificazione e valorizzazione posto sul confine con il Comune di Gallio, il PI dovrà esplicitare modalità di intervento e consistenze realizzabili, nel rispetto delle indicazioni di seguito indicate:

- l'area dovrà essere caratterizzata come nuova porta della città da est ed il progetto dovrà fornire al luogo una precisa impronta tipologica di valore significativo sia di valenza urbanistica/architettonica che ambientale;
- l'area dovrà assolvere ad una pluralità di funzioni di tipo ricreativo, finalizzate ad ospitare manifestazioni culturali della tradizione locale, nonché per ospitare diversi tipi di eventi: cinema all'aperto, concerti, spazi espositivi, feste delle associazioni, tornei, spazi gastronomici, attività ludiche per bambini
- dovrà essere data valorizzazione agli spazi sia nel rapporto con la viabilità principale, sia relativamente al verde, ai percorsi ciclo-pedonali, ai parcheggi, nell'obiettivo di un processo di rinaturalizzazione nelle aree ora oggetto di degrado
- particolare attenzione dovrà essere rivolta alla valorizzazione degli spazi e delle architetture, all'individuazione ed evidenziazione delle relazioni tra i diversi spazi aperti e di questi con i luoghi significativi della città.

Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi – località Confini

Comprende un'area dove le trasformazioni urbanistico-edilizie e ambientali previste comportano una rifunzionalizzazione sia delle destinazioni d'uso che insediative.

Direttive

Il programma complesso (programma integrato) dovrà definire le linee progettuali avendo particolare riguardo agli attori che dovranno interagire nella trasformazione (istituzionali, privati gestori dei servizi), valutare le condizioni di praticabilità amministrativa, di sostenibilità economica e la temporalizzazione degli interventi, nonché definirà, anche attraverso convenzionamento, modalità operative finalizzate alla realizzazione dei singoli interventi previsti in rapporto ai diversi tempi e soggetti attuativi.

Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS i sopracitati interventi dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità.

Art. 38 : AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 art. 13 comma 1, lett 1.

Vengono individuate cartograficamente le aree di riqualificazione e riconversione dell'insediamento in quanto aree interessate da processi di dismissione di funzioni originarie e/o in stato di degrado, in quanto ritenute incompatibili con il contesto in cui ricadono o oggetto di trasformazione e ammodernamento delle attuali strutture insediative non più attuali.

Direttive

Per tali aree di riqualificazione e riconversione oggetto dei suddetti processi evolutivi il PAT prevede specifiche azioni di intervento che il PI svilupperà e meglio preciserà nei dettagli progettuali; le aree interessate dai suddetti processi urbani sono così individuate e le azioni così definite nelle loro linee guida:

1. Area ex FADA

Direttive: Trattasi di un'area centrale occupata da una struttura produttiva dismessa che necessita di un radicale intervento di sostituzione urbanistica al fine di garantire una riqualificazione dell'intero contesto urbano esistente sia per quanto riguarda la tipologia edilizia che gli spazi aperti.

Prescrizioni: Il PI, in sede di adeguamento al PAT, dovrà prevedere il recupero fisico-funzionale dell'area, avendo particolare riguardo alla riduzione delle volumetrie esistenti con riferimento alla specifica scheda di PRG vigente e ad un corretto inserimento delle nuove tipologie di progetto nel contesto circostante. Il PI, attraverso un progetto unitario, potrà prevedere il recupero della differenza di volumetria rispetto alla scheda di PRG vigente, in aree edificabili anche attraverso modalità previste dall'art. 6 della L.R. 11/2004.

Il volume oggetto di trasferimento non è soggetto alle prescrizioni tipologiche di cui all'art. 64 delle presenti NTA.

2. Edificio di impianto rurale da valorizzare in località Coda

Si conferma la scheda del PRG vigente del censimento degli annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo.

Direttive: Il PI potrà prevedere in alternativa la cessione al Comune per il suo recupero a fini pubblici con parziale possibile utilizzo a fini direzionali/commerciali e con contestuale attribuzione, a fini di compensazione, di edificabilità con destinazione residenziale, stabile e/o turistica, da utilizzare in area di atterraggio crediti in ambiti di area trasformabile.

3. DEPOSITO materiali edili Via Rendola

Direttive: il PI in fase di adeguamento del PAT, verificherà la possibilità di attribuzione di edificabilità con destinazione residenziale in coerenza con le limitrofe aree di più recente edificazione.

L'edificabilità dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e degli insediamenti caratterizzanti il tessuto insediativo tradizionale e con l'utilizzo di materiali locali.

4. Area CAVANIS:

Direttive: è un'area interessata dalla presenza di una casa per ferie attualmente dismessa e inutilizzata da anni, caratterizzata da una tipologia edilizia incongrua per l'impatto visivo negativo e la notevole consistenza volumetrica esistente rispetto al contesto paesaggistico circostante caratterizzato da elementi di naturalità quali prati/pascoli.

Il PI dovrà prevedere, senza aumento della consistenza edilizia esistente, la possibilità di ricomporre i volumi, con ridistribuzione nell'area di sedime.

Nell'ambito della riqualificazione e riconversione così come sopra esposta, il PI potrà prevederne l'utilizzo a fini alberghieri, con previsione di una quota da destinare a fini residenziali.

Prescrizioni: il PI detterà norme relative alla tipologia e ai materiali da costruzione che dovranno essere impiegati nell'intervento di riorganizzazione e riqualificazione, finalizzate a garantire un corretto inserimento tipo-morfologico delle nuove strutture. Per la porzione alberghiera si richiamano le direttive indicate all'art. 70 delle presenti norme.

Per la porzione residenziale, le tipologie dei nuovi edifici devono essere al massimo trifamiliari e non potranno superare in altezza i due piani fuori terra.

5. OSTELLO della Gioventù:

Direttive: è un'area interessata dalla presenza dell'edificio destinato ad Ostello della gioventù che risulta inutilizzato da molteplici anni; la struttura è caratterizzata da una tipologia edilizia incongrua per l'impatto visivo negativo e la notevole consistenza volumetrica esistente nonché per l'altezza, rispetto al contesto paesaggistico circostante caratterizzato da elementi di naturalità quali prati/pascoli e rispetto al tessuto edilizio adiacente (vecchia lottizzazione Ekar) caratterizzato da edifici a bassa densità, con tipologia principalmente a villa con giardino.

Il PI dovrà prevedere, senza aumento della consistenza edilizia esistente, la possibilità di ricomporre i volumi, con riduzione di almeno un piano e ridistribuzione nell'area circostante.

Nell'ambito della riqualificazione e riconversione così come sopra esposta, il PI potrà prevederne l'utilizzo a fini alberghieri, con previsione di una quota da destinare a fini residenziali.

Prescrizioni: il PI detterà norme relative alla tipologia e ai materiali da costruzione che dovranno essere impiegati nell'intervento di riorganizzazione e riqualificazione, finalizzate a garantire un corretto inserimento tipo-morfologico delle nuove strutture. Per la porzione alberghiera si richiamano le direttive indicate all'art. 70 delle presenti norme.

Per la porzione residenziale, le tipologie dei nuovi edifici devono essere al massimo trifamiliari e non potranno superare i due piani fuori terra.

6. Area Segheria APO

Direttive: Trattasi di un'area centrale interessata dalla presenza di una struttura produttiva in fase di dismissione per il suo trasferimento in sede più consona. L'area necessita di un radicale intervento di sostituzione urbanistica al fine di garantire una riqualificazione dell'intero contesto urbano esistente sia per quanto riguarda la tipologia edilizia che la dotazione di aree a servizi.

Prescrizioni: Il PI, in sede di adeguamento al PAT, dovrà prevedere il recupero fisico-funzionale dell'area, prevedendo un corretto inserimento delle nuove tipologie di progetto al contesto circostante, avendo riguardo a quanto indicato dall'art. 64 delle presenti NTA.

Il PI dovrà prevedere che l'attuazione avvenga attraverso un progetto unitario che dovrà includere nell'ambito di progetto soggetto a PUA, le due aree a servizi in aderenza all'area di riqualificazione.

Relativamente alla destinazione dei nuovi edifici, sono confermate le previsioni del PRG vigente.

7. Area EX RITZ

Direttive: si tratta di un'area in ambito urbano interessata dalla presenza di un edificio alberghiero dismesso ed inutilizzato, in stato di degrado, caratterizzato da una tipologia edilizia incongrua e di notevole consistenza volumetrica, che incombe sulla viabilità pubblica.

Il PI dovrà prevedere nel rispetto della consistenza edilizia esistente la possibilità di ricomporre i volumi, con riduzione di almeno un piano, riqualificazione dell'intera struttura e riposizionamento del volume recuperato a seguito della riduzione dell'altezza e utilizzabile solo per fini residenziali nell'adiacente area per incentivi turistici.

Nell'ambito della riqualificazione e riconversione, il PI dovrà prevedere l'utilizzo a fini alberghieri nel volume esistente e determinerà le tipologie ed i parametri del volume residenziale.

Prescrizioni: il PI detterà norme relative alla tipologia e ai materiali da costruzione che dovranno essere impiegati nell'intervento di riorganizzazione e riqualificazione, finalizzate a garantire un corretto inserimento tipo-morfologico delle nuove strutture. Il ripristino della destinazione alberghiera dovrà avvenire tramite intervento di ristrutturazione della struttura esistente.

Art. 39 : **OPERE INCONGRUE, ELEMENTI DI DEGRADO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE**

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 art. 36 comma 1

Il PAT individua cartograficamente opere incongrue ed elementi di degrado per i quali viene prevista una riqualificazione ambientale delle aree di sedime dove le stesse si collocano.

Il PI recepisce la ricognizione delle opere incongrue individuate dal PAT, integrandola con una definizione ad una scala di maggior dettaglio o aggiornando l'informazione, qualora siano intervenute variazioni significative rispetto alla situazione illustrata dal PAT.

Vengono individuati dal PAT le opere e gli elementi di degrado così specificati:

- 1) Ex Albergo "La Goccia"
- 2) Stalla dismessa sud-est Collina del Leiten
- 3) Manufatti al grezzo località Mosele
- 4) Insediamento via Partut

1) Ex Albergo "La Goccia"

Direttive: La struttura edilizia costituisce elemento di degrado in quanto struttura ricettiva dismessa e caratterizzata da una tipologia edilizia fortemente incongrua e di forte impatto visivo negativo rispetto al contesto circostante caratterizzato da elementi di naturalità quali prati/pascoli.

Il PI dovrà prevedere, nell'ambito di una sua ristrutturazione e nel rispetto della volumetria esistente, la possibilità di diminuire di un piano l'attuale altezza, con la possibilità di ridistribuire nell'area di sedime, in ampliamento al fabbricato esistente, la volumetria in diminuzione conseguente alla riduzione di volume.

Nell'ambito della riqualificazione ambientale così come sopra esposta, il PI potrà prevederne l'utilizzo a fini residenziali, fissando le quote di residenza stabile e residenza turistica.

Prescrizioni: il PI detterà norme relative alla tipologia e ai materiali da costruzione che dovranno essere impiegati nell'intervento di ristrutturazione del fabbricato, finalizzata a garantire un corretto inserimento tipo-morfologico della struttura esistente e della nuova volumetria in ampliamento che comunque non potrà superare i due piani più sottotetto.

2) Stalla dismessa sud-est Collina del Leiten

Direttive: l'organismo è costituito da una struttura produttiva agricola dismessa e non più funzionale.

La stessa si colloca in un ambito caratterizzato da particolari valori paesaggistici in quanto localizzata nel contesto della collina del Leiten, comprendente il monumento Ossario.

Il PI dovrà prevederne la demolizione liberando l'area attraverso l'uso del credito edilizio con destinazione residenziale, fissando la consistenza recuperabile suddivisa tra residenza stabile e residenza turistica.

Relativamente alla stalla di cui al punto 2) l'eventuale recupero del credito edilizio è specificatamente individuato in cartografia nella TAV. 4. I nuovi fabbricati dovranno rispettare le norme tipologiche e le caratteristiche costruttive di cui all'art. 64 delle presenti norme.

3) Manufatti al grezzo località Mosele

Direttive: i manufatti edilizi costituiscono elemento di degrado e di forte impatto negativo in quanto situati all'ingresso dell'insediamento urbano di Asiago, nonché fortemente percettibili dalla viabilità di accesso principale.

Gli stessi sono caratterizzati, da tempo immemore, da strutture al grezzo abbandonate, nonché collocate nell'ambito del territorio agricolo aperto.

Il PI dovrà prevederne la demolizione liberando l'area attraverso l'utilizzo del credito edilizio, con destinazione residenziale, fissando la consistenza recuperabile suddivisa tra residenza stabile e residenza turistica.

Si intende stralciata la scheda di progetto del censimento del PRG vigente per gli edifici non più funzionali al fondo.

4) Insediamento via Partut

Direttive: l'insediamento è costituito da un'insieme di manufatti in legno e materiali di varia natura che costituiscono elemento di degrado per un'area dotata di valenza ambientale di rilievo e ne determinano un utilizzo incompatibile con le caratteristiche paesaggistiche del luogo.

Il PI dovrà prevederne la demolizione con ripristino delle condizioni naturali dell'area.

Prescrizioni: non è previsto l'utilizzo del credito edilizio, per quanto riportato nell'art. 36 comma 5 della L.R. 11/2004.

Art. 40 : EDIFICAZIONE DIFFUSA

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004.

Il PAT individua come ambiti di edificazione diffusa gli insediamenti ricadenti nel contesto territoriale extraurbano aventi caratteristiche di contrade, nuclei rurali, aggregati edilizi, anche non aventi caratteristiche di bene ambientale, e per i quali vanno previste normative finalizzate alla riorganizzazione e recupero fisico-funzionale anche con l'eventuale inserimento di nuova edificazione che ne rafforzi il contesto residenziale nonché di rifunzionalizzazione per gli edifici non aventi più rapporto con il fondo rustico.

Direttive

Il PI determina la disciplina normativa degli interventi ammessi all'interno delle singole aree di edificazione diffusa indicati dal PAT secondo le seguenti modalità:

- verifica dei processi di riqualificazione eventualmente già previsti dal PRG vigente.
- qualora siano presenti attività dismesse o incompatibili con il contesto edificato il PI potrà indicare le modalità di riconversione ad uso residenziale garantendo l'omogeneità degli interventi, favorendo il recupero e la riqualificazione di eventuali edifici pertinenziali con tipologie non conformi all'edificato originario.
- interventi finalizzati al miglioramento dell'insediamento preesistente con l'eventuale integrazione delle opere di urbanizzazione qualora carenti e con la possibilità di integrare o prevedere aree per servizi pubblici o di uso pubblico.
- miglioramento della viabilità pubblica con particolare riferimento agli accessi carrai prospicienti direttamente la strada e eventuale previsione e/o miglioramento della viabilità pedonale.
- normare eventuali attività produttive-commerciali esistenti.
- trasferimento di funzioni ritenute incompatibili con il carattere sostanzialmente abitativo della zona.
- verifica della classificazione degli edifici oggetto di tutela con attribuzione della categoria edilizia e del grado di intervento.
- verifica delle esigenze di carattere abitativo, favorendo il recupero, il riuso e la ristrutturazione delle strutture abitative esistenti con la possibile previsione di nuova edificazione residenziale da potersi realizzare, nell'ambito delle quantità massime di ciascun ATO, attraverso intervento diretto, con schedatura puntuale che ne determini gli indici stereometrici di progetto. Potranno essere attribuite nuove volumetrie derivanti da crediti edilizi per opere incongrue individuate dal PAT.

- prevedere che tutti gli interventi di nuova edificazione siano destinati alla residenza stabile, con la sola eccezione di quelli ricadenti nei nuclei dell'ATO 7.
- la nuova volumetria dovrà avere caratteristiche tipologiche conformi alla tradizione locale e si dovrà privilegiare la ricomposizione formale dei fronti edilizi e comunque il volume massimo di ogni nuova edificazione non dovrà essere superiore a 800 mc.
- Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui alle lett. a) – b) – c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/01, nonché gli ampliamenti per un massimo di 200 mc, fino a un volume complessivo riferito all'intero edificio, non eccedente gli 800 mc, compreso l'esistente.
- Il PI determinerà la possibilità, per gli esistenti che ne siano privi, di realizzare autorimesse fuori terra, in aderenza agli edifici principali.
- All'interno degli Ambiti di edificazione diffusa non sono consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. In tali Ambiti non sono ammessi gli interventi generalmente previsti per la zona agricola, con l'esclusione dell'inserimento di nuove edificazioni residenziali o l'ampliamento di quelle esistenti e la realizzazione dei manufatti che non rientrano nel novero delle strutture agricolo-produttive.
- Vanno in ogni caso esclusi da tali Ambiti gli edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate.

Prescrizioni

Fino all'approvazione del PI, in adeguamento alle sopraesposte direttive, vanno applicate le norme del PRG vigente ove non contrastino con le disposizioni del PAT.

Art. 41 : **INDIRIZZI E CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI CUI AL DPR 20 OTTOBRE 1998 n°447 e successive modificazioni (DPR 7 settembre 2010 n. 160)**

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13 comma 1, lett. n
Circolare Regionale n°16 del 30.7.2001
Allegato A DGR 832 del 15.03.2010

Direttive

Il PAT recepisce le procedure contenute negli artt. 2 e 5 del DPR 447/98 e successive modificazioni e integrazioni (DPR 7 settembre 2010 n. 160), quanto disposto dalla circolare regionale n° 16/2001 nonché ai fini della formazione del PI quanto contenuto nell'allegato A della DGR n° 832 del 15/3/2010. Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46 della L.R. 11/2004 "Norma per il governo del territorio". Criteri per l'approvazione della procedura per lo sportello unico.

L'applicazione della procedura per lo sportello unico per le attività produttive che comporti varianti al PAT va coordinata con procedura concertata ai sensi degli articoli 14 comma 10 e art. 15 L.R. 11/2004 integrando la documentazione

progettuale ed il procedimento con quanto previsto dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE in materia di sostenibilità ambientale.

Per progetti edilizi che comportino varianti al P.I. vale quanto previsto dagli articoli 2 e 5 del DPR 447/98 e s.m.i. (DPR 7 settembre 2010 n. 160) e con specifico riferimento alla convocazione della conferenza di servizi quanto disciplinato dall'art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n° 241 per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso preventivo almeno 30 gg prima della data di convocazione.

L'esito favorevole alla variazione del P.I. da parte della conferenza di servizi costituisce adozione di variante alla quale si applica la procedura contenuta all'art. 18, comma 3 della L.R. 11/04.

Il Consiglio Comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni presentate dagli aventi titolo si pronuncia definitivamente entro 60 gg sull'ammissibilità della variante.

Non costituiscono variante al PAT le applicazioni della procedura di Sportello Unico previste dal DPR 447/98 e s.m.i. che assicurano il rispetto delle presenti Norme nonché la compatibilità dei nuovi processi di trasformazione del suolo con il quadro delle invariati, fragilità e tutele previsti dal PAT, con gli obiettivi di sostenibilità del PAT evidenziati nella VAS e con i vincoli imposti dalla pianificazione territoriale sovra ordinata.

Art. 42 : GLI AMBITI SCIISTICI

Rif. Legislativo : L.R. n°21 del 21/11/08 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.”

Il PAT individua gli ambiti per la pratica degli sport invernali che costituiscono il vasto e complesso sistema sciistico dell'Altopiano comprendente il territorio di più comuni.

Sono definiti, nell'ambito dell'ATO di riferimento, il dimensionamento di eventuali attrezzature di supporto avendo riguardo alle eventuali indicazioni della pianificazione territoriale di livello superiore.

Direttive

Il PI norma nel dettaglio gli ambiti per la pratica degli sport invernali avendo riguardo ai seguenti criteri strutturali:

Sci Alpino

- conferma degli ambiti dell'Ekar e del Turcio;
- conferma e potenziamento dell'ambito del Kaberlaba;
- conferma con adeguamento dell'ambito dei Larici;
- conferma impianto baby Linta; il PI potrà prevedere un limitato ampliamento della struttura esistente fino ad un limite massimo di 250 mq di SLP, da realizzarsi in un solo piano fuori terra; nella stagione estiva le strutture esistenti possono ospitare attività ricreative collegate all'uso della mountain-bike per integrare l'offerta turistica.

Sci Nordico

Conferma e potenziamento delle strutture esistenti nonché possibilità di nuove piste, utilizzando prioritariamente tracciati e sentieri esistenti e, qualora ricadenti in ambiti oggetto di tutela, nel rispetto della normativa e dei contesti ambientali e paesaggistici, delle caratteristiche morfologiche e floro/faunistiche dei luoghi, da verificare comunque in sede di PI.

È fatto salvo quanto previsto con successive norme per l'area del Meltar (Campo da Golf).

Il PI valuterà, altresì, tutto il sistema connesso con gli ambiti sciistici e comprendenti la viabilità, il sistema di arroccamento comprensivo dei parcheggi per i quali dovrà essere prevista una ricomposizione in funzione della stagionalità, evitando comunque l'impermeabilizzazione totale del suolo, e dei luoghi di interscambio nonché dei servizi all'utenza, anche indicando eventuali volumetrie in ampliamento qualora necessarie per il potenziamento delle attività ricreative complementari ed integrative dell'offerta sciistica e/o che consentano l'apertura delle strutture in tutte le stagioni, avendo riguardo al corretto inserimento ambientale e paesaggistico sia di eventuali nuove strutture sia di riammodernamenti di quelle esistenti conseguenti alla razionalizzazione del sistema esistente secondo modelli di crescita economica sostenibile che assicurino competitività finalizzati a creare una rete integrata di qualità.

Il PAT individua un'area per la realizzazione di una pista per lo Sky Roll; il PI ne definirà i contenuti progettuali.

Prescrizioni

Gli interventi dovranno essere comunque relazionati alla massima tutela dei contesti paesaggistici e ambientali all'interno di cui si collocano e di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 2001 n°78 "Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale".

Ogni intervento dovrà altresì essere conforme a quanto disposto dalla L.R. n° 21 del 21 novembre 2008.

CAPO II° AREA STORICO – AMBIENTALE – CENTRO STORICO E EDIFICI DI VALORE STORICO-AMBIENTALE SPARSI NEL TERRITORIO

Art. 43 : LE CATEGORIE DI RIFERIMENTO TIPOLOGICO, LE SALVAGUARDIE, LE TUTELE E GLI INTERVENTI AMMISSIBILI

Rif. Legislativo : L.R. 11/2004, art. 40

Il PAT ha come finalità la tutela e la valorizzazione del centro storico, inteso quale agglomerato insediativo urbano che mantiene nella sua organizzazione territoriale, nell'impianto strutturale del tessuto urbano e complessivamente nei manufatti edilizi la testimonianza e i segni di più antica formazione e di specifiche funzioni socio-economiche e rappresentative, peraltro già individuato nell'attuale sistemazione urbanistica vigente come "Area storico-ambientale", nonché degli edifici di valore storico-ambientali sparsi nel territorio.

Il PAT definisce “Area storico ambientale” la parte più significativa della “città della ricostruzione”, così individuata come ATO 1 nonché individua edifici di valore storico-ambientale sparsi nel territorio.

Il PAT si pone come obiettivo la valorizzazione della “città della ricostruzione”, caratterizzata dal Corso, dal sistema delle piazze e delle vie di antico impianto e da un tessuto edilizio qualificato.

In tale area gli interventi sono finalizzati alla tutela dell’architettura e dell’ambiente urbano, per una corretta lettura dei valori storici, della morfologia urbana, delle tipologie edilizie e dei materiali costruttivi.

Il PI potrà individuare esercizi commerciali aventi caratteristiche di “locale storico” ai sensi della L.R. n. 37 del 24.12.2004.

Direttive

A. Classificazione delle categorie di valore degli edifici

Nell’ambito delle aree storico ambientale il PAT riconosce le seguenti categorie di valore degli edifici meritevoli di tutela o soggetti a particolari tipi di intervento:

- edifici di pregio (classe 1);
- edifici caratterizzanti il tessuto storico con particolari qualità architettoniche (classe 2);
- edifici di impianto rurale da valorizzare (classe 3)
- edifici caratterizzanti il tessuto storico, diversi da quelli di classe 2, ma da tutelare (classe 4);
- edifici caratterizzanti il tessuto storico che, pur non presentando particolari qualità architettoniche, conformano l’ambiente urbano e risultano per differenza dalle altre classi di edifici localizzati nell’area storico-ambientale;

Il PI provvederà, previa analisi, ad attribuire a ciascun edificio e/o parte di esso la rispettiva categoria di valore e il conseguente intervento ammissibile.

B. Tipi di intervento

Interventi ammessi:

- edifici di pregio (classe 1): restauro;
- edifici caratterizzanti il tessuto storico con particolari qualità architettoniche (classe 2): risanamento conservativo delle facciate e delle coperture e ristrutturazione degli interni;
- edifici di impianto rurale da valorizzare (classe 3): risanamento conservativo delle facciate e delle coperture e ristrutturazione degli interni, è ammessa la demolizione di parti delle murature perimetrali e della copertura per inderogabili motivi di staticità;
- edifici caratterizzanti il tessuto storico, diversi da quelli di classe 2, ma da tutelare (classe 4): ristrutturazione delle parti interne ed esterne. Per le parti esterne sono consentiti solo quegli interventi che, previa adeguata documentazione sugli elementi architettonici e decorativi, non vadano ad alterare la tipologia dei prospetti tipici del contesto. Sono consentiti inoltre interventi di completamento in altezza secondo indicazioni cartografiche di PRG vigente fino all’approvazione del PI;

- edifici caratterizzanti il tessuto storico senza particolari qualità architettoniche che risultano per differenza dalle altre classi di edifici localizzati nell'area storico-ambientale: ristrutturazione sulle parti interne ed esterne, completamento in altezza secondo le indicazioni cartografiche del PRG vigente fino all'approvazione del PI; è ammessa la sostituzione solo per inderogabili motivi di staticità o per interventi finalizzati al contenimento energetico;
- edifici recenti (classe 5): ristrutturazione sulle parti interne ed esterne, completamento in altezza secondo le indicazioni grafiche del PRG vigente, sostituzione.

Prescrizioni

Le indicazioni cartografiche sopra citate corrispondono agli allineamenti dei fronti edilizi a filo strade e in altezza come riportati nella legenda e negli elaborati del PRG vigente, in sede di adeguamento del PI tali allineamenti potranno essere ulteriormente integrati previa analisi del singolo contesto edificato.

La manutenzione ordinaria e straordinaria è sempre ammessa.

E' ammesso recuperare ad uso residenziale i sottotetti, con conseguente aumento di Slp, se consentito dalla normativa del PRG vigente fino all'approvazione del PI, che potrà provvedere e meglio determinare, previa analisi del contesto, criteri costruttivi relativi ai sottotetti, nonché l'adeguamento delle pendenze dei tetti esistenti che risultassero inferiori alla minima prevista.

E' consentita la creazione di abbaini e di lucernari con le modalità previste dal PRG vigente fino all'approvazione del PI che potrà provvedere a meglio determinare criteri costruttivi relativi alle coperture finalizzati ad un corretto inserimento architettonico nelle tipologie esistenti.

Sono ammessi interventi di completamento della cortina edilizia esistente così come indicato e con le modalità previste dal PRG vigente fino all'approvazione del PI.

Gli interventi di sostituzione, completamento, non possono superare l'altezza degli edifici esistenti in cortina appartenenti alle classi 1, 2, 3, 4 o in ogni altro caso, non superare l'altezza degli edifici contigui, con un massimo di m.12 (4 piani più sottotetto). Tali interventi non devono rappresentare elemento di contrasto rispetto alle caratteristiche storico-architettoniche dell'ambiente circostante. L'aumento di Slp negli interventi di completamento è sempre ammesso. Gli interventi di sostituzione devono rispettare il filo esistente.

Negli edifici, in cui interventi recenti abbiano compromesso in parte i caratteri storico-architettonici, le prescrizioni relative ai tipi di intervento si intendono riferite soltanto alle parti dell'edificio che ancora presentano le caratteristiche proprie degli edifici storici. Per le parti compromesse, riscontrabili nella documentazione di rilievo dello stato attuale, sono consentiti gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, a condizione che non contrastino con le indicazioni della strumentazione urbanistica vigente sulle restanti parti dell'edificio e concorrano a ripristinare l'impianto storico e i caratteri originali dell'edificio stesso.

Le aree libere esistenti sono inedificabili, salvo che nei casi consentiti dal PRG vigente, devono essere sistemate a verde o pavimentate seguendo le indicazioni circa i materiali da impiegare riportate nel "Regolamento edilizio e di tutela paesaggistica".

Le aree verdi ad uso privato esistenti devono essere mantenute.

Nei casi di incremento della Slp deve essere realizzata una superficie a parcheggio pertinenziale pari a 1 mq ogni 3 mq di Slp per la quota aggiuntiva; laddove ciò non

sia possibile per la mancanza di idonei spazi scoperti l'Amministrazione può richiederne la monetizzazione.

Per gli edifici a destinazione ricettiva è consentito l'ampliamento una tantum del 20% della SIp esistente. Qualora tali edifici siano classificati edifici caratterizzanti il tessuto storico con particolari qualità architettoniche (classe 2), tale ampliamento deve essere realizzato con materiali e forme coerenti con i caratteri architettonici e la struttura dell'edificio e con i caratteri degli spazi pubblici verso i quali l'edificio prospetta.

L'ampliamento non potrà comunque comportare l'aumento dell'altezza dei fronti su spazi pubblici oltre la altezza massima consentita.

La realizzazione delle opere dirette al superamento delle barriere architettoniche è consentita ai sensi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia; tali opere dovranno essere attuate nel rispetto dei valori formali della zona storico ambientale. Le opere per il superamento delle barriere architettoniche possono essere realizzate anche all'esterno dell'edificio, purchè nel retro o in posizione defilata.

Lungo l'asse principale del centro storico (Via Dante – Corso IV Novembre – Via Cavour – Via J. Scajaro – Piazza Carli – Piazza II° Risorgimento – Piazza Mazzini – Via Lobbia) non è consentito ricavare autorimesse ai piani terra degli edifici.

Il PI potrà, in fase di adeguamento del PAT e preve verifiche puntuali, escludere dalla possibilità di ricavare autorimesse ai piani terra, ulteriori assi viari.

Norme transitorie

Fino all'approvazione del PI nell'area storico-ambientale e per gli edifici classificati sparsi nel territorio sono confermate le destinazioni d'uso e le modalità attuative previste dal PRG vigente.

CAPO III° IL DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE

Art. 44 : AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI – ATO – DIMENSIONAMENTO DELLE VARIE DESTINAZIONI D'USO

Rif. Legislativo : L.R. 11/2004, art. 13 comma 1, lett. k, e comma 2.

Il PAT individua n° 7 ambiti territoriali omogenei – ATO in funzione di caratteristiche geo-morfologiche, insediative, storico-funzionali.

In ogni scheda relativa ai singoli ATO la disciplina prevista integra le presenti N.T.A.

All'interno di ogni scheda relativa al singolo ATO, oltre alla descrizione dello stesso, sono individuati i carichi aggiuntivi, per ogni destinazione d'uso, con riferimento allo stato di fatto esistente e comprensivo della capacità residua confermata del PRG vigente, nonché gli standard urbanistici di riferimento e gli abitanti teorici. Nelle note sono inserite disposizioni specifiche relative a interventi puntuali.

Direttive

Il PI, in sede di adeguamento al PAT, fermo restando il dimensionamento complessivo di piano, potrà prevedere trasferimenti di carico aggiuntivo nella

percentuale massima del 10 % tra ATO, nonché limitate variazioni del perimetro degli stessi motivate dalla più dettagliata definizione delle prescrizioni urbanistiche e sempre che non si pongano in contrasto con il principio di sostenibilità contenuto nella VAS.

Art. 45 : LIMITE QUANTITATIVO MASSIMO DELLA ZONA AGRICOLA TRASFORMABILE CON RIFERIMENTO ALLA SAU

Rif. Legislativo : L.R. 11/2004, art. 13 comma 1, lett. f
Atto di indirizzo, art 50, lett. c

Il P.A.T. ha determinato la superficie agricola utilizzata (S.A.U.) trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola secondo le modalità indicate nel provvedimento (Atti di Indirizzo della Regione Veneto) riferiti alla L.R.11/2004, art. 50, comma 1, lettera c).

L'adeguamento a nuove eventuali disposizioni regionali per quantificare la S.A.U. trasformabile in zone diverse da quella agricola, previa delibera di recepimento del Consiglio Comunale, costituirà variante automatica alla superficie agricola utilizzata (S.A.U.) trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola quantificata.

Il calcolo è il seguente:

Le elaborazioni evidenziano che la SAU è pari a 4.111,48 ha, corrispondenti al 25,24% dell'estensione territoriale del Comune (che è pari a 16.299,86 ha).

Per il calcolo della *SAU trasformabile in destinazioni non agricole*, alla *SAU reale* sono stati aggiunti 389,88 ha, pari al 3,8% della superficie boscata comunale (pari a 10.260,11 ha), come indicato nella DGR 3650/2008.

La *SAU trasformabile* è dunque quantificabile in $(4.111,48+389,88)*1,30\%= 58,52$ ha.

Direttive

Il PI provvederà con apposito registro al controllo della SAU trasformata in relazione alla tavola di riferimento della stessa ed assume il limiti di cui sopra come massima utilizzazione consentita, facendo riferimento alle specifiche tavole del P.A.T..

**CAPO IV° IL SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE
LA CITTA' PUBBLICA**

Art. 46 : IL DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI – CRITERI ED INDIRIZZI

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 31

Il PAT nell'ambito del dimensionamento teorico degli insediamenti commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e industriali-artigianali, comprensivi di eventuali cambi di destinazione d'uso, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo degli insediamenti, nonché di fornire altrettanto adeguati standard prestazionali di servizi ai cittadini, tenuto per altro conto della dimensione turistica del Comune definisce i criteri e gli indirizzi, da sviluppare in sede di adeguamento del PI, per la determinazione sulla base delle diverse destinazioni d'uso delle idonee dotazioni di aree a servizi siano essi definiti pubblici, di interesse pubblico o di interesse generale.

Direttive

il PI, in sede di adeguamento al PAT, ai fini del raggiungimento degli standard prestazionali qualitativi adeguati alla necessità della comunità dovrà perseguire l'obiettivo di integrazione fra "servizio" e "standard urbanistico" verificando la congruenza del servizio con l'esigenza della comunità locale stessa opportunamente documentata e finalizzata ad una coerente ed equilibrata strutturazione degli insediamenti.

Inoltre al fine di soddisfare le dotazioni minime previste dalle norme di legge, potranno essere conteggiati oltre alle attrezzature e servizi pubblici realizzati direttamente dall'iniziativa pubblica o ceduti all'Amministrazione pubblica nell'ambito della programmazione negoziata dei PUA, anche quelli privati di uso pubblico o di interesse generale, purché specifico atto di asservimento o regolamento di utilizzo garantisca lo svolgimento delle attività collettive a cui sono destinati.

Il PI predisporrà, attraverso specifico studio, un "piano servizi" avendo come riferimento il numero degli utenti dell'intero territorio preso in esame determinato dai seguenti parametri:

- la popolazione stabilmente residente;
- la nuova popolazione teorica da insediare in rapporto ai carichi aggiuntivi previsti nei singoli ATO;
- entità della previsione di servizi pubblici aggiuntivi in funzione del fabbisogno espresso dalla popolazione fluttuante relativa all'entità turistica presente nella stagione invernale e in quella estiva;
- considerato, altresì, il ruolo di polo attrattore del Comune nei confronti dell'Altopiano, dovranno essere valutate le necessità derivanti dal bacino territoriale di gravitazione.

Prescrizioni

Il PAT prevede una dotazione di aree a servizi, effettuata in base al dimensionamento teorico per le varie destinazioni d'uso, secondo i seguenti rapporti:

- **Residenza:** per ciascun abitante insediato o da insediare (corrispondente a 180 mc) va garantita una dotazione di aree a servizi non inferiore a 33,5 mq., come da PRG vigente. Il PI preciserà l'articolazione di tale dotazione secondo le fattispecie previste dall'art. 31 della L.R. 11/04, tale dotazione è incrementata in relazione ai 60 mc/ab in funzione del fabbisogno turistico come determinato dal PAT e pari a 14.700 abitanti turisti teorici.

Il PAT stabilisce altresì la quantità di dotazione di aree a standards primari in 8,5 mq/ab, considerando le ulteriori dotazioni procapite per abitante teorico previste dal PAT quale standard secondario.

- Attività commerciali-direzionali: fatte salve specifiche disposizioni di legge, va garantita una dotazione di aree a servizi (di cui a park almeno il 50%) pari a 100 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento.
- Attività turistico-ricettive: va garantita una dotazione di 1 mq ogni mq. Di superficie lorda di pavimento, come da PRG vigente, oppure mq 10 ogni 100 mq nel caso di insediamenti all'aperto; è fatto salvo quanto previsto dal comma 10 art. 31 L.R. 11/04.
- Attività produttive industriali-artigianali: va garantita una dotazione a servizi non inferiore a mq 20 ogni 100 mq di superficie delle singole aree (park-verde), come da PRG vigente.

In ogni caso interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica che ricadono all'interno del perimetro dei limiti fisici alla nuova edificazione sono subordinati all'accertamento della presenza di reti tecnologiche e di collegamenti viari adeguati al nuovo carico urbanistico o alla previsione della loro attuazione da parte del Comune o all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione degli stessi mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo; in assenza dei suddetti presupposti gli interventi sono subordinati all'approvazione di un PUA.

Art. 47 : SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIOR RILEVANZA

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13 comma 1, lett j.

Il PAT localizza le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza esistenti e di progetto, quali luoghi destinati a funzioni diverse:
amministrative, dell'istruzione, sanitarie, religiose, socio-culturali e del tempo libero.

Direttive

Il PI specifica nel dettaglio la localizzazione e le aree pertinenti delle varie infrastrutture e attrezzature di maggiore rilevanza nonché di quelle minori a livello comunale disciplinando gli interventi consentiti.

Il PI specificherà per le infrastrutture e le attrezzature esistenti le modalità di eventuali interventi di ristrutturazione e di ampliamento garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le varie funzioni e con la possibilità di operare anche attraverso la perequazione e la compensazione urbanistica.

Il PI dovrà perseguire i seguenti obiettivi riguardo le singole fattispecie:

- **servizi di scala urbana:** 1)Aereoporto: conferma della classificazione per il traffico aereo privato e incentivazione del volo turistico – si richiama per gli interventi ammessi, quanto già indicato dall'art. 16 delle presenti NTA
- 2) Macello: adeguamento a fini igienico-sanitari e potenziamento della struttura esistente
- **servizi dell'istruzione:** completamento e potenziamento polo scolastico
- **servizi socio-assistenziali:** Ampliamento del polo ospedaliero, completamento e potenziamento della Casa di Riposo
- **impianti di gestione, smaltimento/recupero rifiuti:** realizzazione ecocentro e area compostaggio del verde
- **servizi legati al tempo libero** (compresa l'area sosta camper), **al verde pubblico, alla cultura e allo sport:** Centri sportivi (Stadio del Ghiaccio,

Centro Tennis, Centro Congressi, Centro Benessere, Pista da Fondo in ambito urbano, Palazzetto dello Sport, Area Motocross)

Area Prunno: il PI definirà i parametri urbanistici per la realizzazione di una struttura ricettiva fino ad una consistenza massima di 300 mq. di SLP, da realizzarsi in un solo piano fuori terra;

Parco Regina Margherita – Centro Benessere (con centro sportivo-ricreativo):

Il PI definirà i parametri urbanistici della SPA indicata dal PAT nell'ambito della quantità prevista dall'ATO. La realizzazione di tale struttura è subordinata a convenzionamento con il Comune nonché alla formazione e realizzazione di parte della previsione dell'area a parco adiacente eventualmente da definirsi nelle modalità attuative con accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004 in sede di formazione del PI;

- **servizi cimiteriali.**

Prescrizioni

Fino all'approvazione del PI sono confermate le previsioni del PRG vigente.

Art. 48 : LE ATTREZZATURE DI MAGGIOR RILEVANZA

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 13 comma 1, lett. j

Il PAT individua le attrezzature di maggior rilevanza quali i campi del golf e gli osservatori astronomici.

Aree per il Golf

Direttive

Per quanto concerne i campi da golf il PI, in attuazione del PAT, fa riferimento sia alla struttura esistente che alle due di progetto previste.

Per il campo da golf esistente - Meltar è consentito unicamente l'ampliamento delle strutture esistenti, e la realizzazione delle strutture complementari a servizio della pratica del golf (ampliamento Club house, magazzini, pro-shop, centro benessere a servizio del resort) nell'ambito delle quantità previste dall'ATO, nonché il recupero della casara comunale nella parte dell'area in ampliamento.

Il PI definirà i parametri edilizi in rapporto alla specifica valenza paesaggistica ambientale dei luoghi.

Considerato l'utilizzo invernale dell'intera area come ambito per lo sci da fondo, il PI, anche in funzione del suo utilizzo per competizioni agonistiche a livello internazionale, potrà prevedere l'insediamento delle strutture necessarie per garantire lo svolgimento di tale disciplina sportiva avendo comunque riguardo al particolare contesto circostante caratterizzato da valenze di natura paesaggistica-ambientale.

Relativamente alle attrezzature a golf di progetto:

- Ferragh: è consentita la realizzazione della Club – house, mediante il recupero delle strutture edilizie esistenti per le quali il PI potrà valutare la possibilità di definire un idoneo ampliamento, per ricavare idonei spazi per la ricettività e per la realizzazione delle strutture complementari a servizio della pratica del golf, in aderenza alla struttura esistente.

Il PI potrà prevedere la cessione al Comune dell'area individuata per la realizzazione del campo da golf. Tale cessione sarà incentivata mediante compensazione con attribuzione di edificabilità da definirsi in sede di PI in area specificatamente individuata nella TAV. 4 del PAT, con destinazione a residenza turistica.

Nel caso di realizzazione del campo da golf, il PI attribuirà un ulteriore incentivo volumetrico in area specificatamente individuata nella TAV. 4 del PAT nell'ambito della quantità dell'ATO, (localizzata in contrada Zocchi), con destinazione a residenza turistica. La realizzazione del campo dovrà essere preceduta da idonea convenzione per la quale il PI definirà contenuti, termini, obblighi, durata, etc...

- Ave: il PI potrà prevedere la cessione al Comune dell'area individuata per la realizzazione del campo da golf. Tale cessione sarà incentivata mediante compensazione con attribuzione di edificabilità da definirsi in sede di PI in area specificatamente individuata nella TAV. 4 del PAT, con destinazione a residenza turistica.

In caso di realizzazione diretta del campo da parte degli aventi titolo, il PI potrà prevedere un ulteriore incentivo di volume residenziale da edificare in aderenza alle aree sopra indicate. In questo caso è consentita la realizzazione della Club – house nonché di una consistenza edilizia finalizzata a ricavare idonei spazi per la ricettività, in area specificatamente individuata nella TAV. 4 del PAT. Il PI determinerà inoltre le quantità per la realizzazione delle strutture complementari a servizio della pratica del golf, da localizzarsi in aderenza alla club-house.

- Leiten: il PI prevederà la cessione al Comune dell'area individuata per la realizzazione del campo da golf che sarà incentivata mediante compensazione con attribuzione di edificabilità da definirsi in sede di PI in area specificatamente individuata nella TAV. 4 del PAT, con destinazione a residenza stabile e/o turistica all'interno dell'area soggetta al contesto territoriale destinato alla realizzazione di programma complesso, nell'ambito della superficie oggetto di cessione al comune per l'applicazione delle modalità perequative.

Trattandosi di area di notevole valore paesaggistico all'interno della collina dell'Ossario soggetta a vincolo paesaggistico, non è ammessa nell'area alcuna edificazione, ma solo la sistemazione del terreno per la realizzazione degli spazi necessari alla pratica del golf e previo studio dell'impatto paesaggistico e progettazione del verde.

La tipologia dei nuovi edifici a destinazione residenziale, che dovranno essere oggetto di un Progetto Unitario, dovrà essere al massimo trifamiliare e non superare i due piani fuori terra.

Osservatori astronomici

Il PAT localizza le aree destinate per la ricerca e gli studi astronomici.

Direttive

Per dette aree valgono le norme specifiche per tali strutture.

Sono confermate altresì le norme attuative del PRG vigente; il PI potrà meglio specificarle nel dettaglio.

Art. 49 : VIABILITA' DI MAGGIOR RILEVANZA

Rif. Legislativo : L.R. 11/2004, art. 13 comma 1, lett. j

Il PAT indica in cartografia il tracciato ciclo/pedonale sul sedime dell'ex ferrovia.

Direttive

Il PI coerentemente con il piano della mobilità provvederà alla riorganizzazione gerarchica del sistema viario esistente con particolare riferimento alla scala territoriale, ai collegamenti intercomunali nonché alla rete di distribuzione interna formata dalla viabilità locale con prevalente funzione di connessione tra i diversi centri e parti del territorio comunale. In tale contesto dovrà essere posta particolare cura agli interventi di mitigazione ambientale sulla rete di collegamento fra le varie parti del territorio comunale in funzione della consistenza dei volumi di traffico e del rapporto della viabilità con le valenze paesaggistiche e naturali del territorio aperto.

Prescrizioni

Gli interventi di scala territoriale vanno preventivamente concordati con gli enti preposti in tema di viabilità.

L'attuazione e la modifica alla rete di collegamento locale potrà essere introdotta dal PI, fermo restando l'eventuale assenso dovuto dagli enti preposti in tema di viabilità, senza la necessità di variare il PAT.

CAPO V° IL TERRITORIO A DESTINAZIONE AGRICOLO-FORESTALE

Art. 50 : TUTELA ED EDIFICABILITA' DEL TERRITORIO AGRICOLO-FORESTALE

Rif. Legislativo : L.R. 11/2004, art. 43, 44, 45.

L.R. 52/1978

Le superfici agricole, prative e pascolive corrispondono a parti del territorio aperto di grande rilievo dal punto di vista ambientale, paesaggistico e produttivo.

Le aree rurali sono ambiti in cui l'attività agricola svolge un ruolo indispensabile di manutenzione e presidio del territorio e di mantenimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali.

I prati stabili sono riconosciuti dal P.A.T. quali risorse per il paesaggio e la biodiversità.

I pascoli rappresentano una valenza ambientale di grande rilievo, così come costituiscono un'opportunità economica legata all'allevamento degli animali ed alla lavorazione del latte.

All'interno dello stesso sono presenti aree oggetto di specifici vincoli di natura ambientale per le quali valgono le normative specifiche di tutela.

All'interno del territorio agricolo-forestale sono consentiti, in attuazione del PAT e del PI esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola e agro-silvo-

pastorale, destinati alla residenza e alle strutture agricolo-produttive, ai sensi degli articoli 43-44-45 della L.R. 11/04 e degli specifici atti di indirizzo di cui all'art. 50 della suddetta L.R. con modalità specificate al successivo art. 53 relativo agli ambiti ex art. 43 N.T.A. – PRG vigente.

Direttive

Il P.A.T.:

- a) promuove l'agricoltura biologica e di qualità, anche incentivando la sperimentazione e l'introduzione di nuove colture a basso impatto ambientale, supportando la zootecnia biologica, promuovendo il turismo cosiddetto verde o ambientale. Dovranno essere perseguite le massime sinergie fra attività, turismo ambientale, naturalistico e didattico, escursionismo, commercio e vendita diretta di prodotti agro-zootecnici locali e turismo enogastronomico;
- b) favorisce la strutturazione di filiere agroalimentari "corte" (che prevedano produzione, confezionamento e commercializzazione in ambito locale), e da supporto alle forme di agricoltura biologica in grado di rivolgersi al mercato locale, anche attraverso politiche cooperative e di marchio incentrate su filiere e reti commerciali locali;
- c) favorisce, per le aree a prato e prato-pascolo abbandonate in evoluzione naturale, il recupero alla destinazione originaria a pascolo o pascolo arborato, mediante interventi di sfalcio, spietramento e contenimento delle specie invasive cespugliose ed arboree.

Il P.A.T. individua il sistema di prati stabili e specifica adeguate misure per mantenere il loro valore naturalistico e limitare la perdita di superficie dovuta allo sviluppo urbanistico, all'estensione dei seminativi e all'avanzamento delle aree boschive.

Le superfici agricole, prative e pascolive sono in certa misura caratterizzate da un edificato di origine rurale che in parte non è utilizzato.

Tale patrimonio edilizio è il risultato di una secolare economia agricola e il P.A.T. ne promuove un recupero delle funzioni originarie ai fini del presidio del territorio ammettendo, nei casi disciplinati dal P.I., una riutilizzazione differente da quella agricola sempre finalizzata alla manutenzione e al miglioramento del territorio.

Il P.I.:

- a) individua gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine ed una puntuale schedatura;
- b) individua le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, ferme restando le previsioni del vigente PRG comunale;
- c) attribuirà, secondo specifiche modalità riferite ai contesti territoriali, unicamente agli edifici destinati a residenza stabile ricadenti in zona agricola, ma non funzionali all'attività agricola, la possibilità di ampliamento volumetrico fatta salva la volumetria complessiva massima prevista dall'art. 44 comma 5 della L.R. 11/04. Fino all'adeguamento del P.I. al P.A.T. gli ampliamenti sono comunque consentiti unicamente per la residenza stabile nei limiti previsti dall'art. 44 della L.R. 11/04;

- d) individua gli edifici residenziali posti in zona agricola non connessi ad un fondo rustico, attribuendo ad ognuno di essi la possibilità di ampliamenti volumetrici con destinazione a residenza nel rispetto della volumetria massima di 800 mc;
- e) eventuali ulteriori interventi di riqualificazione delle zone agricole, prative e pascolive mediante demolizione di volumi incoerenti dal punto di vista ambientale e paesaggistico o recanti notevoli problemi di inquinamento del territorio determinano un credito edilizio, nell'ambito del dimensionamento massimo previsto per ogni singolo ATO.

Il PI inoltre potrà prevedere le modalità costruttive finalizzate alla realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche avendo riguardo alle altezze, ai materiali e a tutte quelle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività; si richiama, relativamente all'individuazione delle caratteristiche tecnologiche delle diverse tipologie di serre e degli elementi accessori al loro funzionamento, la DGR n. 172/2010.

Prescrizioni

Il P.I. valuterà di dettagliare, nello specifico, le norme per gli interventi di valorizzazione della risorsa ambientale ed economica, così come per le nuove opportunità che si vanno aprendo sotto il profilo dell'escursionismo, della ricettività agrituristica e della manutenzione ambientale, storica e paesaggistica.

Nelle superfici agricole, prative, pascolive in particolare:

- a) è vietato di norma la trasformazione di prati stabili in seminativi; sono consentiti esclusivamente interventi di consolidamento dei suoli e scolo delle acque con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la trasemina di specie erbacee tipiche dei luoghi;
- b) va vietato il rimboschimento mediante piantagione di specie legnose, fatti salvi gli eventuali interventi compensativi di cui all'art. 15 della L.R. 52/78;
- c) va favorito il mantenimento, all'interno dei boschi esistenti, di radure a prato stabile, per aumentare la diversità biologica e la varietà degli ambienti e per l'osservazione della fauna;
- d) sono da preferire le concimazioni dei prati mediante letamazione rispetto alle liquamazioni, laddove possibile;
- e) nei prati infestati da Romice ed Ombrellifere, la data del primo taglio dev'essere anticipata in modo da non permettere la disseminazione alle infestanti;
- f) le date dei tagli dovranno tener conto delle esigenze della fauna (es: periodo di nascita dei caprioli);
- g) i tagli dovranno essere eseguiti in modo da favorire la fuga dei selvatici dall'appezzamento a prato, evitando quindi l'andamento a spirale centripeta.

Per gli interventi ricadenti in zona agricola, dovranno essere rispettate le tipologie e le caratteristiche costruttive previste per le nuove edificazioni e per il recupero degli edifici esistenti, come previsto dalle presenti norme, ai sensi della L.R. n.11/2004.

Art. 51 : VALORIZZAZIONE DEI PASCOLI, PRATI ED EX COLTIVI

Nei prati, nei pascoli e nelle praterie d'alta quota che costituiscono grande rilievo per la configurazione del paesaggio agro-forestale, vanno favoriti interventi di recupero colturale e va incoraggiata la relativa gestione attiva a fini zootecnici/faunistici mediante interventi di contenimento dell'avanzamento del bosco; nei pascoli montani la rinnovazione forestale si considera insediata quando raggiunge un'altezza superiore a 3 metri.

In particolare, relativamente al Pino Mugo "Pinus mugo", potranno essere previsti interventi di taglio anche quando la specie tende ad invadere la cenosi dei pascoli delle malghe e quando sia da intendere specie infestante.

Gli interventi di taglio e contenimento dell'avanzamento delle formazioni a Pino Mugo andranno attuati in coerenza con quanto previsto dal Piano di Gestione Ambientale dell'area SIC-ZPS e dalla normativa regionale in materia forestale.

Tipologia	Definizione Tipologica	Obiettivo colturale	Vocazione funzionale
Pascolo	Grado di copertura della mugheta < 10%	Mantenimento nel tempo di gradi di copertura della mugheta inferiori al 10%	Zootecnia
Pascolo parzialmente invaso	Grado di copertura della mugheta > 10% e < 30%	Abbassamento dei gradi di copertura della mugheta tendenzialmente a livelli inferiori al 10%	Zootecnia, Faunistica, Conservazione habitat e specie
Mugheta rada	Grado di copertura della mugheta > 30% e < 60%	Abbassamento dei gradi di copertura della mugheta tendenzialmente a livelli inferiori o prossimi al 30%	Faunistica, Conservazione habitat e specie
Mugheta densa	Grado di copertura della mugheta > 60%	Abbassamento dei gradi di copertura della mugheta tendenzialmente a livelli inferiori o prossimi al 60%	Faunistica, Conservazione habitat e specie

Art. 52 : ZONE BOScate

Rif. Legislativo: D.lgs. n°42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 134.

Direttive

Trattasi di zone coperte da boschi secondo la definizione dell'art. 14 della L.R. 13.09.78 n° 52 "Legge forestale regionale" e successive modificazioni.

Il PAT conferisce al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela paesaggistica, naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di fruizione climatica e turistico-ricreativa, di stoccaggio del carbonio, oltreché di attività economiche di produzione ad esso correlate.

Al fine di perseguire detti fini ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie spontanee esistenti vale quanto definito da commi successivi. Nel sistema forestale e boschivo trovano applicazione anche le prescrizioni di polizia forestale.

Le seguenti formazioni boschive e forestali, per il significato posseduto e le funzioni che assolvono, devono essere escluse da qualsiasi intervento di trasformazione che non sia funzionale alla gestione del bosco medesimo o alla valorizzazione ecologica e alla fruizione turistico-ricreativa del territorio:

- a) boschi assoggettati a Piano economico di riassetto forestale ai sensi L.R. 52/1978;
- b) boschi di neo-impianto od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
- c) boschi di cui alle precedenti lettere, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco;
- d) aree forestali ospitanti esemplari arborei singoli o in gruppi, di notevole pregio scientifico o monumentale sottoposti a tutela

Il progetto relativo alle opere e infrastrutture da realizzare in area forestale o boscata, dovrà contemplare, oltre alle opere di mitigazione sia visive che ambientali, finalizzate a eliminare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'intervento, le opere di compensazione paesaggistica dei valori compromessi. Tali opere di compensazione dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative di cui all'art. 15 della L.R. 52/78.

Prescrizioni

Considerata la naturale dinamicità delle superfici boscate, la rappresentazione delle stesse nella Tav. 1, ai fini del Vincolo Paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della LRV n. 15/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli.

Per quanto riguarda l'individuazione delle aree da ritenersi soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/04 e a destinazione di vincolo forestale ai sensi dell'art. 15 della LRV 52/1978 restano sempre valide le modalità operative previste dalla normativa vigente (DGRV n° 4808/1997), che prevede rilievi a terra, per la definizione di dettaglio delle aree di bosco.

Nelle aree boscate, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 15 della L.R. 52/78, è vietata di norma la trasformazione colturale che preveda l'eliminazione e la sostituzione del bosco in tutti i casi in cui venga compromessa l'integrità dello stesso.

I perimetri riportati in cartografia possono essere modificati dal PI solo per:

- attuazione di piani diretti al recupero ed alla valorizzazione della selvicoltura, approvati ai sensi delle leggi vigenti;
- realizzazione di parchi pubblici a carattere naturalistico o ricreativo, o per altre funzioni di pubblico interesse;
- recupero di superfici pascolive;
- accertata alterazione dello stato di fatto per cause naturali.

Sono ammessi interventi per valorizzare la funzione ricreativo-sociale del bosco purché le opere non incidano negativamente sul territorio, non vengano danneggiati alberi monumentali, habitat o specie prioritarie ai sensi della Direttiva Habitat 92/43 e non comportino disturbo per le specie animali o vegetali.

Sono ammesse la riduzione e la riconversione colturale permanente in pascolo, prato-pascolo, seminativo, frutteto, ecc. dei boschi di recente formazione, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 15 della LR 52/78 da parte della competente autorità forestale. L'autorità forestale nel rilasciare detta autorizzazione valuta la necessità o meno dell'adozione di misure compensative secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art 15 della LR 52/78.

In tali aree non è ammessa l'apertura di nuove strade che non siano strade agro-silvo-pastorali. Il PAT demanda al PI il compito di stabilire le modalità di intervento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 31/03/1992 n°14. Il progetto dovrà prevedere in ogni caso idonee misure di inserimento nell'ambiente, evitando comunque scavi o movimenti di terra rilevanti.

Nel caso di sistemazione o potenziamento di strade agro-silvo-pastorali o di collegamento con i nuclei rurali, saranno salvaguardati, compatibilmente con le esigenze tecniche, eventuali muri di sostegno esistenti in sassi, pietrame e laste. Per la costruzione di nuove opere di sostegno, di contenimento e di presidio si dovrà far ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, con le modalità che saranno specificate dal PI.

Sono comunque sempre possibili gli interventi di difesa idrogeologica e quelli di miglioramento del bosco, compresa la realizzazione della viabilità silvo-pastorale.

Per le aree a bosco valgono le prescrizioni sopra citate, con le ulteriori specificazioni qui di seguito riportate:

- sono consentite le operazioni di taglio ordinario, colturale, forestazione e riforestazione, le opere edilizie e gli interventi previsti dai piani di Riassetto Forestale e dai Piani di Riordino forestale redatti ai sensi della normativa vigente;
- sono consentite le opere di sistemazione geotecnica, idraulica, nonché di posa delle reti tecnologiche programmate dagli Enti a ciò preposti;
- sono ammessi gli interventi straordinari necessari a far fronte a situazioni di emergenza, quali incendi, incidenti, schianti, attacchi parassitari e altri analoghi accadimenti.

In sede di formazione del PI dovranno essere verificate le perimetrazioni delle aree boscate ora presenti in Tav. 1 con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, sulla base di eventuali Piani di riordino forestale e attraverso l'eventuale confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiscono variante al PAT stesso.

Art. 53 : AMBITI LOC. EDIF. IN ZONA AGRICOLA (ex art. 43 PRG Vigente)

Ai fini della tutela del territorio agricolo, che per quanto riguarda il territorio aperto comunale costituisce nel suo complesso un bene naturale di alto valore paesaggistico-ambientale, il PAT conferma e integra gli ambiti già previsti dal PRG vigente e relativa normativa nonché ne individua di nuovi.

Direttive

Il PI potrà meglio precisare i perimetri dei suddetti ambiti, nonché detterà norme specifiche per quanto riguarda i parametri edilizi della eventuale nuova edificazione in relazione dagli interventi ammessi dal Piano Aziendale.

Prescrizioni

Tali ambiti costituiscono unica possibile localizzazione di nuova edificabilità ai sensi degli art. 43-44-45 della L.R. 11/04 nonché, per quanto riguarda gli edifici esistenti, sono sempre consentiti gli ampliamenti secondo la normativa regionale sopracitata. Prima dell'approvazione del PI è comunque confermata la normativa del PRG vigente.

La presente norma prevale su qualsiasi zona del territorio agricolo ricadano i singoli ambiti.

Per l'ambito indicato con asterisco è consentita unicamente la realizzazione di serre ai sensi dell'art. 44, comma 6, L.R. 11/2004 e con le modalità previste dalla DGRV n. 172 del 03/02/2010.

Il PI preciserà meglio la definizione del perimetro dell'ambito, nonché le specificità insediative delle strutture anche con riferimento all'art. 65 delle presenti NTA.

Art. 54 : LE MALGHE

Il complesso malghivo costituisce un'azienda agricola ad indirizzo zootecnico attiva per un periodo limitato nel corso dell'anno.

È costituita da un pascolo, più o meno esteso e da infrastrutture di servizio: l'abitazione del malghese, i locali per la lavorazione del latte, la stalla, la porcilaia, le pozze, la recinzione e da una mandria di animali.

I complessi malghivi e il sistema delle malghe, oltre che essere un'azienda produttiva, costituiscono presidio ambientale e storico-testimoniale, elemento identitario della cultura dell'Altopiano di Asiago e come tale da tutelare e valorizzare nella sua specificità produttiva, insediativa, di tipologia architettonica.

Il PAT individua le malghe e il loro contesto aziendale e ne prevede la valorizzazione.

La rappresentazione nella Tav. 4 è limitata ai fabbricati rurali e al loro contesto pertinenziale.

Direttive

Il PI preciserà e meglio specificherà la localizzazione dei complessi malghivi e detterà norme finalizzate a garantire gli interventi che si rendono necessari per la loro funzionalità.

Il PI detterà altresì norme relative a possibili incrementi volumetrici per le strutture dei complessi malghivi con specifico riferimento alla DGR n. 3761 del 2.12.2008 "Pacchetto igiene delle strutture di caseificazione in alpeggio"; nonché potrà normare ampliamenti, fino ad un massimo di 150 mc per complesso malghivo, finalizzati al benessere residenziale dei conduttori.

Il PI dovrà indicare le tipologie edilizie nonché i materiali da adottare nel rispetto dell'ambiente e della tradizione locale per il recupero delle malghe, nonché per l'eventuale utilizzo di strutture amovibili ad uso temporaneo (tettoie).

Inoltre dovranno essere previste normative idonee alla salvaguardia e al potenziamento della vocazione agricola e pastorale di dette strutture, nonché per quanto concerne i contesti territoriali dei Larici e dell'Ekar, per diversificare le

funzioni delle Malghe stesse al fine di un loro eventuale utilizzo a scopo agriturismo, didattico e per il soggiorno temporaneo.

Il PI provvederà, altresì, ad individuare il sistema viabilistico relativo al circuito delle malghe e le modalità atte a migliorarne l'accessibilità, prevedendo anche forme d'accesso per i turisti, alternative all'uso dei mezzi privati a motore.

È sempre consentito installare tecnologie innovative e sostenibili per la produzione di energia elettrica o termica, con l'adozione di speciali accorgimenti affinché gli impianti trovino collocazione defilata rispetto ai punti panoramici più rilevanti.

Prescrizioni

Non è consentito svolgere attività di campeggio e camper-park nell'ambito degli alpeggi adiacenti alle malghe.

È vietata l'installazione di silos nelle aree di pertinenza e nei pascoli delle malghe.

I silos potranno essere realizzati a ridosso delle strutture produttive e devono essere opportunamente mascherati con adeguati interventi di mimetizzazione mediante l'utilizzo di materiali naturali.

Eventuali manufatti a servizio del bestiame (abbeveratoi) sparsi nei fondi, devono essere opportunamente mimetizzati ai fini di ridurre al minimo l'impatto visivo perturbativo dell'ambiente naturale.

Sono fatte salve, fino all'adeguamento del PI alle suddette direttive le disposizioni specifiche previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 55 : CRITERI PER IL RIUSO E IL RECUPERO DEI MANUFATTI NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 43

Il PAT detta criteri per il riuso e il recupero degli edifici situati in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo.

L'individuazione di tali edifici e le modalità per il loro riuso funzionale sono precisate dal PI secondo le direttive di seguito elencate.

E' sempre consentito il recupero a fini residenziale degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo localizzati nell'ambito delle aree di urbanizzazione consolidata.

Direttive

Viene confermata l'attuale schedatura prevista dal PRG vigente, indipendentemente dall'area di PAT in cui il manufatto ricade; il PI potrà integrarla con le medesime modalità operative e a condizione che i manufatti siano stati edificati in data anteriore all'approvazione del vigente PRG; inoltre:

- il PI potrà consentire, attraverso specifica normativa, la ricomposizione degli annessi rustici non più funzionali al fondo ricadenti all'interno degli ambiti di edificazione diffusa.
- È consentito il recupero di tali edifici ad uso residenziale da destinarsi alla residenza stabile o turistica: se detti interventi comporteranno la realizzazione

di 2 o più unità residenziali, dovrà essere prevista una quota minima del 50% della nuova SLP destinata a residenza permanente;

- È consentita la possibilità di inserire per tali edifici le attività strettamente connesse con l'attività agricola come vendita e riparazione di mezzi agricoli con esclusione di altre destinazioni produttive, commerciali o terziarie.

Prescrizioni

Nell'area di pertinenza e nel fondo di riferimento dell'edificio non più funzionale è vietata la costruzione di fabbricati agricolo-produttivi.

Il cambio di destinazione d'uso di edifici non più funzionali al fondo è comunque sempre subordinato ad apposita schedatura contenuta nel PI.

Art. 56 : AREA FAUNISTICO – DIDATTICA

Rif. Legislativo : L.R. 40/1984

Il PAT individua un'area, di circa 11 Ha, destinata a scopi faunistico-didattici finalizzata ad assicurare la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e della fauna locale per scopi di attività scientifica e didattica nonché per il ricovero ed il recupero di animali locali feriti, accompagnata ad attività di turismo escursionistico opportunamente regolata.

Al suo interno è consentita la realizzazione di percorsi didattico-conoscitivi nonché la realizzazione di una struttura destinata a soli scopi di accoglienza (reception, aula didattica, sala ospitalità, ecc..), per una volumetria massima di 200 mq di SLP.

Tale volumetria potrà essere realizzata esclusivamente qualora sia attuato l'intero ambito indicato nella TAV. 4 – Trasformabilità.

CAPO VI° LE AZIONI DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 57 : LA TUTELA DEL VERDE URBANO

Anche la tutela del verde all'interno della città e pertinente agli edifici privati esistenti, costituisce elemento qualificante degli spazi urbani e complemento alla qualità architettonica del tessuto edilizio.

Direttive

Il PI, in adeguamento alle direttive del PAT, dovrà indicare norme per la conservazione delle essenze arboree proprie di ogni lotto, compatibilmente con i limiti derivanti dagli interventi edilizi ammessi. In ogni caso, le piante che dovessero essere oggetto di taglio dovranno essere sostituite con altre all'interno dello stesso lotto, utilizzando essenze autoctone ed esemplari a foglia caduca.

Art. 58 : RETE ECOLOGICA

Rif. Legislativo : L.R. 11/2004, art. 13 comma 1, lett. b

La rete ecologica è data dall'insieme delle aree e delle fasce caratterizzate da vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, tra loro connesse, in modo da garantire la continuità degli habitat animali e vegetali sul territorio.

Il P.A.T. individua la struttura della rete ecologica di livello locale, in coerenza a quanto determinato in sede di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di Vicenza.

Di seguito vengono brevemente descritte le singole componenti della rete ecologica individuando in particolar modo la loro funzione nell'ambito della rete medesima:

- **aree centrali (core areas) – [matrici naturali primarie – tav. 4]:** coincidono con aree già sottoposte o da sottoporre a tutela, ove sono presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi di terra e di mare che si caratterizzano per l'alto contenuto in naturalità. Tali aree possiedono un valore ecologico ed una naturalità elevati e sono importanti dal punto di vista storico, scenico, artistico. Esse richiedono perciò un'attenta tutela e in taluni casi anche la valorizzazione.

Nel territorio di Asiago le aree nucleo coincidono con i siti delle rete ecologica Natura 2000. Gli ambienti inclusi sono caratterizzati da un'elevata naturalità e da una bassa antropizzazione che risultano essere caratteristiche fondamentali per questo tipo di elemento.

- **zone cuscinetto (buffer zones) – [zone di ammortizzazione e transizione – tav. 4]:** rappresentano le zone contigue e le fasce di rispetto adiacenti alle aree centrali. Hanno la funzione di evitare situazioni critiche che possono crearsi fra i nodi, i corridoi ecologici in caso di contatto diretto con fattori significativi di pressione antropica quali i centri abitati. Nello specifico le zone cuscinetto costituiscono delle fasce esterne di protezione ove siano attenuate ad un livello sufficiente le cause di impatto potenzialmente critiche.

In comune di Asiago la buffer-zone maggiore è quella localizzata tra il sito IT3220036 e la conca di Asiago dove sorge l'omonimo abitato e le varie infrastrutture correlate ad esso. Questa fascia è costituita soprattutto da formazioni forestali di abete rosso, faggio e abete bianco.

Una seconda buffer-zone è invece localizzata nella parte sud del territorio comunale, oltre la conca, e considera tutte le formazioni forestali che sono localizzate in questa zona e che congiungono i due siti rimanenti.

- **corridoi ecologici (Wildlife ecological corridors) – [corridoi ecologici – tav. 4]:** elementi lineari a struttura naturale superiore della matrice in cui è collocato. Elemento atto a favorire la permeabilità ecologica del territorio e, quindi, il mantenimento ed il recupero delle connessioni fra ecosistemi e biotopi. La loro funzione di corridoi preferenziali è esaltata dal fatto di favorire le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche fra aree naturali (nodi), zone cuscinetto e zone di restauro ambientale impedendo così le conseguenze negative dell'isolamento.

Nel territorio di Asiago non sono stati individuati corridoi ecologici.

- **pietre da guado (stepping stones) – [aree per servizi di interesse comune di maggior rilevanza – tav. 4]:** rappresentano delle aree naturali minori dove gli organismi sostano e si rifugiano in modo temporaneo durante i loro spostamenti lungo delle ideali linee di passaggio. Tali elementi, nonostante le ridotte dimensioni,

possono dare un contributo significativo alla dispersione degli organismi, tuttavia è indispensabile che la matrice circostante non abbia caratteristiche di barriera invalicabile. Per specie poco sensibili alla frammentazione, all'isolamento, alla qualità dell'habitat le pietre di guado possono essere rappresentate anche da habitat di origine antropica (rimboschimenti, zone umide artificiali, ecc.).

Nel territorio comunale possono essere considerati pietre da guado i parchi urbani localizzati all'interno dell'abitato di Asiago.

- **direzioni di collegamento ecologico – [territorio agricolo-forestale – Capo V^A NTA]:** rappresentano delle porzioni di territorio che attualmente non presentano la funzionalità dei corridoi ecologici, ma la cui presenza è importante al fine di completare le lacune strutturali della rete e garantirne la funzionalità. In altre parole, queste aree rappresentano gli spazi entro i quali sussiste la maggiore probabilità che possano avvenire gli spostamenti delle specie indicatrici.
Le direzioni di collegamento sono concentrate, in particolare, nelle aree investite dalle colture agrarie in cui la permeabilità agli spostamenti degli animali è incrementata dalla presenza di siepi, filari e fasce boscate, e dall'assenza di vaste aree edificate o di infrastrutture viarie.
- **aree di restauro ambientale (restoration areas) - [territorio agricolo-forestale – Capo V^A NTA]:** ambiti dotati di elementi di naturalità diffusa, anche con presenza di nuclei naturali relitti. Fanno parte di tale tipologia anche alcune aree degradate, che svolgono una azione importante per il consolidamento della rete ecologica la valorizzazione mediante conservazione e/o ripristino degli elementi di naturalità quali canali, macchie boscate, filari alberati, incolti di piccole dimensioni, che nell'insieme contribuiscono a conservare un discreto livello di biodiversità e possono contribuire a tutelare ed a riqualificare gli elementi di naturalità del contesto.
Possono essere considerati in questo senso i prati-pascoli presenti all'interno del territorio comunale.
- **nodi (Key areas):** si caratterizzano come luoghi complessi di interrelazione, al cui interno si confrontano le zone, centrali e di filtro, con i corridoi e i sistemi di servizi territoriali con essi connessi.
- **barriere infrastrutturali e naturali – [viabilità – tav. 4]:** alcuni elementi possono mostrare una scarsa o nulla idoneità ecologica impedendo, parzialmente o del tutto, le dinamiche individuali di determinate specie e agendo così da barriera parziale o totale. Tale alterazione può provocare conseguenze a livello di popolazione, di tipo genetico e demografico. Il concetto di barriera è relativo per ciascuna specie: una stessa infrastruttura o una determinata categoria di uso/copertura del suolo possono agire da barriera per una specie e da via di dispersione per un'altra.
Fra le diverse opere umane realizzate sul territorio, le infrastrutture stradali lineari sono quelle che influenzano maggiormente l'integrità biotica negli ecosistemi terrestri ed acquatici.

Direttive

Il P.A.T. orienta le attività e gli interventi, comunque ammessi, al rispetto dell'ambiente, garantendo la conservazione delle possibilità di spostamento e di mobilità delle specie animali tra le altre aree naturali o prossimo-naturali, tramite la difesa del corredo vegetale, la conservazione delle aree umide, la tutela delle alberate

e delle siepi, nonché la possibilità di riuso funzionale di edifici e di strutture esistenti funzionali al mantenimento delle attività tradizionali ed al turismo compatibile.

Il P.I. intraprende progetti di ricostruzione e miglioramento della rete ecologica locale attraverso interventi puntuali di progettazione ambientale e di connessione, al fine di permettere:

- a) il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica;
- b) il mantenimento e il ripristino dell'area dell'agricoltura tradizionale quale singolarità ecologica e culturale per la conservazione e tutela della biodiversità e dell'assetto idrogeologico;
- c) il miglioramento delle aree naturali ed in via di rinaturalizzazione esistenti (zone umide, aree boscate ed arbustive) e la realizzazione di neoecosistemi naturaliformi (in ambiti di cava o altri siti degradati);
- d) la gestione e la conservazione dell'agricoltura in quanto soggetto di salvaguardia dei territori, favorendo l'incremento della naturalità attraverso la formazione di colture arboree specializzate, fasce boscate, siepi, filari ed incentivando forme di agricoltura compatibile o con finalità "a perdere" in favore del mantenimento di particolari specie animali (anche di interesse venatorio);
- e) gli interventi di manutenzione dei prati, al fine di favorire la conservazione degli habitat che sono stati originati proprio dalle tradizionali attività agronomiche;
- f) la riduzione delle superfici boscate di recente formazione su aree utilizzate a prato, favorendo in tal senso il ripristino delle preesistenti praterie;
- g) il miglioramento dei boschi negli ambiti intermedi di versante attraverso gestioni consone al rispetto della funzionalità ecologica;
- h) la promozione di interventi di mitigazione degli insediamenti civili e produttivi esistenti, al fine di incrementare la funzionalità ecologica dell'intero territorio;
- i) la riduzione dell'impiego di antiparassitari, in particolare nella promozione di prodotti tipici o di nicchia, attraverso il recupero-mantenimento degli elementi costituenti la rete ecologica;
- j) la definizione dei luoghi dell'espansione urbana residenziale, produttiva, per servizi e infrastrutturale, con attenzione ai territori prossimo-naturali, prevedendo le nuove urbanizzazioni e minimizzando la compromissione del sistema ecologico.

Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio nell'ambito della rete ecologica dovranno essere previste misure di mitigazione e di prevenzione rispetto alla frammentazione territoriale dovuta alla loro realizzazione, in modo tale da accrescere la funzionalità ecologica complessiva.

Nel caso di infrastrutture viarie che interferiscono con la rete ecologica il P.I. deve prevedere interventi che garantiscano la continuità della rete stessa, quali il posizionamento di vie di attraversamento per gli animali o l'interruzione delle recinzioni e la creazione di fasce boscate lungo la struttura;

- k) per quanto riguarda i corridoi ecologici, le aree urbano-rurali e gli ambiti di rinaturalizzazione e forestazione si rimanda alle linee guida riportate nella DGR 3956/2007 che riporta oltre ai criteri individuatori anche gli interventi da realizzare in tali ambiti.

Prescrizioni

Nelle more dell'approvazione del P.I., gli elementi della rete ecologica vanno conservati quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli ecosistemi.

E' vietata in ogni caso ogni attività o intervento che possa alterare permanentemente o danneggiare la consistenza e lo stato dei luoghi.

Art. 59 : COMPATIBILITA' IDRAULICA

Rif. Legislativo: L.R. 11/04

D.G.R.V. 2948/2009 "Valutazione di compatibilità Idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici – Modalità operative e indicazioni tecniche";

Piano di tutela delle acque della Regione Veneto (ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 152/2006).

Relativamente alla normativa di riferimento è stata elaborata la Valutazione di Compatibilità Idraulica per le aree di trasformazione inserite nel Piano di Assetto del Territorio.

Il documento ha carattere preliminare per la stima di massima dei volumi di invaso temporaneo poiché allo stato attuale sono note le sole superfici territoriali in gioco ma non la distribuzione finale delle superfici a diversa permeabilità. Per tale motivo, in sede di P.I. i valori assunti dovranno essere verificati e/o aggiornati sulla base della configurazione progettuale.

Direttive

Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione del territorio in coerenza con le presenti disposizioni che provvede a recepire ed eventualmente integrare e dettagliare.

In sede di Piano degli Interventi si dovrà elaborare la Valutazione di Compatibilità Idraulica relativa al P.I. stesso, predisponendo analisi idrauliche di dettaglio finalizzate alla individuazione delle necessarie opere di mitigazione dell'impatto idraulico, nonché di difesa idraulica, in funzione dell'effettiva impermeabilizzazione del suolo.

In particolare, per le trasformazioni territoriali che comportano una variazione della permeabilità del suolo dovranno essere previste delle misure compensative sulla base del principio dell'invarianza idraulica, che prevede la preservazione del regime idraulico antecedente gli interventi urbanistici.

Ciascun ambito dovrà recepire le misure di mitigazione e compensazione e le modalità operative prescritte nella Valutazione di compatibilità idraulica o derivanti dall'applicazione di altre disposizioni comunali o delle prescrizioni degli enti competenti.

In sede di P.I. dovrà essere verificata l'ammissibilità degli interventi di dettaglio, anche in relazione alle interferenze con eventuali dissesti idrogeologici presenti, che non dovranno essere peggiorati.

Le misure compensative per la mitigazione dell'impatto idraulico potranno essere individuate nelle seguenti tipologie (elenco non esaustivo e integrabile con altre metodologie ferma restando la capacità di accumulo):

- accumulo in bacini superficiali (aree verdi,...);
- accumulo in bacini interrati (vespai, celle interrati, sovradimensionamento rete fognaria,...);

- dispersione delle acque nel sottosuolo (trincee drenanti,...).

Ove possibile dovrà essere limitato l'incremento della superficie impermeabile mediante l'utilizzo di superfici semi-permeabili (betonelle drenanti, grigliati erbosi nelle aree di stallo). Tali tecniche consentono di diminuire il coefficiente di deflusso e di aumentare il tempo di corrivazione, limitando in tal modo la portata di deflusso superficiale.

Con il P.A.T. si è operata un'analisi preliminare delle previste aree di trasformazione urbanistica, sulla base della conoscenza della superficie totale delle stesse, e di alcune ipotesi in merito all'utilizzo finale dei relativi siti.

Ne consegue, che ciascuna delle aree in questione, dovrà essere subordinata alla redazione di una specifica Valutazione di Compatibilità idraulica di dettaglio, per la quantificazione definitiva dei volumi di invaso temporaneo, e per la caratterizzazione degli interventi di mitigazione e/o compensazione più opportuni, alla luce delle prime indicazioni riportate nelle schede specifiche di ogni area, nell'ottica del soddisfacimento del principio dell'invarianza idraulica.

Le indicazioni operative per la redazione della Valutazione di Compatibilità idraulica sono contenute nella Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2948/2009 – allegato A “Valutazioni di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici – Modalità operative ed indicazioni tecniche”.

In particolare la relazione dovrà essere elaborata e corredata dell'analisi dei seguenti parametri:

- analisi pluviometrica, con ricerca delle curve di possibilità climatica per durate di precipitazione corrispondenti al tempo di corrivazione critico per le nuove aree da trasformare;

- definizione del tempo di corrivazione di dettaglio sulla base della distribuzione delle diverse superfici scolanti relativa alla configurazione di progetto;

riferimento, per il calcolo dei volumi di accumulo temporaneo, ad un tempo di ritorno di 50 anni;

- stima dei coefficienti di deflusso di dettaglio, in relazione all'uso effettivo delle aree oggetto di intervento. Laddove non determinati analiticamente, i coefficienti andranno convenzionalmente assunti pari a 0,1 per le aree agricole, 0,2 per le superfici permeabili (aree verdi), 0,6 per le superfici semi-permeabili (grigliati drenanti con sottostante materasso ghiaioso, strade in terra battuta o stabilizzato, ...) e pari a 0,9 per le superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, piazzali,...).

- stima di dettaglio della portata scolante mediante i metodi di afflusso/deflusso più utilizzati e richiamati nella normativa.

La portata scaricabile nella rete ricettrice (naturale o artificiale) dovrà essere limitata, mediante opportuni sistemi di regolazione, ai valori tipici dello stato pre-esistente.

In funzione dell'estensione dell'impermeabilizzazione territoriale la D.G.R. del Veneto 1322/2006 classifica gli interventi e indica i criteri da seguire nel modo seguente:

trascurabile impermeabilizzazione potenziale (intervento su superfici di estensione inferiore a 0,1 ha): è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi;

modesta impermeabilizzazione potenziale (intervento su superfici di estensione comprese fra 0,1 e 1,0 ha): oltre al dimensionamento dei volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un tubo di diametro di 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell'invaso non eccedano il metro;

significativa impermeabilizzazione potenziale (intervento su superfici di estensione comprese fra 1,0 e 10 ha e interventi su superfici di estensione oltre i 10 ha con

Imp<0,3): andranno dimensionati i tiranti idrici ammessi nell'invaso e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall'area di trasformazione ai valori precedenti l'impermeabilizzazione; marcata impermeabilizzazione potenziale (intervento su superfici di estensione superiori a 10 ha con Imp>0,3): è richiesta la presentazione di uno studio di dettaglio molto approfondito.

In caso di terreni ad elevata capacità di accettazione delle piogge (coefficiente di filtrazione maggiore di 10-3 m/s e frazione limosa inferiore al 5%), in presenza di falda freatica sufficientemente profonda e di regola in caso di piccole superfici impermeabilizzate, è possibile realizzare sistemi di infiltrazione facilitata nel sottosuolo (sottofondi e pavimentazioni permeabili, pozzi o vasche disperdenti, trincee drenanti,...).

Qualora si ipotizzi di smaltire le acque meteoriche mediante dispersione nel sottosuolo, dovranno essere previsti studi idrogeologici di dettaglio, con stima, in ambito locale, dell'effettiva capacità di permeabilità del terreno.

Il contributo di dispersione non potrà generalmente superare, come previsto dalla normativa vigente, il 50% degli aumenti di portata conseguenti ad una trasformazione urbanistica. Tale percentuale può aumentare fino al 75%, operando una verifica della funzionalità del sistema progettato, per eventi con tempo di ritorno di 100 anni (aree collinari).

Per quanto concerne i carichi inquinanti delle acque di dilavamento si deve fare riferimento all'art. 39 del Piano di tutela delle acque della Regione Veneto. Si evidenzia che i volumi idrici accumulati nelle vasche di "prima pioggia", non potranno essere conteggiati ai fini della quantificazione dei volumi destinati alla laminazione, in quanto occupati nella parte iniziale dell'evento meteorico, ovvero in fase antecedente il colmo di piena.

Il documento di valutazione di Compatibilità Idraulica dovrà essere sottoposto a parere di approvazione degli Enti competenti.

Prescrizioni

al fine di preservare il corretto funzionamento dei sistemi di mitigazione (sia di accumulo superficiale e interrato, che di dispersione), nonché dei sistemi di drenaggio delle acque meteoriche, dovrà essere prevista una periodica manutenzione e pulizia.

Deve essere garantita la salvaguardia delle vie di deflusso dell'acqua per assicurare lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno, in particolare: salvaguardia o ripristino dei fossati o scolli esistenti di qualsiasi natura e consistenza, al fine di evitare interclusioni o perdita della funzionalità idraulica; la realizzazione di ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, dovrà garantire una luce di passaggio equivalente a quella esistente a cielo aperto;

l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di compensazioni idraulica adeguate; ove possibile dovranno essere realizzate pavimentazioni in grado di diminuire il coefficiente di deflusso medio complessivo dell'ambito di intervento, limitando in tal modo l'impermeabilizzazione del suolo;

nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di tombamento. In casi di motivata necessità il tombamento dovrà rispettare la capacità di flusso preesistente

e il rispetto del volume preesistente, conteggiato sino al bordo più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata.

La stesura dei Piani di Intervento e Piani Urbanistici Attuativi, in particolare per la nuova edificazione in località Sasso di Asiago (schede R6-R6bis-R7-P6 e TR8 dello studio di Compatibilità Idraulica), dovrà essere corredata da studi di “Valutazione di Compatibilità Idraulica” redatti ai sensi della DGR n° 2948/2009, contenenti anche:

- il rilievo delle condotte e dei manufatti di raccolta e scarico delle acque meteoriche che interessano l’area di espansione urbanistica, in modo da valutarne compiutamente le condizioni e le capacità di deflusso, con particolare riguardo al possibile innesco di dissesti idrogeologici;
- l’individuazione dei versanti interessati da possibili scarichi non regimati con la definizione delle corrette modalità di scarico e delle opere necessarie per escludere l’innesco di dissesti idrogeologici,
- in caso di dispersione delle acque meteoriche sul terreno, la valutazione delle possibili controindicazioni in termini di stabilità dei versanti con acclività accentuata o che presentano carattere di fragilità idrogeologica.

Per la nuova edificazione in località Coda e via Rendola (schede P1 e PC dello studio di Compatibilità Idraulica), deve essere rispettato il limite di edificabilità stabilito dal R.D. 25/7/1904 n°523, di ml. 10 dall’alveo per gli edifici e ml. 4 per le piantagioni e recinzioni.

I successivi Piani che andranno a completare lo strumento urbanistico comunale dovranno adeguarsi ai contenuti della DGRV n°2948/2009.

Nel futuro PI, nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) e nei Piani di Recupero, dovranno essere adottate le indicazioni di carattere idraulico contenute nello studio di compatibilità idraulica, così come integrate e corrette nel parere del Genio Civile, ricordando che, come per il PAT, anche per il PI lo studio di compatibilità idraulica ad esso relativo dovrà essere trasmesso alla struttura regionale, che ne curerà l’istruttoria.

VOLUMI MINIMI DA MITIGARE PER A.T.O.

Con riferimento ad un tempo di ritorno di 50 anni (per opere di mitigazione per infiltrazione raccoglienti un volume d’acqua meteorica inferiore al 50% di quello complessivo da mitigare):

- > 560 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell’ATO n 7;
- > 525 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell’ATO n 2-5;
- > 490 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell’ATO n 3.

Con riferimento ad un tempo di ritorno di 100 anni (per opere di mitigazione per infiltrazione raccoglienti un volume d’acqua meteorica superiore o uguale al 50% di quello complessivo da mitigare):

- > 650 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell’ATO n 7;
- > 615 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell’ATO n 2-5;

- > 565 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata entro le aree soggette a trasformazione urbanistica inserite nell'ATO n 3.

Resta inteso che in fase di progettazione dovrà comunque essere effettuato il calcolo del volume di invaso necessario e dovrà essere scelto il maggiore tra quello calcolato e quello minimo sopra indicato.

È preferibile, altresì, che l'eventuale volume di invaso venga ricavato mediante depressioni delle aree a verde opportunamente sagomate e adeguatamente individuate nei futuri PI, che prevedano comunque, prima del recapito nel ricettore finale, un pozzetto con bocca tarata per la limitazione della portata scaricata nel fosso ricettore.

Per ogni nuovo intervento nel territorio sarà obbligatorio procedere mediante uno studio di compatibilità con la definizione di appropriate opere di mitigazione idraulica secondo le linee indicate dalla DGR n° 2948/2009 e s.m.i..

Le misure compensative per la valutazione del volume di invaso utile alla laminazione delle piene si dovranno basare su curve di possibilità pluviometrica relative ai tempi di ritorno definiti dalla Delibera Regionale in argomento con riferimento anche alle misure per durate giornaliere, orarie e inferiori all'ora, possibilmente aggiornate all'ultimo anno disponibile.

In fase di redazione del PI sarà, altresì, necessario ricalcolare i volumi sopra richiamati in relazione agli eventuali aggiornamenti nel frattempo intervenuti, senza che sia fissata alcuna portata al deflusso.

Ogni area destinata a nuovi posti auto dovrà essere in pavimentazione drenante su sottofondo che ne garantisca l'efficienza di drenaggio oppure in pavimentazioni su materiale arido permeabile con spessore minimo di 0,50 m e all'interno condotte drenanti diam. 200 mm collegate a caditoie di raccolta delle acque meteoriche (condizione da riportare nei pareri che trattino di casi soggetti ad asseverazione idraulica).

Analogamente in caso di nuovi edifici o ampliamento degli stessi dovrà imporsi che le acque meteoriche raccolte dalle nuove coperture siano accompagnate da linee pluviali direttamente in fognatura oppure, nel caso non ve ne siano, verso aree verdi (ulteriore condizione da riportare nei pareri che trattino di casi soggetti ad asseverazione idraulica).

Non è consentito realizzare nuove tombinature di alvei demaniali, anche ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., se non in situazioni eccezionali previa autorizzazione e dimostrazione da parte del soggetto richiedente del carattere di eccezionalità della situazione.

Le superfici destinate all'invaso delle acque meteoriche dovranno essere vincolate in modo che sia stabilita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo (ad es. con atto notarile o con apposito vincolo comunale).

Nel caso di scarico in rete fognaria, così come già fissato in fase di PAT per i corsi d'acqua demaniali, dovrà acquisirsi il nullaosta del gestore della stessa.

Le vasche di prima pioggia non potranno considerarsi come opere di accumulo dei volumi di mitigazione di cui sopra.

Ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente mantenuta di modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge, in particolare gli invasi a cielo aperto dovranno rimanere liberi da vegetazione invadente quali grossi arbusti e alberature e non dovranno avere al loro interno attrezzature di alcun tipo (parchi giochi, panchine, depositi, ...), così le condotte di invaso e quelle di svaso dovranno essere poste a quote opportune e utili a garantire l'accumulo del volume calcolato e dovranno venire opportunamente difese.

I fossi demaniali e privati esistenti, specialmente quelli aventi funzioni di scolo delle acque meteoriche e quindi di pubblica utilità, quali quelli ai bordi di strade e di aree impermeabilizzate più in genere dovranno essere soggetti a salvaguardia con continue attività di manutenzione e con il divieto di riduzione delle loro dimensioni e di interclusione senza opportune opere di compensazione nella raccolta delle stesse acque piovane.

Si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto dell'area drenante, per evitare zone di ristagno.

Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga di dover ridefinire con una visione unitaria il deflusso meteorico di un'intera zona urbanizzata, potrà essere presa in considerazione la possibilità di monetizzare le opere prevedibili all'interno dei singoli lotti/comparti, assumendosi quindi l'onere di realizzare, con i fondi accantonati un complesso organico ed efficiente di interventi. Questi dovranno necessariamente essere definiti nel futuro PI e realizzati preliminarmente alle nuove urbanizzazioni.

Restano in ogni caso fatte salve tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale o alle reti di bonifica, oltreché alle norme che regolano gli scarichi e la tutela dell'ambiente e delle acque dall'inquinamento.

Art. 60 : INDIRIZZI PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE

Vengono definiti con le presenti norme gli indirizzi e i criteri finalizzati nella costruzione di nuovi edifici o nella ristrutturazione di quelli esistenti, all'utilizzo e alla incentivazione dell'edilizia con caratteri di sostenibilità.

Direttive

A tale proposito il Comune predispone, dopo l'approvazione del PAT, in rapporto alle linee guida in materia di edilizia sostenibile, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 4/07, di cui agli allegati A e B alla DGRV n° 2398 del 31/07/2007 un regolamento attuativo finalizzato a determinare l'identità della tipologia e dei criteri di attribuzione degli incentivi e delle linee guida. In modo particolare si ritiene di

enunciare alcuni tematismi da sviluppare per i requisiti che devono caratterizzare l'edilizia sostenibile e che il regolamento attuativo dovrà contenere.

Efficienza energetica da ottenere mediante il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici attraverso la riduzione del fabbisogno di energia primaria; le classi energetiche parametriche al fabbisogno di FEP (Fabbisogno di Energia Primaria) saranno definite dal regolamento.

Risparmio idrico incentivando l'impiego di dispositivi tecnici da applicare all'impianto idrico sanitario per ridurre gli sprechi di acqua potabile. Tale requisito è soddisfatto prevedendo per gli impianti idro-sanitari e di riscaldamento dispositivi capaci di assicurare una riduzione di consumo d'acqua potabile in percentuale, che stabilirà il regolamento attuativo, rispetto al consumo medio previsto per la funzione abitativa.

Utilizzo di materiali bioecologici e di tecnologie innovative incentivando l'utilizzo di materiali da costruzione, di componenti per l'edilizia e di elementi di finitura di arredi fissi che non generino lo sviluppo di tossicità, l'emissione di particelle, l'inquinamento dell'acqua e del suolo, favorendo l'utilizzo di materiali e strutture di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo vitale dell'edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico, incentivando l'utilizzo di tipologie anche non tradizionali (per esempio tetti piani rinverditi) qualora finalizzate al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio, al risparmio economico ed al minor impatto ambientale delle costruzioni.

Solare termico e pannelli fotovoltaici compatibilmente con l'altitudine, il contesto paesaggistico e le condizioni climatiche dell'Altopiano, va incentivata la realizzazione di impianti a pannelli solari e fotovoltaici per il riscaldamento dell'acqua sanitaria dimensionando possibilmente l'impianto per coprire l'intero fabbisogno energetico dell'organismo edilizio per il riscaldamento dell'acqua stessa nonché per la produzione di energia elettrica; le modalità di calcolo finalizzato alla determinazione del progetto sarà definito dal regolamento attuativo.

Il PI indicherà, alla luce della normativa regionale e statale in materia e garantendo la piena tutela dei valori e dei vincoli di tipo naturalistico, paesaggistico e monumentale, le modalità per l'installazione di impianti a energia solare o fotovoltaici.

Il PI potrà inoltre individuare progetti speciali di rilevanza comunale o sovra comunale destinati all'accoglimento di strutture tecnologiche finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili quali: campi fotovoltaici, impianti alimentati a biomassa per la produzione di energia e insediamenti agricoli e agroindustriali finalizzati alla produzione di biocombustibili; tali progetti potranno essere oggetto di Accordi ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004 e s.m.i. e dovranno rispondere alle indicazioni previste negli strumenti urbanistici sovraordinati vigenti.

Recupero delle acque meteoriche realizzando gli edifici con accorgimenti tali da consentire il recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture consentendo l'immissione nel sistema di smaltimento di una minore quantità d'acqua in caso di concentrazione di fenomeni meteorici favorendo la predisposizione di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche. Saranno determinati dal regolamento attuativo le suddette modalità.

Il regolamento attuativo regolerà altresì l'entità degli incentivi per l'utilizzo di materiali e tecniche finalizzati all'edilizia sostenibile.

Contenimento inquinamento luminoso e incremento del risparmio energetico

Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.

Fari, torrifaro e riflettori illuminanti i parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.

È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria. Per l'illuminazione di edifici o monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore 24.00.

L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizio di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self-service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24.00 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.

È vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.

Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).

È vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

Art. 61 : INDIRIZZI RELATIVI ALLA PRODUZIONE, ALLA RACCOLTA ED ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Vanno conseguiti gli obiettivi di raccolta differenziata definiti dal D.lgs. 5.2.97 n°22 "Attuazione delle direttive 91/155/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi.

Per gli obiettivi di cui al I° comma devono essere individuati, anche negli insediamenti esistenti, che possono essere oggetto di trasformazione e/o di ristrutturazione urbanistica, specifici spazi per l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata.

Sono sempre ammessi interventi per il reperimento di aree a servizio per la raccolta differenziata da definire previa verifica di coerenza con le disposizioni settoriali sovraordinate.

Il PI, in sede di adeguamento al PAT, stabilirà linee guida in attuazione agli obiettivi sopra enunciati.

Art. 62 : IL MONITORAGGIO AMBIENTALE – LA VAS

Rif. Leg.: L.R. 11/2004, art. 4

Secondo quanto previsto dall'art. 10 della Direttiva 42/2001/CE il processo di Valutazione Ambientale prosegue, dopo l'approvazione del P.A.T., nella fase di attuazione e gestione con il monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione. Si tratta di uno strumento che permette di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano, di definire in che misura le azioni effettivamente realizzate abbiano contribuito a consolidare l'assetto strategico e strutturale individuato dal P.A.T. stesso e se esse si siano mantenute coerenti con i principi di sostenibilità.

Direttive

L'attuazione delle previsioni del P.A.T., nonché l'evoluzione delle condizioni di equilibrio che ne assicurano la sostenibilità, è sottoposta a specifico monitoraggio.

Il monitoraggio avviene attraverso un duplice set di indicatori: il primo dedicato al monitoraggio dello stato dell'ambiente, il secondo al monitoraggio degli effetti dell'attuazione del Piano. Tali indicatori sono descritti nel Rapporto Ambientale della V.A.S..

Nel caso in cui i valori espressi dall'indicatore mostrassero situazioni critiche devono essere attivate apposite misure e azioni correttive.

I risultati del monitoraggio devono essere resi pubblici e devono contenere:

i dati relativi alle misurazioni effettuate;

i probabili effetti e/o impatti identificati;

le eventuali misure di mitigazione e compensazione proposte per ridurre gli impatti negativi.

Art. 63 : CRITERI ED INDIRIZZI PER L'ARREDO URBANO

Il PAT, ancorchè strumento urbanistico di natura strutturale, prende in esame anche l'assetto formale della città, avente peraltro forti connotati turistici e quindi dove la forma estetica assume valore primario, indicando criteri ed indirizzi per la riqualificazione della scena urbana nelle sue componenti, con particolare riferimento all'intero spazio urbano e specificamente ai punti di coagulo e di concentrazione pedonale, veicolare, di servizi pubblici e privati.

In modo particolare dovranno essere progettati gli spazi aperti della scena urbana con riferimento alle seguenti tipologie:

- la viabilità e gli spazi aperti pubblici (il corso, le piazze, gli slarghi, i viali alberati, le confluenze delle vie, i passaggi pedonali, i parcheggi) avendo riguardo alla tipologia specifica per ogni luogo dell'illuminazione, alla segnaletica dei luoghi e delle funzioni, e in tale contesto particolare importanza assume la segnaletica per il sistema della struttura ricettiva e sportiva, ai complementi di arredo quali panchine, orologi, cestini di carta, buca lettere, cabine telefoniche, distributori automatici, ambientazioni artistiche;

- gli spazi pubblici a verde (parchi comunali, elementi di arredo stradale, parco giochi) con riferimento alla specificità dell'illuminazione per ogni singolo luogo, alla segnaletica, a elementi artistici di integrazione e ai complementi di arredo quali ripari, eventuali chioschi, servizi igienici, cestini carta, orologi, panchine, erogatori di acqua potabile;
- inoltre dovranno essere adeguatamente progettati le fermate bus delle autolinee per quanto riguarda la segnaletica per l'informazione e le tettoie o box per riparo e le panchine per l'attesa nonché potranno essere previste direttive formali per le insegne delle varie attività turistico-ricettive e commerciali.

Direttive

Il PI, in adeguamento alle direttive del PAT, predispone uno specifico prontuario-abaco finalizzato all'organizzazione fisico-scenografica degli spazi urbani con riferimento alle loro caratteristiche topologiche (similarità, prossimità, contiguità) nonché più strettamente geometriche (assi privilegiati, centralità, simmetrie) e alle relazioni che intercorrono tra gli elementi fisici e sui rapporti che vengono percepiti tra ambiente naturale e ambiente costruito.

Art. 64 : **LE TIPOLOGIE E LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PER LE NUOVE EDIFICAZIONI**

In tutte le aree del PAT:

- non sono ammessi serramenti esterni in alluminio;
- le cornici in pietra esistenti non possono essere rimosse e dovranno essere previste nelle nuove forometrie;
- frontali, timpani ed abbaini dovranno uniformarsi a quelli tipici dell'architettura locale, presenti negli edifici oggetto di tutela;
- non sono ammessi poggiali d'angolo;
- per le coperture devono essere utilizzati materiali tradizionali con esclusione delle lastre di pietra tipo Luserna e dei coppi in laterizio;
- non sono ammessi elementi estranei all'architettura locale (tipo torrette), qualora non siano giustificate da scelte architettoniche qualificanti;
- tutti gli interventi di realizzazione di nuovi edifici residenziali nelle aree di sviluppo edilizio soggetti a PUA, comprensiva anche dell'area di trasformazione residenziale prevista dal PRG vigente come "Ambito 4" – Area di riqualificazione e riconversione "Segheria APO" nelle presenti NTA, e quelli soggetti ad intervento diretto nelle aree di urbanizzazione consolidata e negli ambiti di edificazione diffusa, dovranno avere al massimo 2 piani fuori terra più sottotetto e prevedere una tipologia dei fabbricati al massimo trifamiliare (tre unità abitative); si fa eccezione per gli interventi di sostituzione e di riconversione edilizia (art. 38 NTA) e per l'Ambito 1-2 "Acquedotto/Ecchelen" del vigente PRG per il quale valgono le norme ed i parametri stereometrici dallo stesso previste, nonché per gli interventi di completamento delle cortine edilizie nell'ATO 1: Centro Storico.
- Gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e sostituzione di edifici esistenti, con le eccezioni di cui al punto precedente, potranno determinare un incremento delle unità immobiliari fino ad un massimo di tre, fatta salva la possibilità di mantenimento del numero delle unità abitative preesistenti.

Inoltre in aggiunta nelle zone agricole:

- si confermano le tipologie riportate nelle schede allegate al PRG vigente;
 - i nuovi edifici dovranno essere al massimo trifamiliari, così come gli edifici esistenti oggetto di ampliamento, ristrutturazione e sostituzione, fatta salva la possibilità di mantenimento del numero delle unità abitative preesistenti;
 - non sono ammesse scale esterne;
 - i poggioli dovranno essere di dimensione contenuta ed avere parapetti in ferro;
 - non sono ammesse persiane, ma esclusivamente balconi in legno naturale o verniciato;
-

Art. 65 : VALUTAZIONE PAESAGGISTICA DEI PROGETTI

La particolare connotazione paesaggistica-ambientale del contesto dell'Altopiano di Asiago nella sua totalità implica una particolare attenzione alla conservazione e tutela di tali valori connotativi e identitari attraverso il principio che la qualità paesaggistica costituisce un valore primario di tale territorio e che gli strumenti di pianificazione urbana in quanto tali non sono sufficienti alla loro tutela e valorizzazione, ma occorre prestare particolare attenzione ai processi di trasformazione edilizia del territorio per di favorire il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica dei luoghi.

Inoltre si sottolinea la consapevolezza che non è definibile a priori con norme e regolamenti di carattere generale la qualità paesaggistica delle trasformazioni edilizie territoriali, ma che solo la profonda conoscenza dei luoghi può orientare il giudizio di valutazione di natura discrezionale.

Si delinea, pertanto, un metodo di valutazione dei progetti finalizzato ad affrontare un linguaggio comune fra progettisti, tecnici e amministratori pubblici e cittadini come occasione di dialogo e collaborazione per migliorare la qualità paesaggistica dei progetti nella consapevolezza di partecipare unitariamente ai processi di trasformazione dell'ambiente in cui si vive, considerando il progetto come partecipe di un paesaggio e il suo contesto.

Pertanto il metodo di valutazione consiste nel verificare e nel delineare un percorso finalizzato a valutare se il progetto in esame localizzato in quel sito contribuisca a qualificare o a deteriorare il contesto paesaggistico a cui si fa riferimento, se il progetto produca esiti non apprezzabili sull'immagine di quel territorio ovvero comprometta o distrugga quelli esistenti. In buona sostanza dovrà essere valutato il livello di impatto paesaggistico della trasformazione proposta avendo presente che l'impatto paesaggistico non è misurabile con procedimenti deterministici e non è parametrabile, nonché l'entità dell'impatto non coincide necessariamente con la qualità dell'impatto.

Occorre pertanto valutare in primis la sensibilità del sito dove è collocato il progetto con particolare riferimento al grado di trasformabilità che il sito stesso ha subito nel corso del tempo o viceversa se conserva integralmente l'identità originaria. Pertanto sarà da verificare se il sito appartiene a paesaggi riconoscibili e leggibili come sistemi strutturali (naturalistici e antropici) eventualmente caratterizzati da comuni caratteri linguistico-formali. Si dovranno poi valutare le condizioni di visibilità più o meno accentuate fra il sito e il contesto circostante e infine andrà valutato se le popolazioni locali attribuiscono a quel sito specifici ruoli particolari per motivazioni simboliche associate.

Vengono pertanto considerati tre differenti modi di valutazione:

- morfologico-strutturale;
- vedutistico;
- simbolico.

Morfologico-strutturale

Valutazione della sensibilità del sito come elemento strutturale dell'organizzazione di quel territorio e di quel luogo specifico tale da determinare precise regole e cautele per gli interventi di trasformazione.

Il sito di possibile trasformabilità sarà pertanto valutato in funzione dei seguenti elementi che strutturano quel luogo:

- morfologia del territorio: dislivelli, scarpate, elementi di idrografia superficiale;
- elementi naturalistico-ambientali: alberature, fontanili o zone umide, aree verdi strategiche per il sistema urbano locale;
- componenti del paesaggio agricolo-forestale storico: percorsi-sentieri, elementi di rete irrigua e manufatti collegati, elementi vegetali quali eventuali filari alberati, borghi e manufatti collegati al sistema agricolo-forestale;
- elementi di interesse storico-artistico e di valore ambientale: edicole e cappelle votive, monumenti, edilizia storica in adiacenza ad un luogo contraddistinto da un forte livello di coerenza formale sotto il profilo tipologico e come immagine.

Vedutistico

Tale valutazione si applica nei siti dove si ritiene che si stabilisca tra osservatore e territorio una particolare funzione visiva per ampiezza panoramica, per qualità del quadro paesaggistico percepito, per particolarità delle relazioni visive tra due o più luoghi. Valutazione del rischio di potenziale alterazione delle relazioni percettive per occlusione, interrompendo relazioni visive o impedendo la funzione di parti significative di una veduta, o per inframmentazione, con l'inclusione in un quadro visivo elementi estranei che ne diminuiscano la qualità paesistica.

Le relazioni percettive da valutare pertanto riguarderanno:

- interferenza con un punto di belvedere o un particolare punto panoramico;
- collocazione lungo un itinerario locale di fruizione paesistico-ambientale (percorso vita, sentieri naturalistici, percorsi lungo corsi d'acqua, etc.);
- interferenza con rapporti visuali storicamente consolidati e rispettati tra elementi significativi del territorio (coni ottici vari – ossario – crinali montani, etc.);
- prossimità a tracciati viari di alta percorrenza.

Simbolico

Valutazione del valore simbolico che la comunità locale attribuisce al luogo in quanto scenario di episodi storici, di descrizioni letterarie o culto celebrativo popolare. Si tratterà di valutare se i valori simbolici attribuiti a quel luogo possano essere compromessi o alterati da interventi di trasformazione che, per forma o funzione, risultino incongruenti con il luogo stesso.

In modo particolare vanno presi in esame quei luoghi che rivestono un ruolo rilevante nella formazione dell'identità locale. I luoghi possono fare riferimento sia a eventi o usi civili quali memoria di avvenimenti storico-celebrativi, siti rievocativi di leggende e racconti popolari, punti di aggregazione della popolazione. In buona sostanza si dovrà valutare, sia da parte del progettista che da parte del Comune se il modo di trasformazione di un determinato luogo può arrecare compromissione alla leggibilità, riconoscibilità nonché eliminare segni dell'identità locale.

Modalità di valutazione per definire la sensibilità paesistica dei siti

Sarà definita una valutazione della sensibilità paesistica del singolo sito in rapporto alle varie fattispecie delle tre singole chiavi di lettura attraverso un giudizio sintetico di carattere generale del sito da determinarsi non in maniera deterministica, ma in rapporto alla rilevanza attribuita ai fattori analizzati.

Relativamente agli edifici e ai contesti saranno da prendere in esame i seguenti parametri valutativi:

- altezze-profilo;
- la planimetria relativamente alla disposizione e allineamento degli edifici;
- rapporto degli edifici con l'andamento e il profilo del terreno;
- prospetti e rapporti pieni-vuoti con riferimento alla congruenza tra aperture e superfici piene;
- tipologie e coperture dei fabbricati e relativi materiali;
- prospetti con riferimento alle finiture di facciata (materiali e colori);
- disposizione trattamento degli spazi e degli arredi esterni.

Andrà verificata l'incidenza del progetto nel contesto secondo le seguenti direttive:

- incidenza morfologica e tipologica:
 - con riferimento alla conservazione o alterazione dei caratteri morfologici del luogo;
 - previsione di tipologie costruttive più o meno conformi a quelle esistenti nell'intorno considerato;
 - conservazione o alterazione delle continuità relazionali tra elementi storico-culturali o tra elementi naturalistici;
- incidenza del linguaggio architettonico: stile, materiali e colori:
 - coerenza o contrasto del progetto in rapporto ai modi del linguaggio architettonico prevalenti nel contesto all'intorno;
- incidenza visiva:
 - ingombro visivo della sagoma;
 - occultamento di visuali significative;
 - prospicenza verso spazi pubblici;
- incidenza simbolica:
 - capacità dell'immagine progettuale di rapportarsi correttamente con i valori

simbolici attribuiti dalla comunità locale al sito.

Il giudizio complessivo nell'ammissibilità del progetto dovrà tenere conto delle valutazioni effettuate con riferimento ai diversi criteri e parametri di valutazione presi in considerazione, esprimendo in modo sintetico una valutazione generale sul grado di incidenza del progetto da definirsi in base al peso assunto dai diversi fattori progettuali analizzati.

TITOLO IV° INDIRIZZI E CRITERI ATTUATIVI GENERALI

CAPO I°

Art. 66 : PEREQUAZIONE URBANISTICA – INDIRIZZI E CRITERI PER L'APPLICAZIONE

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 35

Il PAT determina gli indirizzi e i criteri per l'applicazione dell'istituto giuridico della perequazione urbanistica finalizzato all'equa distribuzione, tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, dei diritti edificatori e degli oneri connessi alla trasformazione del territorio indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

Direttive

L'istituto della perequazione urbanistica si applica per l'attuazione:

- a) del piano degli interventi,
- b) dei piano urbanistici attuativi e per gli atti di programmazione negoziata,
- c) dei comparti urbanistici.

L'istituto della perequazione viene disciplinato in:

- perequazione urbanistica,
- perequazione urbanistica integrata,
- perequazione urbanistica ambientale.

La perequazione urbanistica consiste nell'utilizzo delle aree cedute al comune finalizzate alla realizzazione di servizi pubblici, di servizi di uso pubblico, di attrezzature di interesse generale specificamente previsto per le singole aree dal P.I.

La perequazione integrata consiste nell'utilizzo delle aree cedute al comune e finalizzate a:

- realizzazione di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata e relativi servizi pubblici o di uso pubblico.
- per assegnarle, finalizzate alla realizzazione di edilizia residenziale, ai soggetti interessati ad eventuali provvedimenti espropriativi per la realizzazione di opere pubbliche e di uso o interesse pubblico ricadenti nel territorio comunale e finalizzati al trasferimento di diritti edificatori generati dal credito edilizio, dalla compensazione urbanistica nonché dalla cessione di aree per servizi ed infrastrutture come di seguito specificato con le modalità definite dal PI.

La perequazione ambientale consiste nell'utilizzo delle aree cedute finalizzate alla formazione di sistemi ecologici ambientali (sistemazione di aree di alto valore ecologico-ambientale, fasce tampone, sistemazioni di contesti urbani aventi valore ambientale e di riqualificazione urbana, etc..)

Il PI localizzerà le aree oggetto di perequazione urbanistica, integrata e ambientale, le modalità di attuazione definendo le destinazioni d'uso, i parametri urbanistici e la quota delle aree in cessione al Comune; le zone individuate dal PI, che dovranno essere ambiti unitari di progettazione e attuazione, potranno interessare aree fra loro contigue o più aree fra loro non contigue in un quadro di progetto coordinato.

Il PI individuerà le aree dove è concentrato il volume edificabile, quelle relative alla localizzazione dei servizi e delle aree da cedere gratuitamente al Comune e quelle per eventuali altre destinazioni previste.

I proprietari degli immobili oggetto di perequazione parteciperanno "pro quota" all'edificazione, agli oneri di urbanizzazione e alla relativa cessione delle aree attraverso specifica convenzione.

Nel caso non vi sia intesa tra i proprietari delle aree interessate dalla perequazione il comune può procedere alla formazione di un PUA di iniziativa pubblica, nonché può realizzare, prima della negoziazione perequativa, l'attuazione di servizi e di opere pubbliche secondo modalità definite dal PI.

Per ciascun ambito oggetto di perequazione urbanistica, integrata o ambientale così come individuato dal PI, lo stesso predisporrà specifica scheda progettuale.

Per l'area ricompresa all'interno del Contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi, il PI dovrà prevedere uno strumento urbanistico unitario nonché specifiche norme di convenzionamento relativamente alla correlazione attuativa delle singole aree.

**Art. 67 : LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, IL CREDITO EDILIZIO –
INDIRIZZI E CRITERI PER L'APPLICAZIONE**

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 36

Il PAT determina gli indirizzi e i criteri per l'applicazione dell'istituto giuridico del credito edilizio inteso quale quantità volumetrica a specifica destinazione d'uso che viene riconosciuta all'avente titolo di un immobile come conseguenza dell'eliminazione di opere incongrue, di elementi di degrado e di riordino della zona agricola o la realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica e ambientale o a seguito di compensazione urbanistica.

Il PAT localizza le fattispecie generanti credito edilizio sopraelencate, con particolare riferimento alle opere incongrue, finalizzate all'utilizzo del credito edilizio.

Direttive

Il PI in attuazione del PAT individua la quota di edificabilità e le aree da riservare al credito edilizio all'interno dei singoli ATO nonché per le singole aree edificabili può indicare una capacità edificatoria aggiuntiva come incremento di indice di edificabilità riservata al credito edilizio. Di conseguenza potrà esserci un indice di edificabilità minimo corrispondente alla normale edificabilità di ogni singola area e uno massimo destinato ad accogliere anche l'atterraggio del credito edilizio.

Il PI detta norme per le aree e gli immobili sui quali applicare l'istituto del credito edilizio, gli stessi non potranno comunque interessare opere realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero

realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, fatti salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa di legge.

Per ogni immobile da demolire oggetto di credito edilizio il PI determinerà la quantità di credito valutando:

- l'età e lo stato di fatto fisico attuale, la tipologia e la destinazione dell'immobile,
- la zona entro la quale lo stesso è collocato,
- eventuale interesse pubblico correlato con la sua demolizione comprensivo del miglioramento ambientale e paesaggistico da ciò derivante.

Il PI predisporrà specifico registro dei crediti edilizi, liberamente commerciabili, dove saranno indicati:

- l'avente titolo del credito,
 - la quantità, la destinazione d'uso e la localizzazione del credito all'interno delle zone edificabili.
 - eventuali tempi per la realizzazione del credito.
 - relativamente alle quote di credito destinate alla compensazione urbanistica dovrà essere prevista anche la cessione al Comune degli edifici e delle aree oggetto di vincolo preordinato all'esproprio.
-

Art. 68 : LA COMPENSAZIONE URBANISTICA – INDIRIZZI E CRITERI PER L'APPLICAZIONE

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 37

IL PAT determina gli indirizzi e i criteri per l'applicazione dell'istituto giuridico della compensazione urbanistica finalizzato al ristoro dei proprietari di aree o di edifici soggetti a vincolo preordinato all'esproprio, recuperando, in alternativa all'indennizzo, specifica capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, in altre aree o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione al Comune dell'area o edificio oggetto di vincolo.

Direttive

L'istituto della compensazione urbanistica determina la quota dei diritti edificatori per quantità e determinazioni d'uso nella base dell'equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a vincolo ed i diritti edificatori compensativi.

Il PI definirà, anche attraverso l'istituto del credito edilizio la quota di edificabilità da riusarsi per finalità compensative nell'ambito delle aree edificabili. Nell'ambito delle aree edificabili il PI potrà individuare una capacità edificatoria aggiuntiva come incremento di indice di edificabilità finalizzata esclusivamente a finalità compensative. Di conseguenza potrà esserci un indice di edificabilità minimo corrispondente alla normale edificabilità e uno massimo destinato ad accogliere l'atterraggio del credito edilizio per finalità compensative.

Art. 69 : GLI ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 6

Direttive

Il Comune nella formazione del P.I., assicurando a chiunque, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/04 la possibilità di concorrere alla definizione delle scelte di piano, nei limiti previsti dalla L.R. 11/04, può concludere accordi con soggetti privati ai sensi dell'art. 6 della suddetta legge finalizzati a proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico da assumere nel P.I. aventi come finalità la determinazione di previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione urbanistica nel rispetto della Legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei terzi.

Gli accordi di cui sopra sono conclusi secondo le seguenti modalità:

- la proposta di accordo, presentata dai soggetti privati deve contenere oltre i dati specifici del proponente anche l'oggetto dell'accordo specificato con adeguati elaborati grafici e normativi nonché deve essere esplicitato il rilevante interesse pubblico in rapporto al contesto comunale. Inoltre tale accordo dovrà contenere la valutazione economica-finanziaria della proposta, nonché le risorse finanziarie private ed eventuali pubbliche, i tempi, le modalità e le garanzie per l'attuazione della proposta di accordo. Si recepisce, altresì, quanto previsto dall'art. 6, comma 3 e 4, L.R. 11/04.
-

Art. 70 : NORMATIVA SPECIFICA PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE ESISTENTI E DI PROGETTO

Il PAT, nell'ambito dell'obiettivo di incentivazione e rilancio dell'attuale offerta turistico-ricettiva, in conformità agli indirizzi contenuti nel documento preliminare, prevede forme di incentivazione di nuove strutture alberghiere

Direttive

Il PI, a fronte dell'edificazione di nuove strutture alberghiere, prevede in aree specifiche, così come localizzate dal PAT, la possibilità di realizzare da parte dell'avente titolo a edificare, una quantità di edilizia residenziale turistica pari al 20% della SLP della nuova struttura alberghiera.

Tale edificazione residenziale turistica, la cui realizzabilità è subordinata all'edificazione della struttura alberghiera, è soggetta a convenzionamento le cui modalità saranno stabilite dal PI.

La tipologia edilizia delle nuove strutture alberghiere, ai fini di un corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, dovrà essere a blocco unico o a blocchi in numero limitato ma fisicamente collegati tra loro in modo da costituire un corpo edilizio unitario.

In tutte le aree alberghiere, esistenti e di nuovo impianto, non è ammessa la realizzazione di residenze turistico alberghiere di cui all'art. 22.1 lett. d) della L.R. 04.11.2002 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

Per le strutture alberghiere esistenti e le nuove, il PI consente le SPA (Salus Per Aquam) nonché possono essere localizzate le attrezzature previste dall'art. 38, punto 15, del PRG vigente.

L'area di urbanizzazione consolidata include le strutture alberghiere identificate con simbologia $\uparrow_{TR}$, nonché le strutture turistiche per la comunità di carattere collettivo identificate con simbologia $\uparrow_{TC}$ e ne costituisce esclusiva pertinenza; il PI potrà meglio ridefinire tale perimetro dell'area ad esclusiva funzionalità delle strutture alberghiere e turistiche per la comunità esistenti.

STRUTTURE ALBERGHIERE (Hotel Bellevue):

Zona Crestanon

Il PAT individua tale area alberghiera come oggetto di ristrutturazione, con la possibilità di riqualificazione ed ampliamento delle strutture esistenti.

Prescrizioni

Considerata la particolare collocazione delle strutture esistenti all'interno di un contesto di notevole pregio paesaggistico, sia per il sito, sia per l'impatto visivo rilevabile da più parti del territorio comunale, si prescrive, fermo restando quanto previsto all'art. 65 delle presenti norme, quanto segue:

- la realizzazione della ricettività prevista in ampliamento è subordinata alla predisposizione di un Piano Urbanistico Attuativo;
 - la consistenza residenziale riconosciuta nell'area quale incentivo per la realizzazione della struttura alberghiera dovrà essere integrata in un progetto unitario relativo all'area nel suo complesso;
 - un eventuale intervento sull'edificio residenziale esistente, con la sola esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrà essere ricompreso nel PUA e dovrà essere finalizzato ad una ricomposizione e ad una riqualificazione complessiva dei volumi esistenti, per una corretta integrazione con i volumi di progetto e per un adeguato inserimento ambientale nell'ambito di intervento;
-

TITOLO V° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I°

Art. 71 : STRUMENTAZIONE ATTUATIVA VIGENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PAT

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004, art. 14, comma 11.

L'entrata in vigore del PAT non comporta la decadenza degli strumenti urbanistici attuativi in contrasto con le norme stesse, se già approvati ed efficaci, nei termini di validità degli stessi.

Art. 72 : SALVAGUARDIA

A partire dalla data di adozione del PAT si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 29 della L.R. 11/04.

Le funzioni del PTCP adottato dalla Provincia di Vicenza DCP n° 40 del 20.05.2010 comportano per il PAT l'applicazione del regime di salvaguardia.

Le funzioni del PTRC adottato dalla Regione Veneto con DGR n°372 del 17.02.2009 comportano per il PAT l'applicazione del regime di salvaguardia.

Le previsioni introdotte nel PAT a seguito del recepimento delle previsioni degli strumenti di livello superiore adottati sono da ritenersi efficaci se conformate in sede di approvazione degli stessi strumenti di livello superiore.

Dall'adozione del PTRC e del PTCP o di loro eventuali varianti, e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre 5 anni dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni ed i vincoli contenuti nei Piani.

I richiami a disposizioni di leggi vigenti contenuti nelle presenti norme sono estesi a disposizioni legislative che eventualmente entreranno in vigore dopo l'adozione del PAT modificando quelle richiamate e tali modifiche non costituiranno variante al PAT.

I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione di livello superiore contenuti nella presente normativa, qualora siano variati e/o sostituiti, comporteranno automatico invio al nuovo testo o adeguamento senza necessità di variante, fatta salva diversa disposizione.

Art. 73 : AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO

L'amministrazione comunale promuove un'attività permanente relativa alla verifica dello stato di attuazione del PAT, delle trasformazioni territoriali indotte e delle azioni conseguenti attraverso la formazione e gestione del sistema informativo territoriale.

L'ufficio tecnico provvede all'aggiornamento, in supporto informativo, della cartografia del PI e delle trasformazioni connesse all'attuazione del piano nonché al costante aggiornamento del quadro conoscitivo.
